

SEGRETERIA COMMISSIONE

GIUSTIZIA

SENATO

AUDIZIONI

SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. 14 E CONNESSI

(DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)

CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

FEBBRAIO 2015

(aggiornata 20 febbraio)

AUDIZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2015	3
Ufficio Nuovi Diritti della Cgil Nazionale	3
Equality Italia.....	4
Famiglie arcobaleno.....	6
Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford.....	13
AIAF - Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori	20
Circolo Pink glbte	22
Rete genitori Rainbow	23
I Ken ONLUS	25
AUDIZIONI DEL 19 FEBBRAIO 2015	27
Associazione nonni 2.0	27
Associazione nazionale famiglie numerose	29
Comitati Sì alla famiglia,	33
Sindacato delle famiglie.....	49
Certi diritti - Associazione Radicale	52
Comitato articolo 26	58
La Manif Pour Tous Italia.....	65
Moige - Movimento italiano genitori.....	68
Associazione Genitori Scuole Cattoliche - AGeSC.....	70
Comitato "Di mamma ce n'è una sola"	72

AUDIZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2015

Ufficio Nuovi Diritti della Cgil Nazionale

Roma, 12 febbraio 2014

Audizione presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato

Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi

Da alcune decine di anni la Cgil si batte a fianco della società civile affinché sia garantita l'uguaglianza di fronte alla legge per gay, lesbiche e trans: lo testimoniano iniziative, presenze e documenti ufficiali, uno per tutti il documento conclusivo dell'ultimo Congresso "Il lavoro decide il futuro" in cui si auspica sia finalmente aperta la strada per il riconoscimento del "matrimonio egualitario" tra persone dello stesso sesso, vera soluzione per tante situazioni complesse.

Appreziamo tuttavia il disegno di legge in argomento, ma in accordo con la relatrice sen. Monica Cirinnà, non possiamo che considerarlo come il risultato di una forte mediazione con le forze conservatrici del nostro Parlamento, mediazione oltre la quale non riteniamo sia possibile procedere, qualora fosse cancellato uno qualunque degli articoli proposti, in particolare sosteniamo come fondamentali l'approvazione della possibilità di adozione del figlio del *partner*, come indicato nel dispositivo complessivo dell'articolo 3 del disegno di legge e la reversibilità della pensione.

Le difficoltà di una coppia che non è legalmente riconosciuta sono molte, investono la quotidianità delle persone, la loro tranquillità, il diritto al lavoro, la salute, la genitorialità e la tutela di figli e figlie.

Ogni associazione relazionerà in merito alla propria specificità, come Cgil possiamo affermare che alcune fra le più frequenti situazioni di diseguaglianza e disagio riscontrate dai nostri responsabili sono:

- La problematica concessione di permessi parentali, inclusi i permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e i congedi straordinari ai sensi della Legge 388/2000, nonché di ogni permesso retribuito che riguardi p. es. lutti familiari o altra circostanza a carattere familiare;
- Le minori tutele in caso di riduzione del personale, liste per cassa integrazione e mobilità;

- Il mancato riconoscimento del periodo di ferie matrimoniali in caso di celebrazione del matrimonio all'estero;
- I problemi nei punteggi per le graduatorie previste in alcuni contratti di lavoro;
- I problemi con insegnanti e personale delle scuole frequentate da figli e figlie, ecc.

Ci auguriamo una discussione parlamentare che sappia sostenere i diritti delle persone, la loro autodeterminazione, la laicità dello Stato.

Equality Italia

DOCUMENTO DI EQUALITY ITALIA CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Equality Italia è una rete di persone nata nel 2010 con l'obiettivo di mettere in relazione esperienze, provenienze, credi filosofici e religiosi, identità culturali, orientamenti sessuali e identità di genere differenti fra di loro.

L'attuale situazione italiana in materia di diritti civili ci induce a pensare che occorra superare quella conflittualità che alimenta lo scontro politico quando si trattano i temi della parità e delle libertà degli individui. Se davvero vogliamo andare oltre l'immobilismo poco lungimirante che attanaglia il nostro Paese, occorre investire sul futuro avanzando una nuova proposta innovatrice che si inserisca in una più ampia idea di società e che abbia come riferimenti il riconoscimento della dignità, libertà e responsabilità dei singoli e delle relazioni che sono capaci di costruire.

Libertà, uguaglianza, equità, diversità, solidarietà, fratellanza e sorellanza, sono i valori fondanti di Equality Italia che si adopera perché il rispetto e il riconoscimento delle differenze siano alla base della comune convivenza.

Le diversità rendono ricche e prospere le società. La vera parità passa attraverso il riconoscimento e la messa a confronto delle differenze che costituiscono la specificità di ciascuno. Queste consentono agli esseri umani di coltivare la propria unicità e di essere autentici, in un mondo che tende sempre di più all'omologazione globale.

Siamo convinti che si debbano valorizzare quegli spazi di autonomia e libertà degli individui che la nostra Carta costituzionale riconosce e incentiva, anche attraverso l'adozione di soluzioni legislative, che abbiano come obiettivo fondamentale il miglioramento della qualità della vita delle persone, superando finalmente quel ritardo culturale e politico, che in determinati ambiti allontana il nostro Paese dalle democrazie europee più avanzate e mature.

La nostra mission di lobby sociale di promozione dei diritti per tutte e tutti si sostanzia con:

Azioni concrete e non sporadiche nell'ambito scolastico, formativo, culturale, territoriale a contrasto di ogni forma di violenza e sopraffazione.

Strumenti istituzionali, del volontariato, della promozione sociale che contrastino i comportamenti: machisti, pedofili, omofobi transfobici xenofobi e razzisti, antisemiti, antireligiosi, non rispettosi della laicità come strumento di garanzia del pluralismo.

LA NOSTRA OPINIONE SULLA PROPOSTA DEL TESTO UNICO: "REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE"

PREMESSA

La materia è complessa e tocca questioni simili, ma anche assai differenti fra loro. Equality Italia ritiene utile in prima istanza un dialogo e una riflessione approfondita tra giuristi, politici, associazionismo sull'ipotesi ora all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato.

Valutiamo in primo luogo corretta e positiva la distinzione tra la condizione delle coppie eterosessuali che si formano al di fuori del matrimonio, che decidono di non dotarsi di alcun sistema di protezione legale e le coppie omosessuali che invece non possono accedere all'istituto matrimoniale.

Equality Italia ritiene che la soluzione corretta è l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali al pari di quelle eterosessuali e di strutturazione di un istituto differente, più leggero, per entrambe le fattispecie che non vogliono accedervi, ma intendano regolare alcuni diritti e doveri. Prendiamo atto, che con la sentenza 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione ha ribadito ciò che aveva affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010, ovvero che non vi è discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali per la mancanza di un'estensione della legge sul matrimonio. Le due corti ribadiscono altresì che il legislatore ha il dovere di intervenire perché i diritti delle coppie omosessuali sono tutelati dall'articolo 2 della Costituzione. In particolare la Cassazione ha insistito come si tratta di: "Un diretto riconoscimento costituzionale dall'art. 2 Cost, e che può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali".

CONTESTO LEGISLATIVO

Il Parlamento sta discutendo alcune proposte di legge che noi riteniamo importanti nella ridefinizione di una legislazione sui rapporti familiari. In particolare i provvedimenti sul divorzio breve e sulla scelta del cognome, se saranno approvati, oltre a rispondere a diverse sollecitazioni da parte dell'Europa, della Corte Costituzionale, di Cassazione e in generale della Magistratura, muteranno concretamente i rapporti tra i coniugi e terranno conto delle mutazioni avvenute nella società. Come Equality Italia pensiamo che il provvedimento sulle unioni civili all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato, sia coerente con questa volontà riformista. Sarebbe inoltre utile, che la delicata e importante questione delle adozioni dei minori fosse trattata nell'ambito di una riflessione approfondita rispetto all'efficacia della legislazione in vigore e, a una, da più parti evocata, rivisitazione. Il diritto dei bambini di poter contare su figure genitoriali stabilmente dedicate, deve potersi estendere, con le sperimentazioni e le gradualità necessarie, agli adulti single e alle coppie omosessuali. In questo senso, in coerenza con la visione non ideologica e pragmatica che guida l'azione della nostra rete, sollecitiamo il Parlamento ad acquisire tutta la conoscenza scientifica e l'esperienza legislativa maturate negli altri paesi europei ed extra continente.

NEL MERITO

Per quanto riguarda il merito della proposta in discussione, Equality Italia valuta il Titolo I dell'articolato ben scritto e, al netto di alcuni possibili piccoli aggiustamenti, concretamente utile a regolare i rapporti familiari delle coppie dello stesso sesso che vogliono accedere a un istituto solidamente impegnativo, un sistema di diritti e di doveri stringente e simile alla conformazione giuridica matrimoniale.

Alcune osservazioni:

1 - Il disegno di legge ci pare carente della disciplina amministrativa relativamente alla *celebrazione, registrazione e certificazione* delle unioni civili. Potremmo trovarci ad affrontare importanti problemi interpretativi del testo legislativo qualora fosse approvato ed entrasse in vigore così come la leggiamo.

2 - All'Art. 1, 2° comma, lettere *c)* ed *e)*. Nel disegno di legge si legge che in caso di procedimento di interdizione o di procedimento penale per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 Cod. Civ.) pendente, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile è sospesa sino a sentenza passata in giudicato o fino a sentenza di proscioglimento. Cosa vuol dire esattamente il comma 2 dell'art. 1, che in pendenza di uno dei due procedimenti ivi specificati nei confronti di una delle parti dell'unione civile, l'unione civile non può essere celebrata affatto oppure che può essere celebrata ma non certificata?

3 - Il termine di sei mesi per la regolamentazione delle unioni civili (vedi art. 7) è troppo lungo anche perché le unioni civili che verranno celebrate nell'arco dei sei mesi del termine della delega legislativa potrebbero incorrere in problematiche difficilmente risolvibili.

Ed in ogni caso la delega contenuta nel predetto art. 7 del disegno di legge è troppo generica.

Sul Titolo II avanziamo alcuni suggerimenti:

1 – E' necessario chiarire meglio che le libere convivenze, che siano etero od omosessuali, possono rimanere tali nel caso non vogliano utilizzare il regime contrattuale. In questo senso l'articolato proposto abbisogna di una migliore gerarchia della normativa.

2 – L'obbligo alimentare al cui articolo 13 non è chiaro se è da intendersi nel caso di contratto di convivenza o esteso come obbligo anche alle libere convivenze, nel caso di quest'ultimo si nota una evidente sproporzione tra condizione di libera convivenza e obbligatorietà del mantenimento.

3 – All'articolo 11 1° comma nella parte in cui limita il diritto di abitazione del convivente superstite presso la casa di proprietà del convivente defunto, appare inspiegabile che il diritto sia legato al numero di anni pari alla durata della convivenza;

4- La disciplina dei diritti successori di cui all'art. 14, comma 4, punto 4) va a nostro avviso introdotta la successione legittima, anche prevedendo un periodo minimo di convivenza per accedervi, non prevedendo, quindi, solo la successione necessaria o di quota disponibile.

5 – E' bene chiarire con una diversa gerarchia dell'articolato quali tutele siano estese alle libere convivenze e quali riservate a chi accede al contratto di convivenza. In questo senso è bene richiamare l'ampia letteratura giuridica formata nei decenni, di sentenze delle alte corti, rispetto alle oggettive discriminazioni in cui sono incorse le convivenze, che devono poter decidere quale rapporto stabilire.

E' infine necessario sottolineare come a differenza dei diritti delle coppie omosessuali, su cui da decenni opera un movimento politico e culturale, sul tema delle convivenze eterosessuali si deve registrare una sostanziale inazione nella società. Ciò è determinato anche dalla consapevolezza che a differenza delle coppie omosessuali, quelle eterosessuali possono comunque accedere a un istituto di protezione giuridica, che con le normative sul divorzio veloce e, si spera, con quelle sul divorzio breve, sarà compiutamente al passo con i tempi.

Famiglie arcobaleno

Associazione Famiglie Arcobaleno

L'associazione, nata nel marzo 2005, rappresenta oggi un gruppo di donne e uomini che hanno accettato la propria omosessualità dopo aver già avuto figli all'interno di una relazione eterosessuale o coppie e single che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità all'interno del proprio nucleo o desiderano farlo. L'associazione accoglie i genitori transessuali e chiunque ne condivide gli scopi statutari. Oggi l'associazione conta circa 300 nuclei familiari all'interno dei quali crescono più di 300 bambini e ragazzi. I soci/e provengono da tutte le regioni d'Italia, dalle grandi città come dai piccoli centri.

Perché l'associazione?

L'associazione è nata per rivendicare dignità sociale e tutele legali per i minori figli di genitori omosessuali e transessuali.

Problemi principali che incontrano le nostre famiglie :

- per tutti, genitori e figli, lo scontro con il pregiudizio e l'omofobia interiorizzata e sociale.
- per i genitori di figli nati da una relazione eterosessuale è presente una forte paura che il loro orientamento sessuale possa essere usato come arma ricattatoria in Tribunale nei casi di separazione conflittuale anche se i tribunali quasi tutti ormai non considerano pregiudiziale l'omosessualità dei genitori.

- Nei casi in cui ci sono due genitori dello stesso sesso, **il nodo maggiore è il mancato riconoscimento giuridico del co-genitore**. I figli non sono tutelati nella continuità affettiva del legame con il genitore non legalmente riconosciuto in caso di morte o separazione. Non sono tutelati in materia patrimoniale, né il genitore non legalmente riconosciuto ha alcun obbligo nei confronti dei figli in caso di separazione. Per il bambino è inoltre negativo, sul piano psicologico, constatare il "disvalore sociale" del cogenitore, cioè il fatto che il suo ruolo genitoriale non sia riconosciuto nei contesti ufficiali.

- Infine, in molte famiglie arcobaleno esiste la figura del genitore sociale, cioè colui o colei che pur non avendo avuto parte al concepimento né al desiderio di figli, si ritrova a fungere da genitore a

tutti gli effetti nel quotidiano. Ciò concerne anche le famiglie ricomposte eterosessuali che hanno qui un punto in comune con noi.

Per tutti questi genitori di fatto ma non legali chiediamo che venga definito uno statuto legale che faciliti la vita quotidiana dei membri della famiglia e dia sicurezza ai minori.

Chiediamo in particolare oggi la possibilità di potere riconoscere allo stato civile i nostri figli e questo al di fuori del legame giuridico che lega o no la coppia genitoriale. In altre parole chiediamo di potere accedere a tutto ciò che viene concesso per legge alle coppie eterosessuali in materia di filiazione. Chiediamo di non essere discriminati.

Da quando la legge 40 è stata smantellata grazie al lavoro di associazioni e pazienti vittime di uno Stato controllore che aveva deciso che nessuna filiazione fosse possibile al di là della filiazione genetica (tranne l'adozione legittimante di bambini rimasti orfani) l'accesso a doni di gameti esterni alla coppia (la così detta fecondazione eterologa) è oggi possibile anche in Italia per le coppie infertili eterosessuali.

Questo cambiamento ha come conseguenza che lo Stato ammette in modo esplicito che la filiazione non si basa più soltanto sulla trasmissione genetica ma sulla volontà della coppia sterile ad avere figli grazie a doni di gameti esterni e l'assunzione di responsabilità della stessa di fronte alla scelta che compie. In particolare, il padre è sempre colui che, sposato o no con la madre, riconosce il figlio all'anagrafe. La madre è colei che partorisce, che il figlio abbia o no il suo corredo genetico. Nello stesso modo le coppie eterosessuali che accedono alla Gestazione per Altri rispettando le leggi dei paesi che la tutelano diventano genitori dei figli partoriti da una donna che non è la madre. La stessa cosa avviene nei paesi in cui le coppie di uomini hanno accesso alla Gestazione per Altri come in Canada e in un gran numero di stati americani.

Riconoscere il legame di filiazione che esiste tra i nostri figli e i loro genitori non genetici dovrebbe oggi essere facilitato proprio per la possibilità data alle coppie eterosessuali sterili di accedere all'eterologa in Italia. Fino allora eravamo tutte quante discriminate per quanto riguarda l'accesso all'eterologa ma solo noi coppie lesbiche e gay eravamo discriminate e continuiamo a esserlo al momento del riconoscimento dei nostri figli allo stato civile.

Il Belgio nel gennaio del 2015 ha mostrato la via: le coppie lesbiche sposate sono automaticamente madri dei figli nati dalla coppia (presunzione di maternità) mentre le coppie non sposate hanno la facoltà di riconoscere i figli all'anagrafe alla nascita come i padri non sposati. Una riflessione è in atto per il riconoscimento dei figli nati da Gestazione per Altri.

La Stepchild adoption di cui si parla molto a proposito di questo DDL avrà certo il vantaggio di rispondere a domande urgentissime ma rimane uno strumento fortemente discriminatorio. Essenzialmente per tre motivi :

- - perché ci obbliga ad adottare minori che sono GIA nei fatti nostri figli. In effetti l'adozione speciale (dalla quale è fotocopia la stepchild adoption) riguarda l'adozione di minori - nati da altri - rimasti orfani, in parte o totalmente, e con i quali si sono creati in un secondo tempo dei legami affettivi. I nostri figli non hanno e non avranno mai altri genitori al di fuori di noi, all'origine della loro venuta al mondo, esattamente come i genitori eterosessuali sterili diventati genitori grazie all'eterologa perché si tratta comunque di un'adozione non legittimante e che crea legami soltanto tra l'adulto che adotta e l'adottato ma non, come avviene invece con l'adozione legittimante, tra il figlio e tutta la parentela dell'adottante.

- perché la stepchild adoption è legata all'unione civile e diversi nostri figli sono figli di coppie ormai separate ma non per questo meno figli di quelli che vivono ancora con entrambi le madri o i padri.

Malgrado le discriminazioni lampanti che la stepchild adoption presenta, rimane l'unica proposta da parte della politica attualmente in discussione che possa a breve rispondere a urgenze evidenti. Ne prendiamo atto ma la nostra battaglia non si ferma certo qui e siamo pronti a combattere per loro e per noi fino al totale raggiungimento della parità di tutti i figli e di tutte le famiglie di fronte

al diritto. Continueremo a batterci presso le corti italiane e europee e presso i tribunali di ogni ordine e grado sperando sempre che l'interesse dei minori prevalga sulle paure, la non conoscenza, le ideologie.

Sul benessere dei nostri figli non aggiungerò nulla alle audizioni dei tecnici che sappiamo essere state rassicuranti e esaustivi. Il racconto delle nostre esperienze però confermano giorno per giorno che i nostri figli sono perfettamente inseriti nei contesti in cui viviamo e che se soffrono di omofobia è spesso colpa dell'omofobia delle istituzioni che nega la forza e la ricchezza e la pienezza dei legami che li unisce alle loro famiglie.

(Vedere il documento allegato sull'infertilità di coppia.)

LE CONSEGUENZE DEI DIRITTI NEGATI

L'assenza di un qualsiasi riconoscimento della filiazione che invece esiste nei fatti per i nostri figli, per la nostra parentela, per i luoghi che frequentiamo, specie la scuola, rende precarie le vite dei nostri figli in particolare nei momenti di crisi che possono accadere in qualsiasi esistenza.

La situazione può perfino essere considerata drammatica, visto le multiple discriminazioni subite dalle persone lgbt quando inserite in **contesti di coppia e/o genitoriali** Ne farò l'elenco, convinta che molti fra voi non sanno esattamente cosa vuol dire nei fatti vivere senza riconoscimenti e senza tutele.

I diritti negati sono:

Matrimonio o unione civile, neppure nel caso di matrimoni contratti all'estero

Adozione, neppure nel caso di procedure riconosciute all'estero

Genitorialità sociale, neppure nel caso di situazioni riconosciute e certificate all'estero

- la conseguenza è la negazione del legame familiare: per il nostro ordinamento

la famiglia omogenitoriale semplicemente non esiste. Da ciò consegue la negazione dei diritti riconosciuti ai familiari in ambito sanitario, lavorativo, patrimoniale, scolastico... :

per entrambi i partner:

Decisioni sanitarie varie

Informazioni sanitarie

Visite ospedaliere

Congedo matrimoniale

Punteggi concorsi

Requisiti x trasferimenti

Permessi per assistenza in caso di malattia, invalidità...

Pensione di reversibilità

Diritti di successione

Tutela dell'abitazione

per il genitore elettivo:

- Decisioni sanitarie e x vaccinazioni

- Permessi parentali

- Assegni familiari

- Ritiro figli da scuola (necessità di delega)

- Voto attivo e passivo organismi scolastici

- Continuità affettiva in caso di morte genitore bio o di separazione

- Dovere di mantenimento

- Dovere di assistenza

- Dovere di istruzione, educazione

Quindi, negazione del diritto dei figli a essere mantenuti, assistiti, educati, istruiti dal genitore non biologico, ad avere garantita una continuità affettiva.

Si costringono decine di migliaia di famiglie a combattere quotidianamente contro un apparato istituzionale che ne nega l'esistenza, soprattutto in momenti importanti, delicati o difficili (nascite, malattie, invalidità, morte...) Ma, ancor più grave, si cerca di amputare i figli di queste famiglie di un genitore, li si vuole rendere giuridicamente e istituzionalmente orfani.

-Come si può parlare di eguaglianza tra cittadini di questo Stato quando ci si dice: vi tuteliamo formalmente come singoli individui, ma per il resto voi non esistete? Quando ci si dice: lo Stato non riconosce in alcun modo i vostri affetti, il vostro essere coppie che si amano, che convivono, che progettano insieme la nascita dei figli, che insieme li crescono e li curano?

La Situazione che ne deriva in Italia è una clandestinità istituzionale

le persone dello stesso sesso .
non si possono sposare .
non possono adottare bambini .
non possono ricorrere alla fecondazione assistita

ma anche:

Non si riconoscono situazioni in essere (matrimoni, adozioni, genitorialità) derivate dal riconoscimento di questi diritti in altri Paesi, anche europei QUINDI: discriminazione rispetto ad altri Paesi europei (limitazione diritto circolazione? come recita il titolo della Conferenza internazionale organizzata a novembre da una Ong e dal Consiglio d'Europa)

Clandestinità statistica: dal censimento 2011, riscontro sulle convivenze, non sulle famiglie omogenitoriali (è impossibile inserire nel questionario il genitore sociale) -

Scarsa visibilità mediale:

. realtà pressoché totalmente non indagata e non notiziata
. v. censura Rai 1 su episodio fiction con matrimonio tra due uomini
. esperienze positive, ma marginali negli ultimi mesi; c'è maggiore visibilità sul web

Quale visibilità/riconoscimento/legittimazione sociale?

il disriconoscimento istituzionale trascina una continua delegittimazione che diventa debolezza nella percezione collettiva; la conoscibilità passa quasi esclusivamente attraverso l'esperienza diretta: la percezione del possibile, la consapevolezza di una realtà già presente è limitata a pochi e ristretti contesti sociali; da qui anche l'esito scontato di sondaggi vari

Nota sullo STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICA

Le famiglie arcobaleno, come molte altre famiglie di fatto, hanno un grosso problema: fluttuano in un no man's land, tra due definizioni della famiglia, quella anagrafica e quella costituita dal nucleo familiare ai fini fiscali. La famiglia "nobile" è la seconda, l'unica riconosciuta dall'ordinamento italiano: La famiglia fondata sul matrimonio e sulla filiazione legale accessibile in Italia solo alle coppie di sesso diverso. Questa famiglia nobile ha una serie di vantaggi di ordine economico ma soprattutto di tutele.

Per le famiglie arcobaleno, la famiglia anagrafica intesa come registrazione sullo stesso stato di famiglia, ha un solo grosso vantaggio di natura essenzialmente simbolico: quello di esistere come famiglia anche soltanto anagrafica. Ad essere onesti, potrebbe avere un altro vantaggio nei casi di momenti critici come la separazione o la morte prematura : fare valere la preesistenza di legami affettivi e di tutela fra le parti che forse potrebbero essere d'aiuto al genitore elettivo per continuare ad essere presente nella vita dei minori.

Paradossalmente lo stato di famiglia potrebbe essere utile alle FA solo quando la famiglia si è disgregata. Eppure molte FA si precipitano in comune a registrarsi sotto lo stesso stato di famiglia

appena, generalmente nasce il primo figlio. Rimane attrattivo poiché è l'unico strumento possibile per testimoniare presso le istituzioni del nostro essere famiglie e dunque sperare in una tutela in previsione di una crisi della coppia sempre possibile.

Quali sono gli inconvenienti: è molto semplice, per calcolare il reddito ISEE (L'indicatore di situazione economica equivalente) che è quello che permette di avere aiuti economici dagli enti come stato, regione, comuni, si cumulano i redditi di tutte le persone presenti sullo stato di famiglia anagrafica.

Un esempio concreto è che, per un bambino che ha due mamme che lavorano, la retta del nido sarà calcolata in base ai redditi cumulati delle due. La retta dovuta sarà perciò più alta che se l'unico genitore legale fosse appunto considerato come genitore single. Per lo stesso motivo, quando il figlio andrà a scuola i genitori non avranno aiuti per il libri, la mensa, e poi le tasse universitarie, ecc... o in un altro campo pagherà il ticket sanitario mentre con un solo reddito probabilmente non avrebbe pagato nulla, ...

Ora se la famiglia così composta è in grado di provvedere senza aiuti all'educazione dei figli, è anche giusto che lo faccia.

Ma allora, come mai questa stessa famiglia non è più famiglia non appena potrebbe avere qualche beneficio di tipo fiscale, sanitario, assegni famigliari, aiuti per prima casa o mutui agevolati, punteggi per concorsi pubblici, ecc ??

Definizioni :

Nozione famiglia anagrafica e nucleo familiare dal Ministero dell'Interno

•Il concetto di nucleo familiare è stato chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 770 del 4.5.1994, nella quale è stata riaffermata la valenza ai soli "effetti anagrafici" della definizione della famiglia contenuta nell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, **sottolineando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare composta da genitori e figli, che deve essere presa in considerazione ad altri fini, quali ad esempio quelli fiscali, per determinare l'esenzione da alcuni tributi o per l'applicazione di talune agevolazioni.**

•**Per quanto riguarda l'Isce, la normativa che disciplina tale istituto fa riferimento alla "famiglia anagrafica" e non al "nucleo familiare".**

Non si è più famiglia quando, l'unico a mantenere la famiglia è per esempio (nel caso di due padri) il padre non-biologico ! Lui, non avrà nessun assegno famigliare per il figlio, non potrà detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi nessuna cifra per familiare o figlio a carico, e se dovesse esserci un concorso pubblico, non potrà essere agevolato con punteggi come saranno altri padri che hanno figli a carico, ecc... Questo nucleo famigliare anagrafico pagherà la retta del nido più alta o il ticket sanitario intero ma il genitore elettivo che contribuisce dunque al mantenimento dei figli non avrà congedi parentali per la malattia dei bambini, non potrà scaricare nulla dalla sua dichiarazione dei redditi per figlio a carico o famigliare a carico se l'altro genitore dovesse essere senza lavoro...

E nel caso malaugurato in cui il figlio perde sua madre elettiva, non potrà ereditare da lei se non pagando delle tasse di successioni salatissime... O, altro esempio, la pensione di reversibilità della madre elettiva non andrà al figlio non legale nel caso dovesse scomparire prematuramente.

Questo perché per gli aiuti conta soltanto il nucleo famigliare ai fini fiscali fondato sul matrimonio e la filiazione legale. Vediamo così che le FA sono solo famiglia quando si tratta di pagare e non lo sono più se si tratta di ricevere qualche beneficio. Insomma due pesi e due misure. Potrei darvi tanti altri esempi ma credo che è abbastanza per capire come siamo sempre esclusi da ogni aiuto di Stato ma sempre inclusi per partecipare allo sforzo collettivo. In questa nazione vige una grandissima discriminazione nei confronti delle coppie e famiglie con genitori omosessuali.

Succede tra l'altro che certe coppie nauseate da questo doppio trattamento sempre perdente decidono di non apparire più sullo stesso stato di famiglia e di tornare indietro. Ebbene, è molto molto difficile se non quasi impossibile.

•Dal portale professionale per la polizia municipale e gli utenti a cura di Ugo Sergio Auteri Risposta a quesito del 4 luglio 2006

•Per quanto riguarda in particolare i vincoli affettivi, la dichiarazione già resa sull'esistenza di detti vincoli al momento della costituzione della famiglia anagrafica, non può essere soggetta a continui ripensamenti ed i vincoli debbono ritenersi cessati con il cessare della coabitazione.

Perciò, uno dei due genitori dovrebbe lasciare la casa o dimostrare la non coabitazione di fatto, avendo per esempio in casa due bagni e due cucine.

Sembra dunque e speriamo ancora per poco che per le nostre famiglie esistono pochi diritti, poche tutele ma anche notevoli impegni.

La sterilità di coppia e le discriminazioni di fronte al diritto

L'infertilità delle nostre coppie non è da considerare meno degna di rispetto e di attenzione dell'infertilità delle coppie uomo-donne per il motivo che la natura non ha previsto il concepimento fra due persone dello stesso sesso.

Il desiderio di genitorialità è sempre esistito nelle persone omosessuali perché prima di essere omosessuali siamo donne e uomini e in quanto donne e uomini abbiamo la necessità di esprimerci anche come genitori.

Gli omosessuali non sono sterili per default e la storia letteraria o la storia tout court è piena di gay e lesbiche che sono diventati genitori all'interno di matrimoni di convenienza. Era un tempo, che è perdurato fino a pochi decenni fa, in cui non era possibile per noi, non solo diventare genitori e rivendicarlo ma nemmeno vivere le nostre relazioni alla luce del sole con dignità.

Emarginarci durante secoli (tranne in qualche isola felice di artisti e intellettuali) ha creato in noi stessi la convinzione che non eravamo capaci di esprimerci come genitori e per troppo tempo abbiamo soffocato il nostro desiderio di accedere a una vita familiare serena.

Negli ultimi 30 anni tutto è cambiato. Dalla fine degli anni settanta, grazie alle lotte femministe, alla contraccezione, alle leggi sul divorzio e sull'aborto, le donne hanno acquisito il diritto a una sessualità e a una maternità più libera e consapevole.

Questi cambiamenti sociali epocali degli ultimi trent'anni ai quali si sono aggiunti i progressi nel campo delle PMA hanno permesso a uomini e donne di scegliere se come e quando diventare padri e madri.

Come afferma la sociologa francese Irene Théry, oggi la filiazione è svincolata dal matrimonio ed è anche svincolata dalla procreazione naturale e genetica.

Difatti le coppie etero infertili hanno potuto grazie alle PMA accedere a una genitorialità che non sarebbe potuto succedere altrimenti e credo siamo tanti a essere grati a Edwards e altri per l'opera compiuta.

È una grande e magnifica conquista quella di dare la possibilità a delle persone di superare le difficoltà de corpo per realizzare un desiderio così profondo e intenso come quello di diventare padri e madri.

La fecondazione grazie a doni di gameti esterni alla coppia, l'eterologa di cui stiamo parlando, fatta nella dignità e la trasparenza della PMA è stata l'ultima porta aperta alle coppie infertili. Specie in Italia. L'eterologa accessibile alle coppie infertili nella dignità e la bellezza del dono della possibilità della vita fatta a single e coppie infertili è stata per tutti ma soprattutto per noi coppie omosessuali l'inizio della nostra genitorialità sociale trasparente, degna e chiaramente espressa

Quando nel 2000 l'AZVUB, ospedale pubblico di Bruxelles in Belgio, specializzato in infertilità di coppia, ci diede un appuntamento per potere tentare dei cicli di fecondazione assistita con donatore anonimo, fu per me e la mia compagna (dall'anno scorso mia moglie poiché cittadine anche francesi siamo sposate) uno dei momenti più straordinario, più magico e più incredibile della nostra vita.

Ci vollero 3 anni prima che grazie a una ICSI nascesse nostra figlia Lisa che oggi ha quasi 12 anni e altri 9 prima che grazie a un doppio dono nascesse Andrea nostro figlio che oggi ha 2 anni e mezzo.

Il Belgio ma anche la Olanda la Spagna, il Danimarca, l'Inghilterra, Israele, ecc ... accolgono donne single o coppie lesbiche esattamente come hanno accolto e accolgono coppie eterosessuali italiane a realizzare il loro sogno di famiglia.

Nella sala di attesa di quegli ospedali e cliniche siamo tutti uguali. Pieni di speranze, e angosciati per l'insuccesso possibile. Le nostre vite sono sospese nell'attesa dei segnali che dicono : "si questa volta sei incinta, porterai a termine la gravidanza, nascerà un nuovo essere che ci renderà finalmente genitori e saremo infine completi come sogniamo di essere da anni.

Siamo uguali senza dubbio. Perché i nostri sentimenti, le ansie e le angosce, la pena e la paura sono sentimenti che noi umani condividiamo aldilà del nostro orientamento sessuale.

Stiamo tutti in quel momento sognando di diventare genitori.

Ma quando nelle maternità italiane, i nostri figli finalmente nascono con la differenza che a tenere la mano della partoriente c'è un'altra mamma e non un papà, e andiamo allo stato civile per trascrivere la filiazione, la coppia eterosessuale che era così infertile come la nostra e che come noi ha ricorso a un dono di gameti per essere genitori, questa donna e quest'uomo risultano genitori dei figli che hanno fatto nascere perché nessuno chiede al padre e/o alla madre di dimostrare la genealogia biologica. Mentre i figli delle coppie di mamme continuano a essere orfani di un genitore quando invece il genitore assente solo per lo Stato è lì presente e accudente ogni giorno della loro vita.

Lo stato discrimina i nostri figli prima di tutto non accogliendo le nostre richieste di assumere piena e totale responsabilità nei loro confronti. Li discrimina per il fatto di avere 2 genitori dello stesso sesso.

Eppure abbiamo tanto da dare e da testimoniare specie alle coppie infertili eterosessuali.

Noi non possiamo eludere le domande dei nostri figli , non possiamo nemmeno essere tentati dal nascondere la questione del loro concepimento e della loro venuta al mondo proprio perché la nostra sterilità di coppia è evidente a loro stessi e ben presto e al resto del mondo che interroga. Più che chiunque altri i nostri figli sanno che non sono stati concepiti dalla miscela dei nostri cromosomi proprio perché impossibile ma sanno prestissimo anche che la genitorialità non si basa solo sul sangue e i geni e che per tutti i figli del mondo e in qualunque modo diventano tuoi, se non c'è accoglienza, amore e cura non esiste filiazione vera. I nostri figli sanno che è la responsabilità e l'amore a fare dei genitori veri. E questo lo sanno anche tanti genitori e figli adottivi.

Con i nostri bambini agiamo una politica di totale trasparenza e già a 3 anni sanno che le mamme sono andate a chiedere un semino in un ospedale, lì dove tanti uomini e tante donne gentili sono felici se altri, grazie al loro dono, posso mettere al mondo dei figli desiderati, amati e cresciuti nel rispetto.

Perciò oggi chiedo alle istituzioni e ai rappresentanti del parlamento di non chiudere gli occhi e le orecchie, le coppie lesbiche continueranno per avere dei figli ad andare nei centri e ospedali degli stati europei che condividono con noi Italiani spazio, storia e tempo. E nasceranno sempre di più bambini cittadini italiani figli di coppie lesbiche e di coppie gay doppiamente discriminati : al momento del concepimento perché le coppie saranno costrette a cercare altrove ciò che il tuo stato non ti concede e al momento di nascere poiché nega e rifiuta al genitore di fatto di prendersi le proprie responsabilità nei confronti di un nuovo nato che ha messo al mondo insieme al genitore biologico.

Chi fra voi può sostenere che l'interesse dei nostri figli, l'interesse del minore di cui troppo spesso si parla senza davvero prenderlo in considerazione, non è quello di vedere riconosciuto il legame di filiazione che esiste nei fatti ma che non gli è garantito dal suo stesso stato per discriminazione omofoba nei confronti dei suoi genitori ?

Un bambino è più sereno e sicuro se gli viene garantito per sempre continuità affettiva e economica, oppure no ?

Lo sappiamo tutti che l'ideologia sovrasta il buon senso e l'interesse delle persone stesse.

Vorremmo noi uno stato meno padrone e più rispettoso delle libertà e responsabilità assunte dai cittadini.

Vorrei chiudere dicendo due parole della GPA. Il tema non è all'ordine del giorno mi rendo conto ma mi auguro che un dibattito sereno e scevro da isterismi possa presto nascere in seno alle istituzioni.

La GPA è una Tecnica di PMA usata da migliaia di coppie infertili. Anche le coppie gay e coppie etero sono costrette ad andare in paesi dove la legislazione permette la maternità surrogata. Nella nostra associazione le coppie di padri o i single preferiscono rendersi in Canada e negli Stati Uniti perché più sicuri sulla consapevolezza delle donne che scelgono di portare in grembo figli di altri. Ma la GPA non è solo una tecnica esotica possibile dall'altra parte dell'atlantico o in India e Ucraina per le coppie soltanto eterosessuali ormai, la GPA è legalizzata in Belgio e in Inghilterra e controllata dal S SN. Donne consapevoli e indipendenti scelgono liberamente e senza costrizione né economica né psicologica di portare avanti una gestazione per altri.

Invito i presenti a indagare anche questi percorsi fatti di conoscenza, fiducia, percorsi che portano spesso a relazioni intense tra le famiglie costituite e le donne che hanno permesso questo dono incredibile della vita.

Non dovrebbero esserci tabù, né chiusure ma indagini conoscitive fatte seriamente. Le donne raccontano sempre di più le loro scelte e lo fanno con trasparenza e grande serenità e anche con non poco orgoglio. Prima di portare un giudizio affrettato sulla gestazione per altri, sono loro le principali attrici che dobbiamo ascoltare.

Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford

Osservazioni sul testo unificato dei disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di convivenze di fatto.

Il disegno di legge AS 14 e connessi, concernente regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nel testo unificato predisposto dalla relatrice, si articola in due titoli, il primo concernente le unioni civili per le coppie formate da persone dello stesso sesso e il secondo concernente tutti i casi di unioni e convivenze di mero fatto, per le quali si prevede un regime di tutela legale minimo, e la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per determinare aspetti patrimoniali della vita in comune, con riferimento anche alla successione legittima. Il presente contributo è circoscritto all'analisi del titolo primo, divisa in due parti.

Parte prima. Osservazioni generali.

A

In una prospettiva generale l'Istituto dell'unione civile è giuridicamente distinguibile a seconda dei seguenti parametri: il primo è quello se l'unione civile sia aperta o meno alle coppie eterosessuali, questione che evidentemente, data la presenza del matrimonio civile, e date anche le norme di cui al titolo secondo del testo in esame, rientra nella piena discrezionalità del legislatore. Come sarà evidenziato, in generale nel mondo le unioni civili sono rivolte alle coppie omosessuali, ma questo solo in una linea di tendenza, che non preclude un'estensione dell'istituto alle coppie eterosessuali. In secondo luogo devono distinguersi le unioni civili egualitarie, cioè quelle che conferiscono alle parti tutti i diritti e obblighi che sarebbero conferiti loro da un rapporto matrimoniale, e quelle non egualitarie.

Ove per mancanza di previsione o divieto di legge alle coppie dello stesso sesso è precluso il matrimonio, l'unione civile non può che essere egualitaria, pena l'introduzione di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e vietata dall'articolo 3 della Carta costituzionale e degli articoli 8 e 14 della CEDU.

B

L'introduzione dell'unione civile, anche egualitaria, crea in ogni caso una discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, alle quali si preclude l'accesso al diritto fondamentale al matrimonio in ragione di una caratteristica personale ascritta, qual è l'orientamento omosessuale. Va ben evidenziato che: «il diritto di contrarre matrimonio è diritto fondamentale – in quanto derivante dagli artt. 2 e 29 Cost., ed espressamente riconosciuto, come più volte rilevato, dall'art. 16, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dall'art. 12 della CEDU del 1950, dall'art. 23, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000-2007 –, esso spetta “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, cioè alla persona in quanto tale (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze nn. 105 del 2001, 249 del 2010, 245 del 2011 citt.). Il riconoscimento di tale diritto fondamentale comporta necessariamente non soltanto l'appartenenza di esso al patrimonio giuridico costitutivo e irretrattabile del singolo individuo quale persona umana, ma anche la effettiva possibilità del singolo individuo di farlo valere erga omnes e di realizzarlo, nel che consiste la “garanzia” del suo “riconoscimento”, secondo l'inscindibile binomio contenuto nell'art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili...”))» (Corte di cassazione, sentenza n. 4184 del 2012, punto 4 della parte in diritto).

La giurisprudenza tanto della Corte costituzionale (sentenza 138 del 2010) tanto della Corte di cassazione (da ultimo sentenza 2400 del 2015) hanno ribadito la possibilità per il legislatore ordinario di estendere il matrimonio in senso egualitario, essendo venuto meno il paradigma eterosessuale del matrimonio. Tuttavia, è noto che la giurisprudenza costituzionale e quella di cassazione non sono giunte ancora al punto di estendere il matrimonio in senso egualitario, volendo consentire una scelta politica del legislatore.

Occorre interrogarsi, perciò, se la scelta del legislatore tra il matrimonio egualitario e l'unione civile possa essere opzionale nel quadro dell'ordinamento italiano e sovranazionale.

La Costituzione italiana, all'articolo 2, chiede allo stesso tempo di riconoscere e garantire i diritti fondamentali alle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana. È noto che la Corte costituzionale ha ritenuto che le unioni tra persone dello stesso sesso rientrano tra tali formazioni sociali. La Corte europea dei diritti umani è andata oltre riconoscendo che le coppie same-sex e i loro figli godono del diritto fondamentale alla vita familiare, al pari delle coppie formate da persone di sesso opposto. In questo contesto di principi e norme, l'esclusione delle persone omosessuali dal matrimonio richiederebbe l'individuazione di un interesse preminente e grave dello Stato che renda legittima e ragionevole una tale scelta. Ma tale interesse non è individuabile in quanto non esiste.

Tra due orientamenti sessuali (quello eterosessuale e quello omosessuale) che si differenziano unicamente perché uno è ascritto alla maggioranza della popolazione e l'altro ad una minoranza –

che non potrà mai ambire ad essere maggioranza nel Parlamento – viene operata una discriminazione impedendo irragionevolmente alla minoranza il riconoscimento e il godimento di un diritto irretrattabile dell'individuo quale persona umana indipendentemente dalla comunità politica alla quale appartiene.

Per questa ragione, l'introduzione di un istituto riservato alle coppie dello stesso sesso, anche se nel

contenuto fosse identico al matrimonio, rappresenterebbe una discriminazione, perché in grado di creare due classi di cittadini in base all'orientamento sessuale, negando ad una di esse la medesima dignità personale e sociale.

C

Il testo sulle unioni civili in esame è chiaramente di tipo non egualitario, in quanto, non rinviando integralmente alla disciplina sul matrimonio, non può raggiungere l'ampiezza dei diritti e dei doveri che le coppie sposate acquisiscono per legge. Inoltre essa non è egualitaria perché ai sensi del suo articolo sei comma uno priva le coppie omosessuali della possibilità di aspirare alla adozione congiunta di minori, nazionale o internazionale.

D

In assoluto, il riconoscimento di un diritto non è limitato alle norme che lo prevedono ma si estende a tutto il tessuto normativo che a queste norme si collega. L'unione civile, ad esempio, non è tutelata in alcun modo dalla carta costituzionale né dai numerosi strumenti di diritto internazionale e comunitario cui l'Italia è vincolata, che prevedono solo il matrimonio come diritto fondamentale. Pertanto una diversa maggioranza nella prossima legislatura potrebbe abrogare l'intera disciplina senza colpo ferire. Resta invece fortemente dubbio che il legislatore possa, anche a prescindere dagli strumenti internazionali che abbiamo citato, abrogare l'Istituto del matrimonio, in quanto diritto umano preesistente alla stessa carta costituzionale.

Ora, queste considerazioni giuridiche, per cui una unione civile per quanto egualitaria è inferiore di rango al matrimonio civile, e perciò costituisce una illegittima discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, sono state poste al centro anche della giurisprudenza degli Stati Uniti d'America, in particolare della corte suprema della California nella sentenza *IN RE MARRIAGE* del 15 maggio 20081: “se il matrimonio civile fosse un'istituzione il cui unico scopo fosse quello di servire gli interessi della società, si potrebbe ragionevolmente asserire che lo stato dovrebbe avere piena autorità di decidere se istituire o abolire l'Istituto del matrimonio (e ogni istituto simile, come le unioni civili). Riconoscendo, tuttavia che il diritto al matrimonio è un diritto civile essenziale e costituzionalmente protetto, i precedenti qui applicabili stabiliscono che questo diritto che comprende interessi fondamentali di ogni individuo è protetto dalla abrogazione o dalla eliminazione da parte dello Stato.”

Ma vi è di più: quando a una categoria impopolare di cittadini come gli omosessuali, ai quali non si può ragionevolmente chiedere di contrarre matrimonio o comunque di fondare una famiglia matrimoniale o meno con una persona di sesso diverso, pena la alienazione della loro stessa identità, viene negato l'Istituto fondamentale che crea legami giuridici familiari, e viene riservato un Istituto minore e discriminante anche solo nel suo burocratico nome, si opera una grave discriminazione. Negli Stati Uniti d'America, come è noto, dopo la conclusione della guerra civile e la approvazione di leggi e emendamenti alla costituzione che imponevano eguale trattamento delle persone di colore anche negli Stati del Sud, vennero adottate una serie di leggi discriminatorie. Una di queste, una legge dello Stato della Louisiana, prevedeva che nei convogli ferroviari per passeggeri i passeggeri di razza bianca avessero vagoni separati da quelli dei passeggeri di razza nera. A seguito dell'arresto del signor Plessy, un meticcio, che aveva violato la legge, la Corte suprema degli Stati Uniti nel 1896 giustificava con una sentenza definita infame da ogni giurista americano la dottrina del *separate but equal*. La Corte² affermava che “una legge che implica meramente una distinzione legale tra le razze bianca e negra-una distinzione fondata sul colore delle due razze che deve esistere sempre fin tanto che i bianchi si distinguono dall'altra razza in base al colore- non ha lo scopo di distruggere l'eguaglianza legale delle due razze”. È fin troppo evidente che questa frase potrebbe suonare in questo caso così: “una legge che implica meramente una distinzione legale tra gli eterosessuali e gli omosessuali -una distinzione fondata sull'orientamento sessuale delle due categorie che deve esistere fin tanto che gli eterosessuali siano distinti dall'altra categoria in base all'orientamento sessuale - non ha lo scopo di distruggere l'eguaglianza legale delle due categorie”. La Corte aggiungeva: “se i diritti civili e politici delle due razze sono uguali, una non può essere inferiore all'altra in senso civile o politico. Se una razza è inferiore all'altra in senso, la costituzione degli Stati Uniti non può metterle sullo stesso piano”. Nello stesso senso e con le opportune sostituzioni si potrebbe sostenere che oggi omosessuali e eterosessuali sono dotati di eguali diritti politici; se la categoria degli omosessuali è inferiore all'altra in senso sociale come nel

senso di vietar loro di sposarsi nulla dovrà fare la legge. La decisione Plessy veniva superata solo dalla sentenza Brown³ del 17 maggio 1954, relativa alla segregazione scolastica degli alunni neri. Decisione, peraltro, unanime, come quasi unanime era stata la precedente: delle strutture educative separate sono in se stesse diseguali. Altrettanto si potrebbe dire per la legge qui discussa: delle strutture familiari separate sono, in se stesse diseguali.

E

Nella decisione Windsor⁴ del 26 giugno 2013 della Corte suprema degli Stati Uniti d'America veniva dichiarata incostituzionale la norma (Defense of Marriage Act, DOMA, §3) che inibiva al governo federale di riconoscere i matrimoni same-sex celebrati all'estero o in uno qualsiasi degli stati dell'Unione che ciò consentisse. Sul punto la Corte suprema è stata categorica: “così operando il DOMA mina tanto il significato pubblico che quello privato dei matrimoni same-sex riconosciuti solo dallo stato, perché dice a quelle coppie e a tutto il mondo che i loro matrimoni altrimenti validi non sono degni di un riconoscimento federale. Questo pone le coppie omosessuali nella instabile posizione di essere in un matrimonio di seconda categoria. La discriminazione sminuisce la coppia, le cui scelte morali e sessuali sono protette dalla costituzione, e la cui relazione il singolo Stato ha cercato di rendere degna. E umilia decine di migliaia di bambini che sono ora educati da coppie omosessuali. La legge in questione rende ancora più difficile per quei bambini capire la integrità e stabilità della loro propria famiglia e la sua corrispondenza con altre famiglie nella loro comunità nella loro vita quotidiana”.

F

In un quadro di diritto comparato in cui i più importanti paesi europei: Spagna, Portogallo, Andorra, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito (eccetto l'Irlanda del Nord), Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Islanda hanno riconosciuto il matrimonio egualitario, la Repubblica italiana e il suo legislatore intenderebbero introdurre per le famiglie di gay e lesbiche un istituto giuridico superato da tempo. Infatti, istituti giuridici che regolamentano solamente le coppie same-sex, quale che siano i loro nomi, resistono in un numero sempre minore di paesi. Unioni civili egualitarie sono state approvate a Malta. Mentre unioni civili non egualitarie sono presenti in Ungheria, Slovenia, Croazia, Irlanda, Germania, Austria. Per quanto riguarda l'Irlanda, tuttavia, è in corso di celebrazione un referendum che consentirà di introdurre il matrimonio egualitario in costituzione, mentre le unioni civili sono in vigore già da tempo; per quanto riguarda la Germania⁵ e l'Austria⁶ le relative leggi, approvate in Germania quattordici anni fa e in Austria cinque anni fa, sono state oggetto di numerosissimi interventi sia del legislatore^{7,8} che delle rispettive Corti costituzionali o addirittura della Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'unione europea nella parte in cui trattavano, con aperta discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in modo deteriore i partner di un'unione civile rispetto ai partner di una coppia coniugata. Per esempio in Germania, con riferimento all'adozione, la Corte costituzionale di Karlsruhe ha dichiarato incostituzionale la norma che precludeva l'adozione del figlio adottivo del partner; altre declaratorie di incostituzionalità hanno riguardato leggi fiscali e previdenziali; in Austria la Corte europea dei diritti umani nel 2013 dichiarava non conforme alla Convenzione il codice civile austriaco nella parte in cui precludeva l'adozione del figlio biologico del partner, anche di fatto, alle coppie omosessuali, e il legislatore si adeguava alla sentenza. Non si può certo affermare che la legge tedesca sia un “modello” di successo avendo generato un cospicuo contenzioso e reso necessarie, a oggi, DIECI leggi di modifica in quattordici anni di vigenza. Quest'anno, solo due mesi fa la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato incostituzionale l'articolo della legge sulle partnership registrate che precludeva a tali coppie tanto l'adozione del figlio adottivo del partner quanto la possibilità di richiedere congiuntamente l'adozione di un minore, partecipando al relativo procedimento, così motivando: “Non è comprensibile, perché debba essere nell'interesse del benessere del minore vietare in siffatti scenari non solo al bambino l'istituzionalizzazione della relazione nei confronti di una figura di riferimento presente o futura tramite un contratto di adozione, ma anche togliere in questo modo al figlio come presupposto le pretese alla cura e al mantenimento”.⁹ Tanto in nome degli articoli 8 e 14 della CEDU, che sono applicabili e imperativi anche per la Repubblica italiana. Tanto anche in nome del principio di eguaglianza, contenuto anche nella Costituzione italiana.

Ora, il disegno di legge in esame prevede solo l'adozione del figlio biologico del coniuge, con ciò arrivando non solo al ritardo in sulla evoluzione del diritto di famiglia in Europa, ma ignorando che siffatte norme limitative dei diritti delle famiglie same-sex vengono dichiarate incostituzionali a spron battuto negli stati che hanno la nostra stessa tradizione giuridica.

G

Il problema che è centrale nella determinazione di riconnettere dignità alle famiglie same-sex, al pari di quelle different-sex, è quello della discriminazione e della necessità di eliminarle. Le discriminazioni si combattono come nel caso *Edwards v Canada*, dove cinque donne, nel 1927, chiedevano al Governo di interrogare quella Corte Suprema sulla validità della norma della Costituzione del 1867 (una legge britannica) che prevedeva che nel Senato del Dominion potessero sedere solo uomini, e, alla negativa risposta, adivano il Comitato Giudiziario del Consiglio Privato, che si esprimeva così nel 1929¹⁰ “l’esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici è una reliquia di giorni più barbari dei nostri” e che la Costituzione era un “albero vivo”.

Sul valore della tradizione ha scritto la Corte Federale d’Appello del Settimo Circuito degli Stati Uniti, con decisione unanime del 7 settembre 2014¹¹, confermata dalla Corte Suprema: “La tradizione di per sé non ha un significato positivo o negativo. Vi sono buone tradizioni, cattive tradizioni messe alla berlina in famose opere letterarie come “Nella colonia penale” di Kafka...cattive tradizioni che sono realtà storiche come il cannibalismo, la legatura dei piedi, il suicidio rituale, e tradizioni che da un punto di vista dell’ordine pubblico non sono né buone né cattive (come giocare a dolcetto o scherzetto ad Halloween). La tradizione di per sé, perciò, non può essere una ragione legale per una discriminazione, senza considerazione per l’età della tradizione stessa. Holmes pensava che fosse rivoltante non avere una migliore ragione per sostenere una rule of law che il fatto che la stessa si era affermata al tempo di Enrico I V. Enrico IV (il Sovrano inglese, non quello francese, Holmes presumibilmente si stava riferendo al primo) morì nel 1413. La critica dell’omosessualità è molto più antica. Nel libro del Levitico, 18,22 leggiamo “tu non dovrai giacere con un uomo come con una donna: è un abominio”.

La vera ragione del diniego del matrimonio viene espressa da un altro grande giurista americano, giudice anziano della Corte suprema, Antonin Scalia, in una sua dissenting opinion “conservare il significato tradizionale del matrimonio è solo un modo più gentile di esprimere la disapprovazione morale dello stato delle coppie omosessuali”¹².

E le discriminazioni si combattono affermando, come quando la Corte Suprema degli Stati Uniti cancellò il divieto di matrimonio tra neri e bianchi¹³, che “Sotto la nostra Costituzione, la libertà di sposare o non sposare una persona di un’altra razza è immanente all’individuo, e non può essere violata dallo Stato” e ciò vale anche per l’orientamento sessuale. Mentre nella discussione del caso *Loving*¹⁴, il difensore dello Stato della Virginia usava argomenti non dissimili da quelli utilizzati da chi in Italia oggi si oppone ai matrimoni same-sex: “è mia convinzione che il matrimonio interraziale è decisamente sconsigliabile, che essi sono sbagliati perché contratti, frequentissimamente se non solamente, nelle circostanze odierne, da persone che hanno un’attitudine ribelle verso la società, odio di sé, tendenze nevrotiche, immaturità e altri fattori psicologici dannosi”. Anche oggi i matrimoni same-sex sono ritenuti - a torto - da alcuni espressione di un sentimento egoistico e anti-sociale da parte di persone di cui si vuole continuare ad accreditare l’inferiorità dello sviluppo psicologico.

Presso i romani, i plebei non potevano sposare i patrizi, come segno più evidente della loro inferiorità¹⁵. Quando il divieto fu abrogato dalla cosiddetta *Lex Canuleja* del 445 a.C., uno degli oppositori della legge così ebbe a pronunziarsi: «Quale altro scopo, infatti, avevano i matrimoni misti se non la diffusione di accoppiamenti fra plebe e patrizi, quasi a somiglianza delle bestie selvagge?» (Livio, *Ab Urbe Condita*, I V, 1)

Siamo del resto abituati ai paragoni oltraggiosi tra il matrimonio egualitario e riferimenti a matrimoni tra uomini e animali. Sono argomenti antichi, che vengono tirati fuori ogni volta che vi è da giustificare un divieto sacrale fatto per colpire un gruppo sociale minoritario o impopolare.

H

Il disegno di legge qui in esame si propone di riconoscere i legittimi matrimoni di coppie omosessuali contratti all'estero come unioni civili in Italia. Non sussiste alcuna ragione per operare una simile odiosa discriminazione, fondata solo sull'orientamento sessuale delle sue vittime, nei confronti di coppie, anche straniere, che si trovino a dovere trasferire la loro residenza nel nostro Paese.

Se hanno contratto un matrimonio valido, in un paese a noi legato da una stretta comunanza culturale e dalla appartenenza allo stesso gruppo di Stati, ad esempio membri fondatori dell'Unione europea, questo non può essere degradato a un matrimonio di serie B in Italia. Tale modo di procedere è a nostro avviso in diretto contrasto con il diritto fondamentale riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea di circolare liberamente tra i suoi Stati membri, diritto fondamentale che viene sicuramente inciso se questi cittadini, nello stabilirsi in Italia, perdono un tratto così distintivo della loro identità personale come quello di essere coniugati.

I

Accanto ai matrimoni fantasma esistono i figli fantasma.

Il disegno di legge in discussione nulla prevede in ordine al necessario automatico riconoscimento della filiazione delle coppie dello stesso sesso derivanti, in primo luogo, da adozione congiunta, legalmente effettuata all'estero, di un minore; in secondo luogo, della adozione del figlio biologico o del figlio adottivo dell'altro partner, o di ciascuno dei due partner in modo incrociato, egualmente avvenuta all'estero, con legale provvedimento, e con effetti pieni legittimanti; in terzo luogo, nel caso in cui i bambini sono iscritti nel proprio atto di nascita, in conformità della legge del luogo di nascita, come figli di due genitori dello stesso sesso, tipicamente in applicazione della presunzione di comaternità¹⁶ vigente in alcuni paesi, ovvero della applicazione del principio di genitorialità intenzionale¹⁷ nella riproduzione assistita e parliamo, tipicamente, delle coppie di donne che ricorrono alla fecondazione eterologa e che dichiarano entrambe di volere che il bambino, frutto di questa gestazione sia considerato loro figlio comune; infine di quei figli generati mediante gestazione per altri e ai quali, secondo la recentissima giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che la Repubblica italiana non può ignorare, non possono essere privati dello stato di figli legalmente acquisito nei confronti dei loro genitori, come tali risultanti dall'atto di nascita¹⁸. Nel testo in esame, inoltre, è assente un principio normativo da inserire nel capo II del titolo IX del libro primo del codice civile, per cui l'orientamento sessuale in sé di un genitore non deve essere preso in considerazione dal giudice in ordine all'affidamento del minore e alla commisurazione del relativo diritto di visita. La nostra attività professionale ci insegna che l'omosessualità del/della coniuge o genitore è brandita come un'arma e conduce i giudici a costose e lunghe CTU o a indagini dei servizi sociali, perché una persona omosessuale è un genitore sempre sospetto.

Parte Seconda. Osservazioni di carattere particolare

A

L'unione civile che il disegno di legge in esame intende istituire è riservata alle coppie omosessuali, e viene costituita mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile. Del tutto opportuna la previsione di cause impeditive a pena di nullità, ma la normativa è assolutamente carente per quanto concerne le cause di annullabilità (errore, violenza, il timore di eccezionale gravità), nonché in ordine alla causa di nullità del vincolo dipendente dalla simulazione, incluse le norme che prevedono la sanatoria di tali vizi, in ordine alle quali è assolutamente necessario operare un rinvio alla disciplina del matrimonio civile.

B

Il disegno di legge, altresì, appare gravemente carente quanto alla disciplina dello scioglimento, che, innanzitutto, non prevede la morte del partner e, in secondo luogo, non prevede alcuna disposizione in caso di ritorno dell'assente o della persona presuntivamente dichiarata morta, disposizioni codicistiche per le quali è altresì opportuno un idoneo rinvio. In terzo luogo opera erroneamente un rinvio all'articolo 6 sei al Capo V del Titolo sesto del libro I del codice civile, laddove solo le disposizioni di cui all'articolo 149 comma uno, all'articolo 150 comma due sembrano applicabili alla

specificità dell'Istituto. Infatti le disposizioni di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile formano oggi il Capo II del titolo nono del libro I del codice civile, mentre la rigorosa formalità dell'atto di costituzione di una unione civile rende dubbia la applicabilità della riconciliazione che già è fonte di notevoli incertezze nei confronti dei terzi per quanto riguarda il matrimonio. La disposizione dell'articolo 6 comma uno sembra postulare che sia sufficiente la decisione unilaterale, in diritto meglio denominata recesso, per sciogliere l'unione civile: il che rende dubbia la applicazione dell'articolo 151 del medesimo codice, che presuppone la intervenuta sussistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare nocimento alla educazione della prole. Altrettanto dicasi dell'istituto dell'addebito della separazione previsto dall'articolo 151 comma due. Altresì non pare opportuno il rinvio all'articolo 150 del codice civile in quanto, nel caso di che trattasi, si opera uno scioglimento del rapporto e non una sua sospensione, come nel caso della separazione personale dei coniugi. Devono sostituirsi ai rinvii alla disciplina della separazione piuttosto rinvii alla legge 1 dicembre 1970 numero 898 sullo scioglimento del matrimonio. Infatti l'Istituto di cui all'articolo 6 comma uno mira non a una sospensione temporanea, ma alla cessazione dell'unione civile, per cui non ha senso richiamare le norme sulla separazione contenute nel codice civile. In particolare andrebbero richiamati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 10, in quest'ultimo precisando che le annotazioni e le ulteriori incombenze vanno effettuate nello speciale registro istituito dalla proposta in esame; da 12 bis a 12 sexies della medesima legge 898, oltre al Capo secondo del Titolo nono del libro primo del codice civile, nuova sezione in cui oggi sono contenute le disposizioni relative ai figli in caso di separazione nullità e scioglimento del matrimonio, che devono essere rese applicabili anche nel caso unione civile.

C

Al di là di queste osservazioni centrate sul testo base in esame dovrebbero essere apportate modifiche al linguaggio tecnico-giuridico utilizzato nel testo: così all'articolo 1 comma uno le parole “quando dichiarano di voler fondare” dovrebbero essere sostituite dalla corretta espressione “mediante dichiarazione costitutiva di”. All'articolo 1 comma due l'espressione “uffici del registro”, di sapore vagamente tributario, dovrebbe essere sostituita con l'espressione “uffici di stato civile”; l'ultima frase del comma due duplica inutilmente la previsione del comma tre dell'articolo 2 in combinato disposto con la lettera a) contenuta nel medesimo comma due. Pertanto l'espressione “non può contrarre un'unione civile pena la nullità dell'atto -rectius: a pena di nullità dell'atto- chi è vincolato dal matrimonio o dall'unione civile” dovrebbe essere eliminata in quanto inutile duplicazione.

Alle lettere c) e d) del comma due dell'articolo 1 l'espressione “certificazione dello stato di parte della unione civile” è erronea. Si certifica uno stato esistente. Nel caso di specie è evidente che il legislatore vuole sospendere la celebrazione dell'unione civile stessa pertanto le espressioni utilizzate dovrebbero essere sostituite dall'espressione “la costituzione dell'unione”. Sull'articolo 3 comma uno sono state effettuate deduzioni nella Parte Prima, § E.

Quanto all'articolo 4 comma due del disegno di legge, si osserva che esso si limita a stabilire che il soggetto legato al defunto da unione civile sia suo erede legittimo, nella stessa misura in cui lo è il coniuge (successione legittima). La norma è palesemente discriminatoria nella parte in cui non prevede che “nel Capo X del titolo primo del libro secondo sui diritti dei legittimari spettano i medesimi diritti del coniuge anche alla parte legata al punto da un'unione civile”. Non si vede perché escludere la qualità di legittimario ai partner di una unione civile (successione necessaria). Il testo appare inutilmente appesantito dalla costante ripetizione della espressione “tra persone dello stesso sesso” dopo la locuzione “unioni civili”. Che l'espressione in questione, sia contenuta nella rubrica dell'articolo 1 e nel comma uno dell'articolo uno del testo unificato, è di per sé sufficiente a esplicitare la volontà del legislatore che le unioni civili siano Istituto riservato a coppie dello stesso sesso.

D

Quanto all'art 7 del testo in esame, contenente delega al governo, si osserva in primo luogo che sarebbe opportuno modificare la dizione “diritto privato internazionale” alla lettera d), nella precisa espressione “diritto internazionale privato”. Alla medesima lettera d) dovrebbe essere aggiunta l'espressione “e il riconoscimento delle adozioni di coppie dello stesso sesso, che abbiano contratto matrimoni o unioni civili, perfezionate all'estero”. Tanto perché numerose coppie,

hanno già contratto unioni civili o matrimoni all'estero e hanno adottato, nel caso di coppie lesbiche l'una il figlio biologico dell'altra, figlio desiderato e ottenuto nell'ambito del loro progetto di coppia, e da loro insieme allevato sin dalla nascita.

Il testo appare carente, inoltre, di una previsione di delega con riferimento ai rapporti patrimoniali, per esempio mediante rinvio alla pertinente disciplina dei rapporti tra i coniugi.

AIAF - Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori

Osservazioni dell'AIAF allo "Schema di testo unificato corretto proposto dalla relatrice per i disegni di legge nn. 14 e connessi"

Si osserva in via preliminare che non si intende entrare nel merito della politica legislativa che ha suggerito il testo unificato che si esamina, anche perché dati i termini ristretti di questa pur apprezzata convocazione, non vi è stato il tempo di consultarsi in merito con gli Organi Istituzionali dell'Associazione, ma si ritiene, sempre in via preliminare porre all'attenzione della Commissione un profilo di incostituzionalità del Titolo I ex art. 3 Cost..

Il testo unificato, infatti, applica all'"unione civile tra persone dello stesso sesso" tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio (art. 3 n. 1), nonché quelle relative alla successione (art. 4 n. 2) e, infine, quelle relative alla separazione e al divorzio (art. 6 n. 2).

Appare esservi disparità di trattamento, contraria all'art. 3 della Cost. quantomeno per l'accesso alla dichiarazione di unione civile (nel matrimonio vi sono diverse formalità da adempiere, tra cui quella delle "pubblicazioni" etc.), e per lo scioglimento dell'unione (nel matrimonio con i procedimenti di separazione e divorzio, nell'unione civile "per comune accordo o per decisione unilaterale").

Sembra quasi che si voglia adottare un diverso approccio nominalistico, per non chiamare "matrimonio" l'unione tra persone dello stesso sesso, ma giuridicamente sembrerebbe più coerente abbandonare detto approccio.

Inoltre si ritiene di rappresentare che unificare in una stessa legge le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze non appare giustificato sistematicamente.

Infatti nessuna legge europea disciplina insieme i due istituti.

La questione urgente, per la quale il parlamento è stato più volte invitato (sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione) a provvedere "con la massima sollecitudine" è quella delle Unioni Civili; per le convivenze il parlamento è libero di "valutare se e come procedere".

Del resto l'evoluzione della giurisprudenza potrebbe portare a ritenere valido il matrimonio contratto da persone di sesso diverso, quando una delle due è soggetta alla rettificazione di sesso.

* * *

Se si vuole seguire il modello tedesco non estendendo l'istituto del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, creando un istituto distinto, allora sarebbe più opportuno ed immune da censure anche costituzionali ricalcarlo integralmente.

* * *

TITOLO I DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 E' inutile prevedere, come risulta dal terzo alinea dell'art. 2, che non può contrarre un'unione civile chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile, posto che subito dopo vengono elencate le cause impeditive, per cui questo capoverso può essere eliso apparendo del tutto ridondante.

Quanto all'autorizzazione per i minori di età (art. 2 lettera b), sembra preferibile non prevederla affatto.

Art. 1 comma 4 Quali sono i figli della unione civile, se le persone che si uniscono non possono accedere all'adozione, né alla procreazione eterologa, visto che è permessa solo a persone di sesso diverso?

Pertanto va eliso nell'ultimo capoverso il riferimento a "di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e va così riproposto: "L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile e della loro residenza".

* * *

Art.2 Anche nel modello tedesco la celebrazione di una unione civile incide sulla parentela e sulla affinità e si può scegliere un cognome comune.

L'obbligatorietà prevista all'art.2 ("stabiliscono"), che introduce l'art. 143 bis 1, non può essere condivisa; tra l'altro è difforme dalla previsione di cui all'art. 143 bis c.c., che prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito.

Nella formulazione dell'art. 143 bis 1, per un evidente refuso, si menziona 2 volte il "cognome della famiglia", è più coerente con il testo sostituire il sostantivo "famiglia" con quello "unione".

Inoltre, laddove si parla di "stato vedovile", appare più corretto elidere la locuzione "durante lo stato vedovile", talché il significato rimarrebbe uguale, senza parlare di vedovanza che, allo stato della legislazione, è correlata al matrimonio.

* * *

Nel modello tedesco si prevede che il contraente possa godere della pensione di reversibilità, mentre nulla si dice al proposito nel disegno di legge.

* * *

Art. 3 Bisogna quantomeno aggiungere al primo comma "in quanto compatibili" e, se si vuole escludere l'adozione, bisogna senz'altro ammettere l'adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83 e successive modificazioni.

* * *

Art. 6 Il riferimento generico contenuto nell'articolo alle disposizioni di cui al Capo V Titolo VI del Libro Primo del Codice Civile è fonte di equivoci, perché in tale capo si regola la separazione e il divorzio, istituti che, come precisato in esordio, appaiono esclusi dalla applicabilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che possono, invece, essere sciolte per recesso unilaterale.

* * *

TITOLO II DELLA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Art. 14 Per quanto riguarda la disciplina delle convivenze, l'articolo individua l'oggetto del contratto senza specificare la natura del rapporto, né l'appartenenza ai diversi generi, il che rende tale strumento contrattuale accessibile a tutti.

Ma, allora, perché deve restare il divieto dei patti prematrimoniali, in relazione al matrimonio? Si crea un'evidente disparità di trattamento.

Art. 14 comma 3 La necessità, poi, che il contratto di convivenza sia ricevuto da un notaio non trova alcuna giustificazione; tale disposizione è contraddetta clamorosamente dalla Legge 10/11/2014 n. 162 che prevede nei procedimenti di "negoziazione assistita" per le separazioni e divorzi (o modifiche) il diritto per l'avvocato (o gli avvocati) di autenticare le sottoscrizioni dell'atto di negoziazione; l'avvocato, inoltre, entro 10 dal nulla osta o dalla validazione dell'accordo di negoziazione da parte della Procura della Repubblica deve trasmettere copia dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

Perché, allora, l'art. 14 comma 3 prevede che sia solo il notaio a redigere l'atto o ad autenticarne le sottoscrizioni?

Non va, inoltre, dimenticato che tale limitazione professionale a ricevere l'atto è, altresì, contraddetta dall'attribuzione agli avvocati della potestà di autenticare le copie dei provvedimenti giudiziari, come previsto dalle norme sul processo telematico ormai consolidate.

E' inaccettabile che, per un accordo di convivenza, sia riservata solo ai notai la possibilità – facoltà di recepirli, dato che agli avvocati è consentito recepire atti di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Se, per separarsi o divorziare, l'avvocato può autenticare e certificare l'atto di negoziazione, perché non può farlo per un atto di minor rilevanza sociale?

Quanto alla puntuale analisi dei singoli articoli, si condividono le osservazioni della dott.ssa Servetti e, in particolare, all'art. 11, che appare lesivo dei diritti dei “figli comuni minori”, laddove prevede il “diritto di abitazione” a favore dell'altro convivente per un tempo limitato alla durata della “convivenza di fatto”, non regolamentando, appunto i diritti dei figli stessi; è pur vero che i “figli comuni minori” potrebbero concorrere nella successione con altri figli del convivente defunto, ma, allora, bisognerebbe specificare, nello stesso art. 11, che, laddove non vi siano altri figli non della coppia convivente, il “diritto di abitazione” per il convivente sopravvissuto si estende fino alla raggiunta indipendenza economica dei “figli minori comuni” e, così, all'art. 13 si dovrebbe prevedere un diritto al mantenimento e non solo agli alimenti.

Infine, per lo scioglimento delle unioni civili e per la risoluzione del contratto di convivenza, appare sistematico e coerente con la Legge 162/2014 prevedere l'istituto della negoziazione assistita.

Circolo Pink glbte - Verona

Prima di entrare nel merito della proposta di legge succitata ci sembra corretto fare una premessa che esprime le nostre posizioni sulle convivenze in generale. Noi pensiamo che tutte le convivenze consolidate debbano essere riconosciute in sede amministrativa, a prescindere dal sesso e orientamento sessuale dei/delle conviventi, per quanto riguarda: l'assistenza in caso di malattia e ricovero, l'assistenza sanitaria e penitenziaria, in materia di salute e per il caso di morte, per quanto riguarda il diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione e l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L'estensione dei diritti dovrebbe valere sia nel caso di convivenze tra persone imparentate tra loro - non capiamo ad esempio quanto specificato nell'art. 1, comma 2, punto d, riguardante la convivenza tra zio e nipote o zia e nipote - che nel caso di amici/amiche che vivono insieme da tot anni, a prescindere dal fatto di costituire una coppia.

In merito alla proposta di cui oggi si parla, le unioni civili dovrebbero comunque essere riconosciute anche per le coppie eterosessuali.

Inoltre ci sembra che l'impianto generale della proposta di legge e vari articoli specifici risentano del “bisogno” di normare le relazioni e i rapporti affettivi e sociali, non tenendo conto dell'infinita varietà dei modi di amare, convivere, intendere gli stessi rapporti.

Ad esempio, nell'art. 1, comma 2, punto a, la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, è tra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili. Su questo punto va specificato che, in caso di divorzio, l'iscrizione va accettata.

Sulla disciplina delle convivenze: Perché i soggetti devono essere conviventi stabilmente da almeno tre anni? Si chiede forse a due sposi di dimostrare che convivevano già da tot anni?

Le nostre osservazioni potrebbero essere anche più numerose ma crediamo che questa sintesi esprima il nostro pensiero politico.

Genitori LGBT con figli e figlie da precedenti relazioni eterosessuali

Intervento scritto per audizione al Senato della Repubblica sulla discussione su Proposta di Legge per Unioni Civili Cirinnà

Rete Genitori Rainbow è una associazione di volontariato il cui scopo è fornire supporto e sostegno alle persone che hanno preso consapevolezza e accettato il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere solo dopo relazioni eterosessuali da cui sono scaturiti figli. Nella maggior parte dei casi ciò era avvenuto in un contesto di famiglia tradizionale costruita sul matrimonio.

Dalla ricerca Modi.di, condotta nel 2005 dal Ministero della Salute in collaborazione con Arcigay, risulta che sono almeno **100.000 i/le figli* con almeno un genitore omosessuale**, e nella stragrande maggioranza dei casi sono stati **concepiti in una relazione di tipo eterosessuale**. Secondo la stessa ricerca il 20,5% delle lesbiche di oltre i 40 anni, e il 17,7 dei gay italiani, ha almeno un figlio. Possiamo ragionevolmente supporre che questi dati non tengano conto delle tante persone omosessuali che non arriveranno mai all'accettazione di sé e al definirsi consapevolmente omosessuali. Inoltre è da sottolineare il dato diffuso dall'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Avvocati Matrimonialisti, secondo cui l'11% delle separazioni giudiziali è a causa omosessuale. Anche la **genitorialità transessuale** è un fenomeno di cui tener conto: recentemente il settimanale "l'Espresso", in una indagine sulla transessualità, riportava che alle strutture socio-sanitarie abilitate all'iter di transizione accedono in buona parte "padri di famiglia". Ciò nonostante, si tratta di una realtà per lo più ignorata: ancora nel 2012, l'indagine ISTAT "La popolazione omosessuale nella società italiana", alla domanda su quali fossero le figure a conoscenza dell'omosessualità dell'intervistato, non contemplava, tra le possibili risposte, il *coming out* con i/le propri* figli*.

I vissuti personali di chi si avvicina a Rete Genitori Rainbow, o di chi fa parte dell'Associazione prestando la propria opera di volontariato, sono molto diversi tra loro ma accomunati da una scoperta e presa di coscienza tardiva del proprio orientamento sessuale o identità di genere. Tale tardiva accettazione dipende in grande prevalenza da un contesto sociale e culturale fortemente eteronormato. In Italia in modo particolare - un paese da questo punto di vista in ritardo di anni, se non di decenni, rispetto al contesto generale europeo-occidentale - sembra che l'unica forma concepibile dell'essere famiglia sia quella della relazione di coppia eterosessuale. Di conseguenza sembra che l'aspirazione alla genitorialità possa essere soddisfatta esclusivamente all'interno della famiglia tradizionale, in cui i ruoli maschile e femminile risultano fortemente stereotipati.

Su determinate persone l'enorme pressione esercitata dall'eteronormatività - nei contesti familiare, educativa, sociale e culturale - comporta la scelta di un percorso di vita in contrasto con il proprio reale orientamento/identità. Queste stesse persone, una volta trovata la forza di accettarsi quali gay, lesbiche o persone trans, spesso vanno verso la costruzione di una nuova vita, sono portate quindi a sperimentare un cambiamento radicale che spesso passa attraverso la separazione dal precedente partner eterosessuale.

Se in una prima parte della loro esistenza hanno vissuto all'interno dell'unico tipo di famiglia previsto e tollerato dalla società, dalla cultura dominante e, non da ultime, dalle leggi di questo

paese, in una seconda parte entrano in una realtà che in molti casi non coincide con il modello della famiglia nucleare, anche di tipo omosessuale.

Come genitori LBGT con figli da relazioni eterosessuali, come persone che hanno sperimentato entrambe le condizioni, personali e sociali, **possiamo testimoniare con piena cognizione di causa l'eguaglianza assoluta delle unioni affettive etero e omosessuali**, senza distinguo di alcun tipo, senza se e senza ma. Affermiamo con forza che esse necessitano di pari trattamento da parte della legislazione vigente. Per tale ragione Rete Genitori Rainbow ritiene che l'unico strumento in grado

di garantire tale eguaglianza sia l'estensione del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Il matrimonio egualitario rappresenta il solo riconoscimento giuridico e sociale possibile della piena dignità delle persone omosessuali, delle loro unioni e della loro legittima aspirazione alla genitorialità.

Non è tuttavia sufficiente. Chi esce da una relazione eterosessuale con figli intraprende il più delle volte una vita da genitore *single*, più o meno durevole, anche perché talvolta le persone scelgono di non convivere, quanto meno in una prima fase, con il/la nuov* compagn* dello stesso sesso. Questi ultimi, inoltre, entrano in un rapporto, di presenza e affettivo, con i figli del partner avuti dalla relazione eterosessuale, rivestendo in molti casi un ruolo di fatto genitoriale. Le persone transessuali, inoltre, non potendo nascondere il loro adeguamento esteriore al genere identitario, sono ulteriormente oggetto di pressione perché spesso isolate dalla famiglia di origine e, alla fine del matrimonio eterosessuale, sono impossibilitate a mantenere un rapporto con i/le figli* a causa del rifiuto nei confronti del loro percorso di transizione da un genere all'altro. I/le trans spesso perdono il lavoro o rischiano di perderlo. Queste situazioni costituiscono vere e proprie emergenze che la società e lo Stato non riconoscono e non tutelano. Ci sono poi situazioni in cui le persone transessuali si dichiarano in famiglia ma vengono accettate nella loro nuova identità di genere dal partner, che continua quindi a voler mantenere in piedi il rapporto di coppia. Le persone trans sono in questi casi supportate dal loro partner eterosessuale nel percorso di transizione. In questi casi il grave problema consiste nel mancato riconoscimento del vincolo giuridico del matrimonio in caso di completamento del percorso di transizione con il cambio di sesso anagrafico, come è già accaduto in diverse occasioni, visto che la legislazione italiana non prevede che due persone dello stesso sesso possano essere unite in matrimonio.

Il matrimonio dovrebbe essere un contratto teso a tutelare le persone che condividono una esperienza e un progetto di vita, assumendo doveri e acquisendo diritti. Aldilà del matrimonio, il **riconoscimento delle responsabilità genitoriali delle coppie omosessuali o di ulteriori forme di co-genitorialità** è essenziale affinché si tutelino i legami affettivi e genitoriali che sono oggi sempre più diffusi nella nostra società e che non ci si può ostinare a non riconoscere. La presa coscienza del fenomeno dell'omogenitorialità in Italia rappresenta a nostro avviso un punto di partenza fondamentale per dare forza alle battaglie di tutti, non solo del mondo LGBT.

Siamo convinte e convinti che sia necessario ripartire dai fenomeni comunemente e variamente associati al luogo comune della "crisi della famiglia e del matrimonio" (separazioni, divorzi, famiglie ricostituite e allargate) al fine di ripensare in maniera profonda il concetto di famiglia e l'istituto matrimoniale tradizionale, che non rispondono più in maniera adeguata a ciò che le famiglie sono diventate al giorno d'oggi. **Auspichiamo pertanto una profonda revisione del diritto di famiglia vigente**, perché l'Italia del 2015 non è più l'Italia del 1975, e perché la cosiddetta "crisi della famiglia" deriva anche dall'incapacità del legislatore di adeguarsi alle trasformazioni della società, smettendo in tal modo di regolare e tutelare in maniera soddisfacente le

plurime articolazioni che le forme elementari del vivere associato assumono al giorno d'oggi. La famiglia naturale non esiste, come la sociologia e l'antropologia hanno largamente dimostrato; la famiglia non è in crisi: è solo cambiata.

Nell'immaginario collettivo, così come negli stereotipi tradizionali, più o meno intrisi di omofobia, il mondo LGBT è un mondo a parte: il popolo dei *Pride*, dei ricchi creativi, degli attori, degli intellettuali, ecc. Il mondo reale è ben diverso, e i "genitori rainbow" ne sono la prova lampante. Proprio il nostro essere madri e padri omosessuali e transessuali ci porta ad interagire in maniera profonda con larga parte della società, che si presume dominata dalla "normalità" eterosessuale. Siamo profondamente immersi, per via delle relazioni che nascono a partire dai nostri figli, dalle

nostre figlie, e dai nostri e dalle nostre ex-partner, nel tessuto sociale di questo paese, e vogliamo essere riconosciuti a pieno titolo nei nostri diritti.

I Ken ONLUS

Relazione commissione giustizia senato su unioni civili

Quali fini si propone una legge che riguardi le coppie formate da persone dello stesso sesso?

1. dare pari diritti, pari dignità e uguaglianza a tutte le coppie, consentendo la parità di accesso agli istituti giuridici
2. Dare risposte ad esigenze pratiche, conferire dignità alla persona come soggetto di diritto e soggetto a dovere di uno Stato moderno che fonda la propria esistenza sullo Stato di Diritto. Pertanto tale conferimento non solo colma una lacuna giurisprudenziale inaccettabile e dannosa, ma realizza uno schema giurisprudenziale che conferisce certezze e limiti cui il cittadino e la cittadina, in caso di necessità possa fare riferimento per non vedere lesi i propri interessi personali e (in caso di interessi collettivi) interessi sociali. Tra essi in primo luogo la Dignità che riguarda, negli Stati in cui v'è assenza di Diritto, l' invisibilità della condizione della persona sia nella forma singola che in forma di coppia con medesimo orientamento affettivo e sessuale. Segnaliamo i Diritti dei figli delle coppie con medesimo orientamento affettivo e sessuale, ad oggi sprovvisti di una griglia di Diritti fondamentali a loro negati per una opinione personale o per un pregiudizio etico.

Tale circostanza rende il nostro Paese ingiusto verso le persone che, in assenza di norme di Diritto possano vedere affidate le proprie certezze ad una valutazione personale di un giudice monocratico, che si trova a dover dirimere *vacatio legis*, attraverso sentenze e controversie giurisdizionali, indispensabili per andare verso la parità: ad esempio servizi sociali, permessi familiari, eredità, reversibilità della pensione, congedi, accesso a strutture sanitarie etc.

Quella fondamentale esigenza di pari dignità e pari diritti si risolve solo con l'apertura di un istituto giuridico ugualitario e formalmente non discriminatorio perché Istituto giuridico che disciplina la relazione tra coniugi. Questa apertura darebbe a tutte le coppie la libertà di scegliere se sposarsi o meno e rafforzerebbe sotto più punti di vista lo stesso istituto matrimoniale, che si vedrebbe ampliato e necessariamente aggiornato rimuovendo le residue differenze tra uomo e donna che ancora mantiene.

Tale dispositivo normativo lascerebbe inalterata l'esigenza di una disciplina minima per le unioni di fatto, che indipendentemente dall'orientamento sessuale o affettivo delle persone, possa garantire la tutela della soggettività della convivenza maggiormente esposto o esposta a discriminazione, sopruso o violenza.

Nel caso di unioni paritarie tra cittadini italiani, esse garantirebbero una effettiva parità di trattamento in particolare, relativamente al punto 2, è opportuno ricordare che bisogna prevedere, laddove necessario, gli stanziamenti idonei a sostanzare i diritti che hanno risvolti patrimoniali (tasse successorie, reversibilità, etc.)

Opportuno e rispondente alla mutata realtà sociale ci sembra poi la previsione del DDL Cirinnà di forme più leggere di patti di unione e la garanzia di un minimo di diritti alle coppie di fatto sia eterosessuali che omosessuali. Si tratta di Strumenti moderni atti ad offrire tutele alle persone e alle coppie garantendo al contempo più ampie libertà di scelta nell'ottica del pluralismo degli istituti, dell'autodeterminazione delle scelte affettive e familiari. Lo Stato deve considerare le proprie

cittadine e cittadini adulti come soggetti responsabili e di diritto, attraverso una lettura della società monitorata dagli organi dello Stato (ISTAT) che fotografano un quadro snello e flessibile della società a cui non corrispondono norme adeguate. Questi strumenti, dove già sperimentati come in Francia o nei Paesi Bassi si sono rivelati idonei anche a garantire un sostegno alla natalità e alla tutela dell'infanzia.

Un discorso ulteriore va fatto in merito alla genitorialità.

Le coppie omosessuali, che in questi anni si sono lasciate studiare e monitorare in ogni parte del mondo, si sono dimostrate del tutto idonee a crescere ed educare i propri figli. Devono essere rafforzati gli Istituti posti alla vigilanza e protezione dell'infanzia come gli Uffici dei Garanti dell'Infanzia e dell'adolescenza, i tribunali per i minori e devono essere finanziate le azioni di sostegno dello stato sociale degli enti locali in cui la condizione dell'infanzia è esposta a rischi come la povertà, violenza, evasione dall'obbligo scolastico e criminalità organizzata.

L'unico modo di tutelare realmente i figli di ogni coppia è riconoscere la realtà delle loro famiglie, senza pregiudizi ideologici, anche sul piano giuridico e offrire loro il supporto necessario ad una cultura delle differenze e anti discriminatoria.

Alla luce di ciò appare certamente ingiustificata la permanenza di una discriminazione nell'accesso alla pma per le coppie di donne e le donne single, così come l'esclusione delle coppie omosessuali dall'adozione. Mentre sono assolutamente indispensabili il riconoscimento delle adozioni dei figli del partner, il riconoscimento dei certificati di nascita esteri che includono già entrambi i genitori dello stesso sesso, la possibilità di registrazione anche in Italia come figli di entrambi i genitori omosessuali per i bambini nati all'interno della coppia e norme transitorie che aiutino a gestire e a risolvere le tante questioni pendenti e incerte maturate negli anni passati di vuoto e incertezza legislativa.

AUDIZIONI DEL 19 FEBBRAIO 2015

Associazione nonni 2.0

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze **LE NOSTRE OSSERVAZIONI**

Abbiamo letto con molta attenzione il testo per il quale siamo stati cortesemente invitati ad esprimere un parere a nome della nostra Associazione.

L'istituto del matrimonio affonda le sue radici nel diritto naturale e Modestino, grande giurista del terzo secolo dopo Cristo ne dà una definizione perfetta:

"nuptiae sunt connunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio".

La nostra Costituzione all'art. 29 non fa che riprenderne l'essenza, quando ci dice che *"riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio..."* Ciò ci conferma che l'istituto familiare nascente dal matrimonio fra un uomo e una donna è pregiuridico, cioè sussistente con queste sue proprie caratteristiche a prescindere da qualsivoglia intervento del legislatore. Da qui deriva che

ogni altro tipo di "famiglia" non ha spazio di vita nel nostro ordinamento.

Ma andiamo con ordine e percorriamo il testo prospettato.

Titolo I

Unioni Civili

Appare qui evidente e cogente una osservazione: le *Unioni civili* fra persone dello stesso sesso sono equiparate, a tutti gli effetti tranne che a uno, alla famiglia naturale e ciò non solo indirettamente, ma anche in modo esplicito. L'equivalenza la si evince immediatamente dalla lettura degli artt.: 1 (ufficiale di stato civile), 2 (art. 86 c.c. cognome), 5 (assistenza sanitaria e penitenziaria), articoli che richiamano norme espressamente riservate al matrimonio civile e, soprattutto dall'art.3, nel quale e si dichiara che *"ad ogni effetto, all'unione si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio"* (tranne quelle relative all'adozione).

Nella sostanza il DDL utilizzando una perifrasi -"unione civile" (significante) applica la normativa che altro non è che l'istituto del matrimonio (significato), incorrendo in una operazione di manipolazione e strumentalizzazione più volte denunciata nei secoli da chi interpreta il diritto. La proposta di legge giocando in evidente mala fede, scinde il *significato* dal *significante*, reintroducendo nella norma e nella sua interpretazione il formalismo nominalistico, per tentare di aggirare l'art. 29 Cost. e la natura dell'istituto del matrimonio che è un istituto di diritto privato a rilevanza pubblica perché potenzialmente "generatore" di un soggetto (minore) bisognoso di una tutela forte e quindi pubblica.

Mentre le norme sul matrimonio nascono per la finalità di tutelare una struttura naturale in funzione della crescita dei figli, nella proposta in esame l'interesse del minore è quello meno considerato.

A questi punti non resta che ricordare che la Corte costituzionale chiamata a verificare la legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117 Cost. - della disciplina del matrimonio civile, nella parte in cui, sistematicamente interpretata non consente, a persone di orientamento omosessuale di poter contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, con sentenza n° 138 del 2010 ha dichiarato la questione *inammissibile*, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma e *non fondata* in riferimento agli articoli 3 e 29.

La sintesi di tale sentenza, riportata dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri recita testualmente:

"l'art. 29 della Costituzione dispone che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, con l'espressione "società naturale" si riconoscono alla famiglia contemplata dalla norma diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere.

Tali concetti di famiglia e di matrimonio hanno natura di principi costituzionali, come tali vanno interpretati, tenendo sì conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della società, ma non anche modificando la relativa norma in modo da includere fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Il significato originario del precetto costituzionale non può essere modificato in via ermeneutica, perché si tratterebbe di procedere ad un'interpretazione creativa e non di una semplice rilettura del sistema. Al riguardo, infatti, "dai citati lavori preparatori la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito dell'Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta". Pertanto, a giudizio della Corte, i costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Specifica la Corte che lo stesso secondo comma del citato art. 29, affermando il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, intende attribuire alla donna pari dignità e diritti nel rapporto coniugale; "la giusta e doverosa tutela dei figli naturali (art. 30 Cost.) nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima e alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale".

Non sussiste neppure violazione dell'art. 3 Cost., sia perché la disciplina del matrimonio esclusivamente tra uomo e donna trova fondamento nell'art. 29 Cost., sia perché le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Inoltre, la disciplina sui diritti dei transessuali non può fungere da tertium comparationis nel presente giudizio di costituzionalità poiché si tratta di condizione non omogenea a quella degli omosessuali, costituendo, semmai, il diritto di sposarsi di coloro che hanno cambiato sesso, un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento."

Non dovremmo aggiungere altro, se non ricordare che la sentenza di cui sopra non è un unicum; infatti un'ulteriore conferma di questo inequivocabile indirizzo discende dalla lettura della più recente Sentenza n°170 del 2014 della stessa Corte che prevede lo scioglimento di un matrimonio per il sopravvenuto cambiamento di sesso di uno dei due coniugi.

Con tali decisioni la Corte ci conferma che, a Costituzione invariata, non è possibile l'introduzione nel nostro ordinamento di un matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Ad abundantiam citiamo la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione che respingendo il ricorso di una coppia di omosessuali che voleva contrarre matrimonio civile, ne ha escluso il diritto, confermando altresì la mancanza di violazione di qualsivoglia canone "antidiscriminatorio", anche in relazione a quanto disposto dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

Titolo II

Convivenze

Giudizio analogo, nella sostanza, si deve esprimere sulle *Convivenze* che, qualora le due persone coinvolte optino per la conclusione del c.d. "contratto di convivenza", danno luogo ad una aggregazione non molto dissimile a quella della famiglia, pur con minori doveri per i relativi componenti e quindi con minori responsabilità, rilevanza e peso sociale.

Un "matrimonio minore", ma pur sempre un matrimonio.

Seguendo questo schema lo Stato porrebbe in essere un atto giuridico a senso unico in quanto si assumerebbe delle obbligazioni nei confronti dei conviventi, mentre questi si farebbero carico di ben poche obbligazioni, ponendo in essere fra l'altro un modello che oseremmo definire diseducativo.

Stando così le cose, non possiamo non osservare come la proposta legislativa che ci viene sottoposta appaia nel suo complesso in contrasto con quanto esplicitamente e solennemente proclamato dall'art. 29 Cost. Come sopra detto, i padri fondatori della nostra Repubblica hanno voluto riferirsi solo a *quel tipo* di famiglia, non ad altre forme di aggregazione.

Il progetto di legge di cui stiamo parlando vorrebbe invece introdurre nel nostro ordinamento altre due forme di "famiglia", che, si ripete, la nostra Costituzione non ha preso in considerazione. Si ritiene opportuno aggiungere che quanto previsto dall'art. 29 non costituisce una espressione isolata e, per così dire, casuale.

Il contenuto espresso nella nostra Costituzione è stato proclamato anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che così si esprime: al punto 1 dell'articolo 16: *Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.* E al punto 3 specifica che tale famiglia ... è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato

E non solo: anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ribadisce lo stesso principio all'articolo 12 che così recita: *a partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia....*

In estrema sintesi, desideriamo ripetere in modo preoccupato e grave l'opinione che il testo che ci è stato sottoposto sia palesemente anticostituzionale e che la sua presentazione potrebbe essere presa in considerazione **solo previa una modifica sostanziale e formale dell'art. 29 della Costituzione.**

Senza questa modifica, verrebbe operata una forzatura che non potrebbe resistere al vaglio della Suprema Corte.

A parte le decisive osservazioni finora esposte, desideriamo anche sottolineare come non sarebbe nemmeno utile legiferare in materia, perché l'insieme delle norme civili, penali ed amministrative già esistenti nel nostro ordinamento giuridico permettono di tutelare efficacemente ed esaurientemente le persone che convivono, a prescindere dal loro orientamento sessuale.

Si veda in proposito quanto dettagliatamente descritto nel libro "*Certi diritti che le coppie di conviventi non sanno di avere*" edito nel marzo del 2013 dalla Casa Editrice Nuovi Equilibri.

Tuttalpiù, anziché costringere i "conviventi" a rincorrere norme sparse in diverse leggi e regolamenti, si potrebbe facilmente ordinarle in un Testo Unico.

Una soluzione di questo tipo permetterebbe di conseguire gli obiettivi di chi liberamente sceglie la convivenza, senza forzature nei confronti della nostra Carta Costituzionale.

ASSOCIAZIONE NONNI 2.0

Il presidente

Dott. Pierluigi Ramorino

Milano, 16 febbraio 2015

[Associazione nazionale famiglie numerose](#)

SENATO DELLA REPUBBLICA - 2^a COMMISSIONE GIUSTIZIA

19/02/2015 -

AUDIZIONE IN MERITO ALLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO
DALLA RE-LATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Abstract: 1. le dinamiche antropologiche primarie da cui nascono la famiglia ed il matrimonio, come alleanza tra non consanguinei, sono originali ed uniche; 2. Ogni tipo di unione o convivenza stabile basata su vincoli affettivi e mirante a stabilire tra i *partners* il *consortium omnis vitae* ha un carattere imitativo della famiglia naturale e del matrimonio che ne sancisce la nascita; 3. La disciplina delle unioni civili, delle coppie di fatto e dei contratti di convivenza istituisce nuove, e più o meno rudimentali, ma vere e proprie forme di matrimonio, che invadono il campo della disciplina costituzionale di cui all'art. 29 Cost.; 4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è un matrimonio, invade il campo normativo dell'art. 29 Cost. e viola il vincolo della etero-sessualità da esso previsto con il rinvio alla famiglia come società naturale; 5. L'orientamento sessuale, al pari della amicizia, degli affetti, della buona o cattiva educazione, per la sua estrema soggettività ed inafferrabilità, non dovrebbe avere rilevanza per il diritto; 6. Il DDL sulle unioni civili opera una rivoluzionaria riforma del diritto di famiglia, superiore a quella introdotta nel 1975 sulla spinta dei movimenti del '68, introducendo il matrimonio omosessuale (con le unioni civili) ed un matrimonetto a doppia velocità per le convivenze di fatto; 7. Nei contratti di convivenza si dà rilievo *tout court* matrimoniale al semplice fatto della convivenza *more uxorio*, tornando allo schema del diritto romano classico; 8. La disciplina dei contratti di convivenza ha carattere ibrido e richiama al matrimonio quanto ad impedimenti a contrarre, mentre privatizza la disciplina dei rapporti patrimoniali, consentendo alle parti di concordare i contributi di ciascuno alla vita in comune e gli effetti della futura separazione; di derogare al divieto di patti successori; 9. La nuova disciplina è ben lungi dal regolamentare i diritti civili dei singoli all'interno delle unioni e convivenze regolamentate, ma ne sancisce il carattere matrimoniale; 10. Accettare l'idea del carattere familiare e matrimoniale delle unioni tra persone dello stesso sesso implica necessariamente il cedimento alla necessità di riconfigurare legalmente il contenuto dei rapporti di filiazione e di genitorialità, introducendo elementi normativi non coerenti con la realtà naturale e, per ciò, incerti e confusivi; ciò comporta l'ampliamento dei concetti di genitorialità, di maternità, di filiazione, aprendo le porte al mercato degli uteri, degli ovuli, dei gameti, in una parola, della persona umana, riducendola ad oggetto e non più soggetto del diritto, introducendo la possibilità di nuove forme legalizzate di sfruttamento e di schiavitù; 11. La riforma, gravemente sospetta, sotto svariati profili, di incostituzionalità, appanna il valore simbolico di matrimonio e famiglia e la loro forza identificativa ed unitiva; annacqua e confonde i rapporti parentali e la loro forza e solidità, favorendo la disgregazione sociale, lo smarrimento e la confusione valoriale dei singoli, riducendone le energie e le possibilità di canalizzarle in progetti stabili e duraturi; assieme ad altri fattori, favorisce la progressiva solitudine e la fragilità delle persone, aumentandone le angosce e le paure ed aprendo le porte all'aumento delle situazioni di abbandono, delle nevrosi e delle depressioni di cui la comunità dovrà farsi carico.

I. Premesse

Matrimonio e famiglia scaturiscono da dinamiche naturali ed antropologiche necessarie e fondamentali, dotate di una normatività loro intrinseca, a partire dal divieto universale dell'incesto. E' nella famiglia e tramite la differenza sessuale che nel mondo degli uomini si passa dalla natura alla cultura. E' nella famiglia che si assumono i ruoli parentali, ossatura e linguaggio primario della società, ed è dal matrimonio esogamico (tra non consanguinei) che, a seguito del divieto dell'incesto, scaturiscono rapporti e si formano alleanze tra le famiglie, e la famiglia diviene una istituzione sociale. Il tutto ruota attorno al carattere generativo del matrimonio e della famiglia, dal quale prende senso. Per questo matrimonio e famiglia non possono non avere rilievo pubblico.

La differenza sessuale è fondamentale per la riproduzione umana, l'essere umano nasce dal rapporto tra un uomo ed una donna e la sua personalità si forma nelle dinamiche edipiche che presuppongono la differenza sessuale. Per questo si dice che il bambino ha bisogno di un papà e di una mamma attivi nei diversi ruoli da essi assegnati in natura.

L'uomo e la donna che vogliono stabilire tra loro una unione affettiva, una comunione materiale e spirituale di vita, instaurare tra loro un *consortium omnis vitae*, contraggono matrimonio. L'unione è, per sua natura, potenzialmente generativa, e questo è il nucleo essenziale del matrimonio e della

famiglia che su di esso si fonda, richiamata all'art. 29 della Costituzione, tra i cui caratteri minimi essenziali vi sono la esogamia, la monogamia, le eterosessualità, il consenso. La famiglia prevista e riconosciuta in Costituzione è solo quella che nasce dal matrimonio, ma la disciplina del matrimonio è rimessa al legislatore, nel rispetto dei predetti requisiti minimi.

L'attuale disciplina del matrimonio civile deriva dalla imitazione di quello canonico e cristiano, indissolubile, introdotta per la prima volta dopo l'Illuminismo da Napoleone. Con la separazione ed il di-vorzio e l'attuale giurisprudenza della Cassazione, per cui per sepa-rarsi basta volerlo indipendentemente da causa oggettive che ren-dano intollerabile la convivenza, si può dire che il ciclo vitale del matrimonio civile sia finito, con il suo fallimento. Si è, di fatto, tor-nati ad una concezione (civile) del matrimonio quale quella del di-ritto romano classico, per cui il matrimonio era costituito da un fatto oggettivo, la convivenza, ed uno soggettivo, l'*affectio maritalis*. Ciò che per noi si può riassumere nella espressione 'convivenza *more uxorio*'.

II. Unioni civili e convivenze di fatto.

Date queste premesse, ogni rapporto affettivo che voglia stabilire tra i *partners* una comunione spirituale e materiale di vita, il *consortium omnis vitae* di cui alla nota definizione di Modestino, implica un carattere necessariamente imitativo della famiglia natura-le, dal cui modello prende necessariamente senso.

Riconoscere questo carattere anche alle unioni tra persone dello stesso sesso implica il cedimento alla legittimità di forme di generatività compatibili con la natura essenzialmente e naturalmente sterile di tali unioni. Il riconoscimento del rilievo pubblico delle unioni tra persone dello stesso sesso implica, cioè, come corollario, la necessità di legittimare forme di genitorialità legale accessibili da parte delle coppie prive della possibilità di riprodursi. Ogni limite po-sto a tale espansione dei diritti delle coppie tra persone dello stesso sesso, una volta riconosciuta, è caratterizzato dalla contingenza ed è destinato a cedere sotto i colpi della giurisprudenza nazionale ed europea, aprendo ad esse le strade della adozione, della feconda-

zione eterologa, della c.d. gestazione di sostegno (leggasi utero in affitto), al mercato di ovuli e di gameti, che già informa di sé le cronache attuali, e la connessa mercificazione degli esseri umani.

L'orientamento sessuale, al pari di ogni manifestazione di affetto o di sentimenti, di buona o cattiva educazione, per la sua estrema soggettività ed inafferrabilità, in realtà non dovrebbe avere alcun rilievo per il diritto. Riconoscere un tale rilievo introduce nel diritto elementi di contraddizione, confusione ed incertezza che inevita-bilmente si riflettono sulla certezza del diritto, ma anche, sul piano del linguaggio, sulla possibilità di comprendere la realtà.

L'assenza di figure genitoriali di sesso diverso, di un padre e di una madre, è in sé un pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo del minore e, comunque, lo pone in serio oggettivo pericolo. Non si tratta di un pregiudizio ma di una consolidata evidenza scientifica (si veda, in proposito e da ultimo, il recente studio di D. Paul Collins, pubblicato sul numero di febbraio del British Journal of Medicine and Medical Resaearch).

Il linguaggio, anche giuridico, costruisce la realtà sociale, ma se non è coerente con le leggi fisiche e morali che regolano la realtà natu-rale fonda un edificio artificiale che non favorisce il pieno sviluppo della persona umana e la sua felicità ed è destinato, prima o poi, a collassare dall'interno. Apporre il crisma della legalità su istituti che vanno contro la realtà delle cose è come parlare un linguaggio non veritiero e come mettere ingannevoli segnali stradali su vie che portano al nulla od al precipizio.

Con il DDL in esame si compiono, sinteticamente, due operazioni, rientranti in un unico disegno, una profonda riforma del diritto ma-trimoniales e di famiglia, con la introduzione, sotto altro nome (u-nione civile) del matrimonio omosessuale e, con la disciplina delle convivenze di fatto, semplici e, per così dire, regolamentate (con appositi accordi patrimoniali chiamati 'patti di convivenza'), di nuove e diverse forme di matrimonio, senza riti, sulla falsariga di quello che era il matrimonio nel diritto romano classico. Una specie di *supermarket* nuziale nel quale ciascuno può trovare per l'unione

a cui decide di partecipare la forma che più gli aggrada.

Quanto alle unioni civili, che si tratti di matrimonio, nel senso 'tra-dizionale' del termine, lo attestano il richiamo, *tout court*, delle norme civilistiche in tema di impedimenti matrimoniali, la

scelta del regime patrimoniale della unione civile, la scelta del cognome di quella che viene definita 'famiglia', il richiamo della disciplina della separazione dei coniugi, l'equiparazione dello stato di componente la unione civile a quella di coniuge (deve ritenersi con l'acquisizione del relativo status anche in ordine ai rapporti di affinità insorgenti, ex art. 78 c.c., con i parenti del *partner*), l'estensione dei diritti successori.

Quanto alle convivenze di fatto, il loro carattere matrimoniale è intrinseco alla definizione che ne viene data all'art. 8, dove la espressione del consenso è, di fatto, rimessa alla iscrizione anagrafica. La semplice convivenza, *more uxorio*, acquisisce (limitato) rilievo giuridico, che può però divenire più intenso con la stipula di contratti di convivenza, con i quali le parti regolano la loro vita in comune e gli effetti dello scioglimento della convivenza, scelgono il regime patrimoniale, stipulano patti successori in deroga al relativo divieto di cui all'art. 458 c.c. . Ma, ancora una volta, sia nella convivenza di fatto che per la stipula dei patti è richiesta una particolare idoneità, ancora una volta con il richiamo al regime degli impedimenti del matrimonio civile. Anche con essi si sancisce quindi l'attivazione di una unione di tipo esogamico e monogamico (e quest'ultimo requisito si ritiene implichi il dovere di fedeltà dei *partners*, coerente con la assorbente totalità del legame matrimoniale), con legami di familiarità limitati, tuttavia, ai soli conviventi, che non si dice assumano vincoli (giuridici) di affinità con i parenti del convivente.

La stipula dei contratti di convivenza è una specificazione in parte privatizzata dei diritti e doveri matrimoniali. In assenza di tali accordi, è facile prevedere che la misura di diritti ed obblighi sarà rimessa alla determinazione giurisprudenziale per analogia al matrimonio ed alla famiglia.

Ci troviamo, quindi, in presenza di nuove forme, liquide e private, di matrimonio e di famiglia, che si affiancano a quella prevista dall'art. 29 della Costituzione, ne emulano ruoli e funzioni, ne invadono surretiziamente il campo, approfittando del fatto che, per lo Stato, come era nel diritto romano, la forma del matrimonio non deve essere necessariamente quella del matrimonio cristiano.

Con il DDL in esame si vuole, quindi, operare una rivoluzionaria riforma del diritto di famiglia, ancor più sconvolgente di quella realizzata nel 1975 (Legge 151) sulla spinta dei movimenti del '68. Con essa, si introduce nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale ed un matrimoniello a due velocità, liquido e privato, dove gli obblighi patrimoniali reciproci sono rimessi alla autodeterminazione dei *partners*, con pesanti ricadute sulla possibilità e sulla efficacia della tutela dei diritti della parte più debole ed il prevedibile aumento del contenzioso.

Il problema è che la famiglia, quale società naturale, è unica e le sue dinamiche primigenie non possono essere *sic et simpliciter* surrogate da forme, quali i matrimoni tra persone dello stesso sesso, per definizione estranee ed avulse da tali dinamiche naturali che, sole, possono assicurare il massimo grado di garanzia e di bene agli esseri umani che si affacciano alla vita.

L'introduzione del matrimonio omosessuale, inoltre, è realizzata surretiziamente, sotto altro nome, ma con disciplina dalla sostanza inequivoca. Esso è un aggiramento delle norme costituzionali, in particolare dell'art. 29 Cost., che, riconoscendo la famiglia come società naturale, postula la differenza sessuale e rimanda alle dinamiche sopra descritte, escludendo quindi che tra persone dello stesso sesso possa formarsi una famiglia in senso proprio, libere esse di dare vita ad altre forme di convivenza che dovrebbero invero rimanere irrilevanti per il diritto. Si ritiene, comunque, che una tale disciplina sia, allo stato, incostituzionale.

Il ritorno, quanto alle convivenze di fatto ed ai contratti di convivenza, veri e propri similmatrimoni, a forme non chiare ed esplicite, liquide ed ibride, di matrimonio, con la esclusione di forme esplicite, pubbliche e simbolicamente rilevanti di manifestazione del consenso, segna inoltre, oltre ad una ulteriore invasione del campo riservato dall'art. 29 alla famiglia fondata sul matrimonio, una regressione sul piano normativo e dei rapporti sociali, depotenzia gli istituti previsti dall'art. 29 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento elementi di confusione ed incertezza e provocando una erosione delle garanzie e la stessa efficacia della effettiva tutela dei diritti e delle situazioni. Tale sistema favorisce il ritorno ad una società liquida e l'insorgere delle stesse paure diffuse che caratterizzavano le società tribali e totemiche, quelle paura liquida di cui con successo parla il filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman.

Per altro verso, il tenore del DDL in esame dimostra che non è possibile l'introduzione di una disciplina dei diritti individuali all'interno delle coppie di fatto, se non con la graduale matrimonializzazione di tali unioni e ed il riconoscimento, quanto alle unioni tra persone dello stesso sesso, della loro artificiosa somiglianza con le unioni matrimoniali, in aperto conflitto con l'assetto costituzionale dei diritti e doveri della famiglia di cui all'art. 29 Cost. . I diritti fondamentali sono già previsti e tutelati per tutti dall'ordinamento vigente, a prescindere dall'orientamento sessuale, e non vi è quindi necessità alcuna, su tale piano, di innovazioni normative, se non per compiacere le minoritarie spinte ideologiche ed individualistiche presenti nella società, adeguandosi alle stesse ed ai desideri e pulsioni egoistici ed individuali. Ciò anche quando gli stessi vanno contro l'ordine naturale delle cose ed in conflitto con le esigenze di coerenza normativa e di coesione sociale ma, soprattutto, quando tali aspirazioni egoistiche non possono realizzarsi se non a scapito dei più deboli: i bambini ed i poveri.

Sotto il profilo dei diritti dei singoli all'interno delle convivenze di fatto si potrebbe ipotizzare un provvedimento normativo di tipo meramente ricognitivo e compilativo dei diritti e facoltà già spettanti, in quanto tale, a qualunque cittadino, così come declinabile all'interno di tali unioni, destinate ad esistere (se si vogliono evitare le censure e le conseguenze descritte nel presente testo) sul piano della mera fattualità.

III. Considerazioni finali

Siamo quindi in presenza di una riforma che regola e ratifica il matrimonio omosessuale e moltiplica le forme di matrimonio e di famiglia, introducendo nel nostro ordinamento elementi di confusione e di incertezza; realizza una specie di supermarket dei matrimoni e delle forme familiari, attenua la forza e la efficacia della tutela dei diritti, ne appanna i profili ed i simboli, favorisce l'aumento delle nuove povertà, accentuando il trend instaurato dalle separazioni e dai divorzi (con i noti effetti negativi sui figli), non solo legate agli effetti dello scioglimento delle convivenze e delle unioni civili ed alla incertezza del loro regime, ma anche quelle connesse allo sfruttamento dei deboli, non solo i *partners* deboli, ma soprattutto i bambini.

Complessivamente, una operazione che indebolisce il matrimonio e la famiglia, ne appanna il senso ed il valore simbolico, altamente unitivo per le vaste parti della popolazione che vi si sono riconosciute e vi si riconoscono; una riforma contraria all'ordine razionale delle cose, ai fini ed ai compiti del diritto, che favorirà il progressivo sfaldamento dei rapporti sociali e porterà, sul piano simbolico e del linguaggio, al depotenziamento degli istituti di diritto matrimoniale e familiare, alla confusione ed al pluralismo interpretativi, alla perdita della certezza del diritto, alla progressiva decostruzione ed alla perdita di forza e di senso dei rapporti parentali, al conseguente affievolimento dei vincoli sociali e di solidarietà ad essi connessi, e, finalmente, assieme ad altri fattori sociali, contribuirà all'accrescimento della fragilità, della solitudine e dello smarrimento dei singoli, alla loro demotivazione, alla perdita del senso dei grandi ideali di vita, alla paura diffusa di abbandono e di solitudine, in una parola, al progressivo caos sociale ed alla infelicità dei singoli.

Questa si ritiene la responsabilità del legislatore, in questo grave e delicato momento storico, sulla quale confidiamo si voglia adeguatamente riflettere.

Per l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Avv. Giovanni Avesani – Verona

Avv. Livio Podrecca - Piacenza

Comitati Sì alla famiglia,

Sig. Presidente, On. Senatori, a nome dei *Comitati Sì alla famiglia*, che ho l'onore di rappresentare, ringrazio per l'invito a tenere questa audizione. Alla luce degli sviluppi della discussione sui disegni

di legge in materia di unioni civili che si è svolta finora in questa Commissione, articolo la mia relazione attorno a tre interrogativi:

1. quale è oggi nell'ordinamento italiano il livello di tutela per i componenti di una convivenza? in particolare, quali sono la consistenza e l'estensione dei diritti già riconosciuti?
2. il testo unificato - c.d. sulle unioni civili - all'esame della Commissione Giustizia del Senato, redatto dalla relatrice sen. Monica Cirinnà, predispone tutele ulteriori, delle quali vi sia una reale necessità, rispetto a quelle già contenute nell'ordinamento? o fa qualcosa di più, giungendo a una sostanziale parificazione del regime delle unioni civili, descritto in particolare negli articoli dall'1 al 7 del testo, al regime del matrimonio? in caso di risposta affermativa al secondo quesito, tale disciplina rappresenta una obbligata traduzione in legge della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione?
3. posto che l'adozione è uno dei pochissimi diritti che l'ordinamento non riconosce ai componenti di una convivenza, tale esclusione costituisce una ingiusta discriminazione o qualcosa che ha un suo fondamento?

Preciso subito che la trattazione di questi tre punti avverrà soltanto sulla base del diritto positivo italiano ed europeo, nella misura in cui ha ricadute sull'ordinamento nazionale. Pur se sono chiamati in causa profili di ordine psicologico o pedagogico, mi atterrò alla mie competenze, che sono di carattere giuridico.

1- I diritti che l'ordinamento già riconosce ai componenti di una convivenza

1.1. Quale è nell'ordinamento italiano in vigore l'estensione dei diritti riconosciuti a una convivenza fondata sulla affettività, sia essa fra persone di diverso sesso o dello stesso sesso? Il *Comitato Sì alla famiglia* ha compilato un articolato, munito di un'ampia relazione, che opera la ricognizione di ciò che già esiste: ne ha parlato l'avv. Giancarlo Cerrelli nell'audizione tenuta il 20 gennaio 2015. Tale articolato è stato fatto proprio da alcuni parlamentari e presentato come atto di iniziativa legislativa: è l'**AS 1745** dei sen. **Sacconi** e altri.

I diritti già riconosciuti ai componenti di una coppia di fatto, per via di intervento legislativo o giurisprudenziale, sono numerosissimi: e ciò perché, a partire dagli anni 1980, ogniqualvolta la legge ordinaria ha sancito un diritto per il coniuge, di regola lo ha previsto anche per il convivente. Questo modo di procedere è stato affiancato, in parallelo, da numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione intervenute nella materia.

È più facile elencare quello che resta ancora fuori: a) la riserva di legittima per la successione; b) la possibilità per i conviventi di adottare figli; c) una parte delle disposizioni penalistiche e processualpenalistiche che toccano le relazioni familiari; d) un regime pensionistico di reversibilità in favore del convivente.

1.2 Un buon punto di partenza per verificare quanto è già previsto è l'aggancio del rapporto di convivenza al **regolamento anagrafico**, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*. Gli articoli 1, 4, 6 e 13 del menzionato D.P.R. ricordano che *“l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la residenza”*, e che *“l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile”*. In tale cornice, adattando le disposizioni di carattere generico contenute nell'originaria stesura del D.P.R., a nostro avviso la convivenza potrebbe essere qualificata come *“l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora”*.

A nostro avviso, non è necessario individuare un tempo minimo di coabitazione idoneo a qualificare la convivenza come “stabile”, poiché ciascun Comune è chiamato a effettuare il relativo accertamento, come già accade ora per la residenza, sulla base di elementi di fatto, evitando che l’apprazzamento sia preventivabile in modo eguale per tutti.

Il riferimento al regolamento anagrafico rende infatti operative le disposizioni dell’intero D.P.R. citato e le norme secondarie e regolamentari a esso collegate, in ordine agli accertamenti della veridicità delle dichiarazioni rese. Si pensi agli articoli da 51 a 56 del D.P.R. riguardanti la vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte delle dichiarazioni di convivenza e per la loro rispondenza al vero, con le relative sanzioni, o ai soggetti abilitati a rendere le dichiarazioni anagrafiche e al contenuto di esse. Tutto ciò rende **inutili i “registri delle convivenze”**, che costituirebbero un doppione e una fonte di incertezze e di ambiguità. L’aggancio al regolamento anagrafico permette di avere un punto di riferimento formale certo per i diritti dei conviventi.

1.3. Passando nello specifico a questi ultimi, uno degli argomenti maggiormente utilizzati per sostenere la necessità di costruire un regime para-matrimoniale delle convivenze è quello dell’**assistenza sanitaria e ai detenuti**. È un argomento che – come gli altri – non regge al confronto col diritto vigente: è sufficiente ricordare che l’articolo 3 della legge 1 aprile 1999, n. 91, *Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti*, prevede che, “*all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (...), i medici (...) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio*”. E’ uno degli esempi del coinvolgimento di quest’ultimo nelle decisioni in ordine alla salute del partner: riguarda una materia impegnativa e complessa e ben può orientare, per analogia, il comportamento dei responsabili degli ospedali e delle case di cura a proposito dell’assistenza al malato ivi ricoverato da parte del convivente. Oggi nessuna disposizione di legge impedisce al partner di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente: non si ha notizia di Carabinieri che allontanino i conviventi dalle stanze di ospedale, mentre è più frequente che cerchino i familiari che mancano! La circostanza che il convivente diventa parte di decisioni di notevole peso, come quelle relative ai trapianti, *a fortiori* lo legittima a qualsiasi forma di vicinanza al convivente durante il ricovero.

Restando sul fronte sanitario, va ricordata la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2009 sulla disponibilità dei **dati contenuti nella cartella clinica** e dei documenti che a essa si collegano; sul presupposto che il paziente sia incapace di intendere e di volere o sia deceduto, essa autorizza il convivente all’accesso ai dati in questione.

Ancora. L’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*, riconosce il **permesso retribuito** di tre giorni lavorativi all’anno alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso, e prevede pure l’accordo col datore di lavoro per modalità differenti di svolgimento della prestazione lavorativa in casi di documentata grave infermità del medesimo convivente.

La disciplina sui **consultori familiari**, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, *Istituzione dei consultori familiari*, garantisce l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia anche ai componenti di una convivenza.

Gli articoli 18 e 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354, *Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* riconoscono, quanto al rapporto col **convivente detenuto**, la possibilità di colloqui e di corrispondenza telefonica, alle stesse condizioni stabilite per i familiari, e il rilascio di permessi in caso di imminente pericolo di vita e in altre ipotesi di particolare gravità.

1.4. Quanto ai rapporti con **i figli**, l’articolo 315 del codice civile non pone distinzioni circa lo stato giuridico dei figli, qualunque sia la forma del rapporto fra i genitori, e quindi anche se essi

siano conviventi e non uniti in matrimonio. Vi è poi un settore ordinariamente non considerato quando si parla di unioni di fatto, perché la gravosità dei doveri da espletare normalmente supera i diritti dei quali si può immaginare di godere: la legge 9 gennaio 2004, n. 6, *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*, è intervenuta, a proposito della protezione delle persone prive di autonomia, su vari articoli del codice civile, realizzando una estensione dei soggetti interessati alla tutela o alla curatela. Fra essi, per il discorso che qui interessa, vanno ricordati: a) l'art. 408, in base al quale, al comma 1, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, "*preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (...)*"; b) l'art. 410, comma 3, per il quale "*l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti*"; c) l'art. 411, comma 3: "*sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente*"; d) l'art. 417, in materia di interdizione e inabilitazione, il quale prevede, al comma 1, che le relative istanze possono essere promosse anche "*dalla persona stabilmente convivente*"; e) l'art. 426 che, al comma 1, in merito alla "*durata dell'ufficio*" di tutore o di curatore, dispone che "*nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti*".

Sul rapporto fra convivenze e **adozione**, la legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, valorizza la convivenza sotto due aspetti (per una trattazione più estesa dell'adozione, cf. infra, § 3): in base all'articolo 6, comma 4, della stessa legge, l'aver i coniugi convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni integra il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia. In base all'articolo 44, comma 3, l'adozione dei minori è consentita anche a chi non è coniugato in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre e sia portatore di disabilità, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

La questione della filiazione si completa col richiamo alla legge 19 febbraio 2004 n. 40 *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, che all'articolo 5 permette l'accesso alle tecniche di **procreazione medicalmente assistita** anche a due maggiorenni di sesso diverso se sono fra loro conviventi.

1.5. La convivenza è un tipo di relazione che conosce anche una disciplina riguardante il **contrasto degli abusi al proprio interno**. Questa voce ha un peso non marginale, pur non essendo ordinariamente considerata nelle varie proposte riguardanti le unioni di fatto. La legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, ha introdotto nel codice civile gli articoli 342 *bis* e ss., e ha esteso ai conviventi le forme di protezione contro gli abusi familiari. Ha così previsto il ricorso al giudice "*quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente*". Ha aggiunto (articolo 342 *ter*) la possibilità di ottenere a vantaggio del convivente, vittima della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto quella condotta; nell'ipotesi in cui la vittima sia sprovvista di adeguati mezzi propri, aggiunge a questo la fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato. In tema di abusi familiari, la legge 28 marzo 2001 n. 149 *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* ha modificato diverse disposizioni del codice civile: fra esse, gli articoli 330, comma 2, e 333,

comma 2, che prevedono, a tutela del minore, l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore medesimo.

1.6. Un'altra voce frequentemente evocata a sostegno di una legge sulle unioni civili è quella della **successione nella locazione**. È una questione che ha trovato soluzione da oltre un quarto di secolo, da quando – cioè – la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 ha riconosciuto al convivente *more uxorio* il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando costui si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Con quella pronuncia la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (la legge c.d. sull'*equo canone*), nella parte in cui non prevede tale possibilità di successione. Per la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 25/05/1989, n. 2524) nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo, del conduttore dall'immobile locato, il diritto di succedere nel contratto per la convivente *more uxorio* che rimanga nell'immobile stesso con la prole nata dalla loro unione, persiste anche se la convivenza è sorta nel corso della locazione, e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Sempre per la Cassazione (Cass. civ., sez. III, 08/06/1994, n. 5544), in caso di morte del conduttore, il convivente succede nel contratto di locazione, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi. Si tratta di orientamenti ormai consolidati e non posti in discussione da alcuno.

Sull'assegnazione degli **alloggi economici-popolari**, la cui competenza è in capo alle Regioni e agli enti locali, l'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, pone un criterio di priorità nell'ambito degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Tali accordi devono tenere conto, fra gli altri, del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni.

1.7. La convivenza rileva anche nell'ambito dell'**impresa familiare**. L'introduzione dell'art. 230 bis nel codice civile ha eliminato il principio di gratuità in precedenza previsto, in virtù del vincolo affettivo, a proposito della remunerazione del familiare per la prestazione di lavoro resa nell'impresa familiare. Questa disposizione può essere utilizzata a favore del convivente: per la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 13/12/1986, n.7486) *“Al fine di stabilire se le prestazioni lavorative, svolte nell'ambito di una convivenza more uxorio, diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione, dalla quale esuli il requisito della subordinazione, il giudice (...) può escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto”*.

1.8. Il convivente ha diritto al **risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale** in caso di morte dell'altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui, ex articoli 2043 e 2059 del codice civile. Ciò accade sulla base di una esegesi della Corte di Cassazione (cf. Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988), che ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del partner provocata dal fatto ingiusto altrui. In particolare, *“ritenuto che nell'ipotesi della c.d. famiglia di fatto (ossia di una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale) la morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui fa nascere nel “partner” il diritto al risarcimento del*

danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (per un “patema” analogo a quello che si ingenera nell’ambito della famiglia legittima) e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante rimanendo, invece, la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche o di mera ed eventuale aspettativa), tanto l’art. 2043, quanto l’art. 2059 c.c. ricomprendono nell’ambito dell’obbligazione risarcitoria il danno risentito in modo immediato e diretto, sotto forma di deminutio patrimonii o di danno morale, da altri soggetti legati alla persona direttamente ed immediatamente lesa da rapporti di natura familiare o parafamiliare ed in quanto tali pregiudicati dall’altrui fatto ingiusto”. Ciò ha un riflesso anche sul piano processuale, se è vero che la stessa Cassazione (cf. Cass. Pen., sez. I, 4 febbraio 1994, De Felice), ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato. La pronuncia della Cassazione precisa che a rilevare non è qualunque convivenza, anche solo occasionale, bensì quella che abbia avuto un carattere di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente che essa sarebbe continuata nel tempo, ove non fosse intervenuta la condotta delittuosa. Sulla medesima linea, la Cassazione (Cass. Pen. sez. IV, 8 luglio 2002, n. 33305) aggiunge che “la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idonea a ragionevole presupposto per un’attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell’illecito che tale lesione ha causato”.

Per concludere sulla tutela civilistica, l’articolo 20 riprende l’articolo 5 comma 4 bis del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, [convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40](#): è precluso all’impresa di **assicurazione** che si occupa di **re-auto**, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, di assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

1.9. A proposito della **tutela penalistica**, è vero che questa voce richiede un intervento del legislatore, peraltro più volte evocato dalla giurisprudenza. La considerazione dettagliata delle norme da adattare non giustifica tuttavia la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì un più modesto intervento di estensione di garanzie e di tutele. In tal senso, non si ravvisano ostacoli a norme che prevedano l’applicazione alla situazione di convivenza: a) dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9 del codice penale, che riguarda chi abbia commesso il reato con abuso di autorità o di relazioni domestiche; b) della non punibilità di cui all’articolo 384 del codice penale: si tratta della norma che rende esenti da responsabilità penale condotte di favoreggiamento, falsa testimonianza, omessa denuncia, *et similia*, quando l’autore è stato costretto dalla necessità di evitare un grave danno a un prossimo congiunto; nell’espressione “prossimo congiunto” una norma interpretativa può includere senza problemi coloro che compongono una convivenza dichiarata all’anagrafe. Il menzionato articolo 384 del codice penale recita testualmente: “*Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione*”.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla conformità alla Costituzione di tale ultima norma, ha dichiarato infondata la questione di legittimità, affermando che l’estensione delle cause di non punibilità implica un giudizio di ponderazione proprio del legislatore (Corte Cost., sent. n. 8 del 1996, e prima ancora nn. 352 del 1989 e 237 del 1986): è quello che potrebbe fare il legislatore, senza necessità di costruire ad hoc un sistema di relazioni familiari.

Considerazioni analoghe vanno svolte per la pluralità di norme del codice penale, nelle quali rilevano i rapporti familiari, e precisamente per gli articoli 540, *Rapporto di parentela*; 570, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*; 572, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*; 649, *Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*.

1.10. In base alla medesima logiche, si ritengono ammissibili adeguamenti sul fronte della **tutela processualpenalistica**: sul presupposto del disagio e del conflitto interiore che agitano i prossimi congiunti dell'imputato che siano chiamati a testimoniare, è più che ammissibile includere il convivente nella categoria prevista dall'articolo 199 comma 1 del codice procedura penale, mentre già adesso l'art. 199 comma 3 del codice procedura penale riconosce al testimone la facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso. Sono già disciplinate per i conviventi le conseguenze e i casi di applicazione del provvedimento col quale il giudice penale dispone l'allontanamento dalla casa comune: è quanto prevede l'articolo 282 bis commi 3 e 6 del codice procedura penale. L'articolo 681 comma 1 del codice procedura penale legittima il convivente alla presentazione di una domanda di grazia in favore dell'altro convivente. La più recente disciplina in tema di indagini patrimoniali antimafia – cf. in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – sottolinea che l'attività economica tale da far individuare le fonti di reddito è anche quella di chi nell'ultimo quinquennio ha convissuto con i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

A proposito delle **vittime di mafia o terrorismo**, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*, ha esteso al convivente *more uxorio* il diritto di chiedere le provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. All'articolo 4, dopo aver fissato l'entità del beneficio (comma 1), precisa (comma 2) che “*L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico*”. Una disposizione analoga si trova nella legge 23 febbraio 1999, n. 44, *Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*, che all'art. 8 ha inserito nell'ambito dei soggetti aventi diritto alle elargizioni previste per le **vittime di richieste estorsive e dell'usura** i conviventi: “*Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona*”.

Infine, la legge 13 febbraio 2001, n. 45, che innova il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la loro protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*, prevede che siano utilizzate le medesime misure di **protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia** sia nei confronti del coniuge che del convivente. Così recita l'art. 9, comma 5: “*Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure*”.

2- Perplessità sul testo “Cirinnà”

2.1. Se, alla luce di quanto esposto, il completamento del quadro dei diritti riconoscibili ai componenti di una convivenza riguarda solo alcune disposizioni contenute nel codice penale e nel codice di procedura penale – si tratta di voci la cui natura non si presta a controversie –, ciò rende sufficienti al più minuscoli interventi di ordine legislativo. **Il testo unificato** c.d. sulle unioni civili all’esame della Commissione, redatto dalla relatrice sen. **Cirinnà**, va invece oltre tutto questo e – soprattutto nei suoi primi articoli, dall’1 al 7 – giunge a **una sostanziale parificazione** del regime delle unioni civili **al regime della famiglia fondata sul matrimonio**.

Come è noto, la prima parte del testo-base riguarda in via esclusiva le unioni fra persone dello stesso sesso. Definire la disciplina ivi costruita come un para-matrimonio non è una esagerazione, se si colgono taluni passaggi delle disposizioni che si vorrebbero introdurre:

- articolo 3: *“ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio”*, al momento con la sola eccezione della possibilità di adottare;

- articolo 2: *“le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile (...)”*. L’uso del termine “vedovile” per il partner che sopravvive è fin troppo eloquente: “vedovo” o “vedova” è, secondo il vocabolario, il soggetto a cui è morto il coniuge. Ma il coniuge c’è se a monte c’è il matrimonio: a conferma che si sta disciplinando il matrimonio, pur se lo si denomina “unione civile”;

- articolo 4: *“Nella successione legittima (...) i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un’unione civile tra persone dello stesso sesso”*;

- articolo 7: il governo è delegato ad attuare con proprio decreto la riforma, tenendo conto, fra gli altri, del seguente principio *“in materia di ordinamento dello stato civile (...) gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall’ufficiale dello stato civile insieme a quelli del matrimonio”*.

La “prova del 9” viene dall’8 in poi. Gli articoli dall’8 al 21 riguardano la *“disciplina delle convivenze”* fra persone dello stesso o di altro sesso. È una regolamentazione *light* rispetto a quella dei primi sette articoli e appare più adeguata alla scelta operata da due persone di sesso diverso che non intendono assumere sui di sé tutti i doveri derivanti dall’unione matrimoniale: questa seconda parte del testo-base conferma, se si hanno dubbi sull’obiettivo sostanziale della prima, che un conto è la convivenza e un conto è la *civil partnership*, un conto sono le unioni civili *vero nomine* un conto è la costruzione di un sistema sostanzialmente eguale al matrimonio. D’altronde, i primi sette articoli riguardano esclusivamente le persone dello stesso sesso, e invece gli altri, dall’8 in poi, persone dello stesso o di sesso diverso; ciò accade, con tutta evidenza, perché secondo il diritto vigente le persone di sesso diverso hanno facoltà di scelta fra il regime della convivenza e quello del matrimonio; sempre a diritto vigente, le persone dello stesso sesso non hanno alternativa alla convivenza: i primi sette articoli, se pure non qualificano come matrimonio quel tipo di unione civile, colmano la presunta “lacuna” e conferiscono nella sostanza alle persone dello stesso sesso l’identica facoltà di opzione.

2.2. Il quesito che a questo si pone è se tale disciplina rappresenta una obbligata traduzione in legge della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. Per rispondere al quesito, e senza risalire molto indietro, giova riprendere la recente sentenza della **Corte di Cassazione, sez. I Civile** 30 ottobre 2014, dep. **9 febbraio 2015**, n. 2400. Il caso sul quale è intervenuta la pronuncia è, come è noto, quello di due persone dello stesso sesso, che avevano chiesto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; la richiesta, respinta dall’ufficiale dello stato civile, non era stata accolta nei gradi di merito. I ricorrenti avevano lamentato la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché il diniego di pubblicazioni avrebbe realizzato una discriminazione fondata su una condizione personale, e dell’art. 2 Cost., perché non avrebbe tutelato il pieno sviluppo di una sfera relazionale a carattere costitutivo in una formazione sociale quale è l’unione tra due persone dello stesso sesso; e ciò nel momento in cui tale tipologia di unione ha una protezione di rilievo costituzionale ed è ampiamente riconosciuta dalle fonti internazionali ed europee. Per questo era stata evocata pure anche la violazione degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 12 della CEDU.

Il paradigma eterosessuale secondo i ricorrenti si sarebbe da tempo sgretolato grazie all'appartenenza dell'Italia a un sistema multilivello di tutela dei diritti: tale sistema avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una nozione di matrimonio comprendente quello fra persone omosessuali.

La Cassazione ha trattato i motivi del ricorso riprendendo anzitutto la sentenza della **Corte Costituzionale n. 138 del 2010**. Ha ricordato che secondo tale decisione l'art. 12 CEDU e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lasciano al legislatore nazionale la scelta di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso: tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli stati, dovendosi escludere per questa specifica tipologia di unioni l'imposizione di un modello normativo unico da trarre dal paradigma matrimoniale. Secondo la sentenza n. 138 del 2010 della Consulta, la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso non lede i parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza, *“i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex art. 2 e 3 Cost.”* Per formazione sociale secondo la Corte *“deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”*.

La Cassazione aggiunge che nella citata pronuncia della Corte costituzionale, vi è l'espresso riconoscimento del rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. delle unioni tra persone dello stesso sesso e viene rimesso al legislatore, *“nell'esercizio della sua piena discrezionalità, d'individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali”*, unitamente alla possibilità della stessa Consulta d'intervenire a tutela di specifiche situazioni. Sempre per il Giudice di legittimità, *“il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall'inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di tali relazioni nell'alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana. Da tale riconoscimento sorge l'esigenza di un trattamento omogeneo di tutte le situazioni che presentano un deficit od un'assenza di tutela dei diritti dei componenti l'unione, derivante dalla mancanza di uno statuto protettivo delle relazioni diverse da quelle matrimoniali nel nostro ordinamento.”*

Aggiunge la Cassazione che tali conclusioni non cambiano a seguito delle più recenti *“pronunce della Cedu e nella sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale. La linea tracciata dalla Corte di Strasburgo in ordine al margine di apprezzamento degli Stati membri è rimasta coerente nelle sentenze Schalk and Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, Gas e Dubois c. Francia del 15 marzo 2012 fino alla più recente Hamalainen c. Finlandia del 16 luglio 2014.”* Ricorda la Cassazione che *“l'art. 12 (della CEDU), ancorché formalmente riferito all'unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo al riguardo. Nell'art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz'altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall'ordinamento, ma non necessariamente mediante l'opzione del matrimonio per tali unioni. Questa esigenza, unita all'insussistenza dell'obbligo costituzionale o convenzionale di estendere il vincolo coniugale alle unioni omoaffettive, è stata ribadita dalla sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale (...). Peraltro, i principi sopra delineati hanno costituito il fondamento anche della pronuncia di rigetto della trascrizione di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso di questa*

Corte (sent. n. 4184 del 2012). Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale.”

2.3. Ciò consente di trarre una prima conclusione rispetto al quesito dal quale ho preso le mosse: il regime sostanzialmente matrimoniale che il “testo Cirinnà” riserva ai componenti di una unione fra persone dello stesso sesso è in qualche misura obbligatorio a seguito della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione? La risposta, fornita dalla stessa Cassazione, è senza incertezze negativa. Quest’ultima, nella sentenza depositata qualche giorno fa e più volte richiamata, non manca di sottolineare che *“il nucleo affettivo-relazionale che caratterizza l’unione omo-affettiva (...) riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione.”* E qui emerge l’utilità del testo unico dei diritti dei conviventi proposto dal sen. Sacconi: se il Legislatore intende muoversi sulla lunghezza d’onda tracciata dalla Corte costituzione e dalla Corte di Cassazione, ben può elencare i diritti già esistenti, che abbiano già fondamento normativo – in tal caso, non c’è che da ricordarne la vigenza – o giurisprudenziale: in tal caso, se l’orientamento dei giudici è stabile e non oggetto di contrasto esegetico, il contenuto delle decisioni attinenti ai singoli diritti ben può essere traslato in disposizioni di legge, per renderlo più chiaro.

Non mi soffermo sul passaggio della sentenza della Corte di Cassazione che esclude *“la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale”*, perché ciò richiederebbe una disamina che va oltre il tema della presente audizione. È invece da considerare l’altro passaggio della pronuncia, quello secondo cui *“l’operazione di omogeneizzazione può essere svolta dal giudice comune, e non soltanto dalla Corte costituzionale, in quanto tenuto ad un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. sent. n. 150 del 2012).”* Se il Legislatore intende fornire, come rientra nelle proprie prerogative, un quadro di riferimento stabile, non lasciandolo all’intervento del singolo giudice, del “giudice comune”, la prospettazione organica e chiara dei diritti riconosciuti e riconoscibili operata dal d.d.l. Sacconi risponde a tale esigenza.

Lo afferma la stessa Cassazione, quando spiega che *“la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione giurisprudenziale dell’unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita (Cass. 4184 del 2012) di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti, ma anche delle prospettate censure d’incostituzionalità.”*

È ovvio che se la tutela che l’articolo 29 della Costituzione riserva alla *“famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”* è più specifica e mirata rispetto a quella che l’articolo 2 della stessa Carta fondamentale riserva alle *“formazioni sociali intermedie”*, fra le quali la giurisprudenza colloca le convivenze, lo “statuto delle convivenze” auspicato dalla Cassazione non può tradursi in un testo nel quale, come recita l’articolo 3 del d.d.l. Cirinnà *“ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio”*.

Il senso di realtà e la Costituzione impediscono di equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e la convivenza; né quello “statuto” può essere un matrimonio sotto altro nome, come ha avuto modo di precisare il sottosegretario della Presidente del Consiglio on. Ivan Scalfarotto, che in una intervista a *la Repubblica* del 16 ottobre 2014 ha affermato: *“L’unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di realpolitik”*. Se si persegue l’obiettivo della introduzione nel nostro ordinamento del

matrimonio fra persone dello stesso sesso si adoperi la terminologia adeguata, per chiarezza nei confronti della Nazione rappresentata in questa assise: mettendo da parte questioni “di realpolitik”.

3- Convivenza e adozione

3.1. Il terzo e ultimo quesito riguarda l’inclusione o l’esclusione dell’adozione fra i diritti che l’ordinamento riconosce ai componenti di una convivenza. Premesso che precludere ai componenti di una convivenza di adottare un bambino non è scelta discriminatoria – per le ragioni prima enunciate e per quanto si dirà *infra* –, va detto subito che parificare nella sostanza i conviventi al matrimonio conduce necessariamente – è solo questione di tempo – a consentire pure ai conviventi l’adozione dei minori. Nell’ipotesi in cui il d.d.l. Cirinnà fosse approvato nella sua attuale stesura, le Corti europee e della Corte costituzionale italiana troverebbero discriminatorio, una volta messi sullo stesso piano coniugi e conviventi in tutto tranne che per l’adozione, non garantire l’accesso all’adozione dei minori ai conviventi.

La questione da affrontare è dunque la seguente: ritenere l’adozione qualcosa di incompatibile con lo “statuto dei conviventi” costituisce una ingiusta discriminazione o è qualcosa che ha un suo fondamento? L’interrogativo non è teorico, sia perché il tema costituisce in via generale oggetto di dibattito, sia perché una recente **sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma** (d’ora in avanti per brevità TM Roma) – la n. 299 del 30 giugno 2014, dep. **30 luglio 2014** – va nella direzione esattamente opposta all’orientamento consolidato da decenni nell’interesse del minore. In coerenza col metodo di includere fra i diritti dei conviventi già riconosciuti dall’ordinamento ciò che deriva dalla giurisprudenza, ha senso domandarsi se tale decisione può essere utilmente presa in considerazione dal Legislatore, ovvero se essa si ponga in totale distonia col sistema.

Il caso preso in esame dal TM Roma è stato quello della richiesta di adozione della figlia biologica della convivente avanzata da convivente dello stesso sesso. A monte vi era la scelta della ricorrente e della compagna, entrambe italiane, di realizzare all’estero un progetto che in Italia era ed è vietato dalla legge. In Spagna la più giovane fra le due donne aveva praticato la fecondazione eterologa e aveva partorito la bambina; la coppia era iscritta al registro comunale delle unioni civili e aveva poi contratto matrimonio omosessuale in Spagna.

Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della legge n. 40/2004 che vietava la fecondazione eterologa, ma ha precisato che tale pratica continua a essere ammessa esclusivamente per le “*coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi*”, come indicato dall’art. 5 comma 1 della legge. Al TM Roma veniva quindi chiesto di eludere la legge italiana. E’ pur vero che la legge 40 si era preoccupata di tutelare il minore concepito da fecondazione eterologa (art. 9), negando al padre putativo il diritto di disconoscere il figlio e impedendo qualunque relazione giuridica tra il donatore di gameti e il nato: ma tali cautele, introdotte **a tutela del concepito e non degli adulti** interessati dalla fecondazione eterologa, si collocano nel quadro di un metodo di superamento dell’incapacità a procreare riservato a coppie di sesso diverso. Sotto questo profilo, la concessione dell’adozione in casi particolari alla compagna dello stesso sesso di colei che si è sottoposta alla fecondazione eterologa va molto oltre quanto previsto e consentito dalla stessa legge 40 per tutelare i minori generati da tale pratica.

3.2. Dalle prime battute della sentenza emerge che la prospettiva seguita dalla ricorrente e dalla compagna era quella di dare seguito al loro desiderio di un figlio comune: **non è stato prospettato un interesse della minore da soddisfare, bensì le esigenze della “seconda mamma”** che ha proposto il ricorso. Rispetto alla bambina interessata dalla vicenda, non risultava alcuna carenza o problematica che giustificasse la pronuncia richiesta: anzi, la domanda della ricorrente era fondata unicamente sui “*rapporti instaurati e consolidati con la piccola*”, e non era allegato alcun concreto impedimento, da rimuovere col provvedimento del TM, alla conservazione del rapporto affettivo della ricorrente con la minore; né era evocata alcuna specifica esigenza della minore avente per oggetto il provvedimento di adozione. Al contrario, la ricorrente, la compagna, le assistenti sociali,

la psicologa del servizio hanno riferito che la minore non aveva alcun problema a vivere la sua attuale condizione...

Il fatto che la minore si relazionasse alle due donne “come ai suoi due genitori” veniva riferito come positivo dall’assistente sociale e dalla psicologa incaricate del caso, ma nessuno sembra essersi posto il problema della verosimiglianza di tale percezione indotta nella minore: alla bambina è stata, cioè, presentata come vera una situazione che non è neppure verosimile, poiché due donne non possono essere madri o comunque genitori di uno stesso bambino. Non esistono al mondo bambini nati da due donne. Né valgono, a sostenere l’ipotesi in questione, i casi nei quali due persone dello stesso sesso, usualmente legate da parentela come madre e nonna, o madre e zia, allevino un minore in mancanza del padre: mai, infatti, è capitato che il parente coadiutore dello stesso sesso abbia chiesto di diventare formalmente il secondo genitore del minore (ben diverso è il caso dell’adozione di maggiorenni).

L’assenza del padre e il fatto di dover spiegare alla minore la medesima assenza sono aspetti contenuti nel provvedimento in poco più di un rigo: *“Le operatrici hanno condiviso sia con l’... che con la ... la necessità per la bambina di “movimenti psicologici” idonei a consentirle l’elaborazione della sua storia familiare, ed in particolare della sua nascita”*. E questo nonostante l’art. 3 della convenzione di Strasburgo – resa esecutiva con legge 77 del 2003 – assicuri ai minori il diritto di ricevere, nei procedimenti che li riguardano, ogni informazione pertinente: questo diritto è stato negato alla minore in questione, tanto che ci si è preoccupato di assegnarle una seconda mamma senza averle detto nulla del papà.

La motivazione del provvedimento, risultante dalla posizione della ricorrente e della compagna, delinea la ratio del ricorso: poiché si parla di desiderio del figlio e di progetto di genitorialità condivisa, è evidente che la visione della vicenda è *adultocentrica*; la minore appare il frutto di un progetto della coppia di donne e l’oggetto della richiesta di regolarizzazione formale del suo rapporto con loro. Eppure la Corte costituzionale ha spiegato che il diritto al figlio non è un assoluto: nella sentenza 162/2014 in tema di fecondazione eterologa, essa spiega che *“la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia (...) di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti.”* L’“interesse superiore del minore” non coincide con l’interesse degli adulti che lo reclamano, né può essere ricostruito a prescindere dal diritto positivo e dai diritti che al minore vengono riconosciuti dalla normativa vigente.

3.3. Il provvedimento del TM Roma opera un’ampia digressione sull’interesse del minore, ma omette qualunque accenno alle norme ed ai principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – ratificata e resa esecutiva con la legge n. 176/1991 –, nonché alle norme ed ai principi espressi nella prima parte della legge n. 184/1983. Così, in particolare, nella pronuncia non si fa nessun riferimento al diritto del minore di *“conoscere ed essere allevato dai propri genitori”* (art. 7 della Convenzione di New York): il progetto di genitorialità condivisa attuato dalla coppia omosessuale è stato condotto in palese e consapevole violazione di tale principio, poiché alla minore è stata negata in radice la possibilità di conoscere ed essere allevata dal proprio padre. La sentenza del TM Roma fa ripetuti richiami alle leggi n. 176/1991 e n. 184/1983; ma tali leggi ruotano attorno al fondamento del diritto dei minori a non essere separati dai propri genitori, a coltivare con entrambi i propri genitori rapporti assidui, a vedersi riconoscere la propria identità comprensiva delle relazioni familiari, a ricercare le proprie origini anche dopo l’adozione: negare tutto questo alla minore non è conforme al suo interesse. Persino il “diritto del minore ad una famiglia”, che è il titolo della legge n. 184/1983, restando collegato alla necessità del vincolo matrimoniale come requisito della coppia adottante, richiama il diritto dei minori ad avere una figura materna e a una paterna.

Che i matrimoni siano fragili e non assicurino il requisito di stabilità è ininfluenza sulle ragioni per le quali il matrimonio è requisito degli aspiranti adottanti: è evidente che ai fini dell’adozione è importante che vi siano un padre ed una madre, che appunto non vengono meno nei confronti del bambino in caso di crisi di coppia. Il concetto di interesse del minore usato dal TM Roma è avulso dai principi che ispirano la materia delle relazioni familiari: ciò potrebbe condurre con sé un effetto

di “reificazione” del minore, che diverrebbe oggetto di possesso e della relativa richiesta di regolarizzazione del titolo.

Il TM si sofferma anche sulla necessità di rilevare come l’adozione in casi particolari non possa essere preclusa in ragione dell’orientamento sessuale del richiedente, per evitare una ingiusta discriminazione: anche nel ragionamento che accompagna tale considerazione si nota, tuttavia, una prospettiva adultocentrica, che dimentica che **la legge 184 ha lo scopo di attribuire al minore una famiglia, non quello di attribuire un minore a una famiglia**. Se il diritto del minore a una famiglia è inviolabile e nella materia va perseguito il superiore interesse del minore, controllare che l’aspirante adottante sia di sesso diverso da quello del genitore biologico è garantire la tutela dei diritti del minore, non discriminare un adulto.

3.4. Il riferimento contenuto nella sentenza all’art. 44 lettera d) della legge n. 184/1983 operato dal TM Roma per giustificare la propria decisione è erroneo, perché quella disposizione riguarda solo minori in stato di abbandono, per i quali non è possibile avviare l’iter dell’adozione piena, che passa appunto attraverso l’affidamento preadottivo: ma su questo si rinvia oltre. In grave contrasto con i principi nazionali e internazionali citati è anche il passo del provvedimento del TM che afferma *“non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano”*. Anche in questo caso il TM pare avere dimenticato che la legge n. 184/1983 si fonda così radicalmente sulla convinzione che l’*optimum* per ogni minore sia vivere con i propri genitori, che all’art. 1 afferma che le istituzioni devono sostenere con idonei interventi i nuclei familiari al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, precisando poi che solo quando *“la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore si applicano gli istituti della presente legge”*. Dunque, **questa sentenza** – non definitiva e in questo momento sottoposta ad appello – **non può in alcun modo costituire precedente per aperture all’adozione nelle convivenze**, e in particolare nelle convivenze fra persone dello stesso sesso, per il serio contrasto con il diritto positivo vigente che essa presenta.

Riportando invece la riflessione sugli orientamenti esegetici consolidati, e prima ancora sul dato normativo, insuperabile per via giurisprudenziale, va detto che nel nostro ordinamento l’adozione legittimante – quella, cioè prevista dai Titoli I e III della legge n. 184/1983, rispettivamente nominati “dell’adozione” e “dell’adozione internazionale” – è consentita soltanto a tutela di un minore che sia stato dichiarato adottabile perché “in stato di abbandono” in Italia o all’estero, e in favore di una coppia di coniugi uniti in matrimonio (cui si aggiungono gli altri requisiti in fatto di età e di capacità ad educare istruire e mantenere e ad essere affettivamente idonei). In base all’articolo 6 della legge n. 184/83, l’adozione è consentita (comma 1) *“a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”*; mentre per il comma 3 *“il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”*. Per l’articolo 29 bis legge n. 184/83, tali requisiti valgono anche per l’adozione internazionale: *“le persone residenti in Italia che si trovano nelle condizioni prescritte dall’art 6 e che intendano adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”*.

3.5. Dunque, **non è possibile l’adozione da parte di conviventi**, siano essi coppie eterosessuali o omosessuali. Poiché, sia pure in assenza di una norma definitiva espressa, il nostro ordinamento prevede che possano essere uniti in matrimonio solo un uomo ed una donna, appare evidente come il tema dell’accesso all’istituto dell’adozione legittimante nazionale e internazionale da parte delle coppie omosessuali sia strettamente legato a quello della possibilità di queste ultime di accedere all’istituto del matrimonio: oggi non vi è spazio alcuno per riconoscere la possibilità per consentire

l'adozione legittimante di un minore da parte di coppie omosessuali. Nessuna sentenza di merito "creativa" è riuscita a fare breccia su tale impianto tanto semplice quanto inespugnabile, peraltro riconosciuto immune da censure di incostituzionalità e rispettoso della normativa sovranazionale: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010 prima richiamata ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d'Appello di Trento con riferimento alle norme civilistiche in materia di matrimonio (artt. 93, 96, 98, 107,108, 143, 143 bis, 156 bis, c.c.) con riferimento agli art. 2, 3 29 e 117 della Costituzione. La Consulta ha spiegato, in particolare, che:

- non vale il riferimento all'art 2 Cost. . Infatti *"l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"* rientra nella nozione di *"formazione sociale"* in cui si estrinsecano i diritti inviolabili dell'uomo. Per questo (...) *"si deve escludere (...) che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione della unioni omosessuali al matrimonio. (...)Ne deriva dunque che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 della costituzione spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette"*;
- non vale il riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.: La Corte ha premesso che *"è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "crystallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati non solo tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, tuttavia non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata (...).I costituenti, elaborando l'art 29 cost. discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione e un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942 che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato in via ermeneutica perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad una interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali , bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto."* Conseguentemente, continua la Corte, la normativa civilistica che contempla esclusivamente il matrimonio fra uomo e donna va considerata del tutto coerente sul piano costituzionale e *"ciò sia perché trova fondamento nel citato art 29 della Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione in quanto le unioni omosessuali non possono considerarsi omogenee al matrimonio"*;
- non vale, infine, il parametro riferito all'art 117 Cost. che si assume violato per mancato rispetto della normativa sovranazionale, in particolare per contrasto con l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e l'art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia) della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Osserva la Corte che *"l'art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto».*

3.6. Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Anche nella giurisprudenza di Strasburgo non si ravvisa alcuna censura a quegli stati la cui normativa interna non consente l'accesso al matrimonio a coppie dello stesso sesso. Con la pronuncia nel caso *Schalk e Kopf*, pur essa già

richiamata, depositata il 24 giugno 2010 (app. n. 310141/04) la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'articolo 12 (diritto di sposarsi) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone l'obbligo agli Stati contraenti di concedere l'accesso al matrimonio a coppie dello stesso sesso. Al par. 61 la Corte di Strasburgo ha ripreso quanto già affermato in precedenza a proposito dell'interpretazione dell'articolo 12, che farebbe riferimento solo all'unione tra persone di sesso diverso, ma ha anche preso atto del crescente consenso europeo verso il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. I giudici hanno però rilevato che tale riconoscimento non è previsto nella maggioranza degli Stati e che le eventuali modifiche legislative restano nella disponibilità degli Stati stessi, per cui, pur senza escludere a priori che la disposizione relativa al diritto di sposarsi possa essere applicata alle unioni tra persone dello stesso sesso, hanno confermato che il matrimonio omosessuale non rientra, "*as matter stand*", nella tutela della Convenzione, rimanendo invece nella disponibilità degli Stati nazionali (par. 61).

Ricapitolando:

- oggi l'adozione legittimante nazionale e internazionale è consentita solo a coppie coniugate;
- non essendo possibile l'accesso al matrimonio degli omosessuali le coppie omosessuali (come del resto anche quelle eterosessuali solo conviventi) non possono adottare;
- costruire l'istituto del matrimonio come unione fra un uomo ed una donna è esente da censure a livello costituzionale (Corte cost 138/10) e sovranazionale (pronuncia nel caso *Schalk e Kopf*, depositata il 24 giugno 2010), avendo la Corte di Strasburgo affermato che l'articolo 12 (diritto di sposarsi) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone l'obbligo agli Stati contraenti di concedere l'accesso al matrimonio a coppie dello stesso sesso;
- a oggi, sostenere che le coppie omosessuali non possano adottare con l'adozione legittimante è non solo conforme al nostro ordinamento interno ma esente da censure di incostituzionalità e di contrasto con la normativa sovranazionale.

3.7. Tornando alla questione posta da TM Roma, essa in sostanza chiama in causa la c.d. **stepchild adoption**, istituto anglosassone che letteralmente significa "adozione del figliastro": con tale denominazione si intende la possibilità di adottare all'interno di una coppia il figlio naturale o adottivo del partner; normalmente è un istituto che viene riferito a coppie omosessuali.

Nel nostro ordinamento è disciplinato qualcosa di differente, dal Titolo IV-"dell'adozione in casi particolari" della legge n. 184/1983. Tale tertium genus di adozione è stato circoscritto a ipotesi tassative finalizzate a perseguire l'interesse del minore. La Corte Costituzionale ha osservato che il legislatore ha voluto nella sua discrezionalità differenziare l'istituto in esame sia dall'adozione legittimante che da quella fra persone maggiori d'età, salvaguardando l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine (Corte cost., sentenza n. 268/2002). La norma in questione è l'articolo 44: esso si apre con l'affermazione che i minori possono essere adottati "*anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7*" vale a dire i minori che non siano stati dichiarati "in stato di adottabilità". Inoltre, salvo che nel caso di cui alla lett. b), "*l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non è coniugato*".

Appare opportuno esaminare in modo distinto le quattro ipotesi normativamente previste:

- a. adozione dell'orfano da parte di parenti entro il 6° grado o di terzi che abbiano con il minore un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita del genitore. Il legislatore ha escluso la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, pur in presenza di uno stato di abbandono (per morte) da parte dei genitori o dei parenti entro il 4° grado, al fine di favorire il suo permanere all'interno della famiglia intesa in senso più ampio ovvero al fine di salvaguardare significativi rapporti già esistenti con estranei;
- b. adozione da parte del coniuge del genitore. Si prevede tale ipotesi al fine di conferire rilievo giuridico al rapporto affettivo creatosi all'interno della nuova famiglia del genitore. La finalità della disposizione è garantire uno sviluppo armonico del minore (sia esso figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo) all'interno della famiglia in cui vive. Larga parte della giurisprudenza riteneva necessaria la presenza di un legame matrimoniale per rendere

ammissibile l'adozione e, più volte, i giudici hanno respinto richieste di adozioni di soggetti che, seppur idonei in tutto e per tutto a rivestire la qualità di genitore del minore, non erano però "coniugi". La ratio sottesa a una tale linea di pensiero era senz'altro quella della stabilità di un vincolo come quello matrimoniale;

- c. adozione dell'orfano che abbia disabilità;
- d. adozione per impossibilità di affidamento preadottivo. E' questa l'ipotesi più controversa a causa dell'ambiguità della locuzione "*quando vi sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo*" (che, giova precisarlo, può avvenire ex art 22 legge 184/83 solo quando il minore sia stato dichiarato adottabile con sentenza passata in giudicato). La giurisprudenza sul punto è andata nel tempo evolvendo dalla primigenia interpretazione secondo la quale l'impossibilità di affidamento preadottivo dovesse essere intesa come **impossibilità di fatto** concretamente sperimentata: come nel caso in cui non sia stato possibile collocare il minore, dichiarato in stato di abbandono, in alcuna famiglia a causa di problematiche personali dello stesso. Successivamente il concetto si è dilatato fino a ricomprendere quelle situazioni in cui non si era giunti a dichiarare in stato di abbandono il minore: così quando un minore, lungamente collocato in una famiglia affidataria a causa delle carenze genitoriali, non si possa allontanare da essa se non con grave pregiudizio. Ovvero quando una situazione di carenza genitoriale – che abbia dato causa a un affidamento a una coppia che non aveva i requisiti per adottare – si era poi trasformata in uno stato di abbandono: anche in questo caso dichiarare il minore adottabile e trasferirlo in una famiglia idonea all'adozione esporrebbe il minore a un pregiudizio sicuro. E' altresì evidente come l'ipotesi del 44 lett d) si fonda sulla sussistenza di una situazione di abbandono, o quanto meno di parziale incapacità della famiglia di provvedere ai bisogni del minore che, per tale ragione, ha sperimentato lungamente l'inserimento in un diverso contesto familiare.

3.8. Si è visto più sopra che se è vero che l'interpretazione della norma dapprima era ancorata alla impossibilità di fatto di procedere all'affidamento preadottivo – il minore è stato dichiarato adottabile ma non è stato possibile trovare famiglie disposte ad accoglierlo o il minore, che aveva già sperimentato un affidamento, non ha accettato di stare con altri che con i suoi affidatari – e poi è stata estesa fino a comprendere casi di impossibilità "di diritto" nei quali il minore non era stato dichiarato adottabile, tuttavia il presupposto per l'applicazione dell'istituto era sempre, se non un accertato stato di abbandono, una situazione di carenza della famiglia biologica del minore che in ragione di ciò aveva sperimentato positive relazioni con affidatari il legame con i quali si intendeva mantenere e valorizzare nell'esclusivo interesse del minore.

Con la sua sentenza **il TM di Roma ha sostanzialmente introdotto la stepchild adoption** nell'ambito delle coppie omosessuali in Italia. Si è spiegato prima perché il ragionamento della sentenza sia scorretto: la ratio della norma è quella di garantire a un minore che si trovi in una situazione di carenza della propria famiglia naturale un maggiore riconoscimento dei rapporti instaurati con le persone che avessero di fatto vicariato la sua famiglia in difficoltà. Il salto logico operato dal TM Roma è duplice: in primo luogo si dice che "*impossibilità di affidamento preadottivo*" significa sia impossibilità di fatto (il minore è stato dichiarato in stato di abbandono ma non è stato in concreto possibile affidarlo a nessuno) sia impossibilità di diritto (in quanto il minore non è stato dichiarato adottabile o la coppia che già lo accoglieva non ha i requisiti per l'adozione). In secondo luogo si aggiunge che si può prescindere dal sostrato fattuale della mancanza di un ambiente familiare idoneo; secondo tale impostazione, l'impossibilità "di diritto" dell'affidamento preadottivo può prescindere da una situazione di mancanza di "ambiente familiare idoneo" per il minore: come se il legislatore, nell'introdurre la norma, avesse voluto consentire l'adozione di minori adeguatamente curati dalla famiglia biologica e la cui situazione non fosse, invece, già all'attenzione dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito di un procedimento finalizzato all'accertamento dello stato di abbandono, o quantomeno di limitazione della potestà genitoriale.

In sede di approvazione delle unioni civili deve ribadirsi che, in base alla costante giurisprudenza di Straburgo che è attentissima a vigilare che le coppie e i single non vengano discriminati con riferimento alla libera espressione della "vita familiare", ciò che è consentito alle coppie eterosessuali deve essere consentito anche a quelle *same sex*. Pertanto, ove si ammetta la stepchild adoption per le coppie unite da patti di convivenza lo si deve ammettere anche per le coppie *same sex*.

Va da ultimo confermato che parlare dei "diritti delle coppie conviventi" con riferimento all'adozione è fuorviante sol che si consideri che la legge n. 183/1984 è intitolata "diritto del minore ad una famiglia": tale scelta terminologica si pone semanticamente in contrasto con la costruzione di un del "diritto" dell'adulto ad un figlio. Nella logica corretta dell'adozione, né le coppie di conviventi (di diverso o dello stesso sesso) e neanche le coppie coniugate hanno titolo per pretendere il "diritto" di avere un figlio in adozione. Per comprendere a quale famiglia abbia diritto – questa volta in senso proprio, e senza virgolette – un minore abbandonato è necessario comprendere prima chi è un minore abbandonato. Sfumata l'immagine del pargoletto *derelictus* sui gradini di una chiesa, le sentenze dei tribunali per i minorenni raccontano di infinite declinazioni dell'abbandono che vanno dall'icona quasi romantica appena evocata, attraverso la vasta gamma dell'incuria e dell'essere spettatori di violenza, fino ai maltrattamenti e agli abusi sessuali. Se questa è la condizione del minore in stato di abbandono, il legislatore ha finora delineato le figure di genitori adatte ad accoglierlo in adozione, che devono essere capaci di "educare, istruire e mantenere" il minore medesimo, ed essere "affettivamente idonei": ossia capaci di accogliere senza riserve il bagaglio di sofferenza che il bambino porta con sé. Si tratta infatti di dargli adeguate risposte affettive ed educative, in grado di riparare traumi certamente subiti.

Allorché il legislatore ha delineato il profilo dei genitori idonei ad assolvere il compito appena evidenziato, ha elencato le caratteristiche che devono possedere nell'articolo 6 della legge n. 183/1984: una coppia, unita in matrimonio, con una differenza di età con l'adottando fra i 18 e i 45 anni. Tali caratteristiche appaiono evidentemente ispirate al criterio dell'*imitatio naturae*: esse costituiscono i requisiti di ammissibilità della domanda di adozione, ma sono condizioni necessarie e non sufficienti per essere, all'esito della valutazione dei servizi e del Tribunale, considerati idonei all'adozione. Senza invocare evidenze scientifiche, che pure ci sono ma non rientrano nelle mie competenze, è fuor di dubbio che la coppia costituita da persone dello stesso sesso, con il suo duplicare talune caratteristiche soggettive dei genitori privano il minore di una varietà di esperienze relazionali: discostandosi dal modello familiare prevalente in natura, costringe il minore a uscire, per così dire, dalla sua "zona di comfort". In nome di un'esigenza degli adulti – non di un diritto in senso proprio – si giunge a sacrificare il diritto del minore a una famiglia il più possibile idonea a crescerlo in maniera tale da riparare i traumi passati e da preservarlo da ulteriori inutili fatiche psicologiche.

Taluno sostiene che è meglio per un bambino abbandonato vivere con una coppia omosessuale che rimanere in istituto: l'affermazione, non poco demagogica, deve fare i conti con i dati statistici delle adozioni nazionali, dai quali emerge una netta sperequazione fra il numero di coppie aspiranti all'adozione e il numero di bambini dichiarati adottabili: per ogni bambino vi sono svariate coppie in attesa. Quell'argomento frana di fronte alla realtà.

Alfredo Mantovano, magistrato, esponente dei *Comitati Sì alla famiglia*

Sindacato delle famiglie

Il Sindacato delle famiglie ringrazia il Presidente della Commissione Affari e Giustizia del Senato On. Nitto Palma per aver invitato l'associazione a prendere parte al dibattito in corso riguardo alla regolamentazione delle unioni civili.

Il Sindacato delle Famiglie è un'associazione iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato che si propone di promuovere, anche nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione Italiana, l'istituto della famiglia quale soggetto insostituibile per lo sviluppo della società. L'associazione tutela dunque la famiglia difendendone e promuovendone i diritti a livello politico, sociale, culturale ed economico. Obiettivi principali del SIDEF sono quindi quelli di:

- diffondere la conoscenza dell'istituto familiare;
- assumere la tutela della famiglia in ogni sede, facendosi carico dei bisogni nascenti dalla famiglia stessa, individuandone e difendendone i diritti nella convivenza sociale;
- rappresentare le famiglie o categorie di esse presso enti pubblici e privati, nonché nell'ambito del potere legislativo, al fine di rendere la famiglia un interlocutore essenziale nell'ambito dei procedimenti legislativi innovativi che la riguardano.

PREMESSA

La famiglia è la cellula fondamentale della società, nucleo originario che custodisce le radici più profonde della nostra comune umanità, deputata alla crescita ed educazione delle nuove generazioni, fonte di coesione sociale e fondamento di una modalità di rapporti consolidati da una tradizione millenaria.

Il matrimonio tra un uomo e una donna è per la società un istituto del diritto e come tale impone assunzione di responsabilità e doveri.

L'URGENZA DI POLITICHE FAMILIARI

Oggi sono quanto mai necessarie ed urgenti vere politiche familiari che sappiano investire sulla famiglia quale risorsa della società e del Paese. Nell'attuale condizione che sta attraversando il Paese, la famiglia si è rivelata una risorsa in grado di ammortizzare le difficoltà economiche e occupazionali che attanagliano il Paese da quasi un decennio. Non è infatti un caso che il tessuto sociale italiano, dove la famiglia riveste un ruolo e una rilevanza fondamentale, sia rimasto compatto e abbia dimostrando caratteri di insperata vitalità.

Per questo motivo, piuttosto che tentare di tracciare la mappa di nuovi diritti (quasi sempre senza corrispondenti doveri), prendendo ad esempio legislazioni di altri paesi che non hanno la nostra storia e la nostra cultura – inutile sottolineare che l'Italia costituisce un unicum da preservare e della cui storia andare orgogliosi – sarebbe stato più utile e prezioso un intervento a favore di ciò che già esiste e ha mostrato di essere una risorsa imprescindibile per la coesione sociale ed economica, tramite – a titolo di esempio – la realizzazione di politiche fiscali in grado di incentivare le nascite (sgravi fiscali, defiscalizzazioni, etc.).

È appena il caso di ricordare che l'Italia, secondo i dati ISTAT 2014, è tra gli Stati che detengono il record negativo delle nascite: non accorgersi che questa sia la vera emergenza del nostro Paese è, ad avviso di chi interviene, il vero vulnus dell'attuale dibattito politico.

LE UNIONI DI FATTO: LA TENTAZIONE DI APPLICARE SCHEMI PRESI A PRESTITO DA STATI (E CULTURE) STRANIERI

Fatte queste necessarie premesse, il Sindacato delle Famiglie non intende sottrarsi all'attuale dibattito politico circa la regolamentazione dei diritti e dei doveri nascenti da rapporti affettivi diversi e non accostabili alla realtà della famiglia: la convivenza di persone di sesso diverso, e quelle di persone dello stesso sesso.

Partiamo da un presupposto che pare assodato, ma che è bene ribadire: i diritti individuali devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dallo status personale di ciascuno.

Questo principio, per essere effettivo, deve però essere correttamente declinato: la parola diritto ha come contenuto e presupposto una situazione meritevole di tutela, che paragonata ad una fattispecie analoga deve essere trattata in maniera analoga.

È un principio logico, prima ancora che giuridico, quello per cui fattispecie diverse, devono essere trattate in maniera differente: allo stesso modo, istituti giuridici e sociali diversi, devono essere regolamentati in modo differente, pena lo snaturamento degli istituti stessi.

È sbagliato pertanto – sia dal punto di vista logico che da quello giuridico – adottare un approccio analogico tra matrimonio e convivenza, sulla sola considerazione che ci si trova di fronte a rapporti di affetto tra due persone.

La relazione familiare fondata sul matrimonio e riconosciuta dalla Costituzione (art. 29) si basa su due fattori, la differenza sessuale dei coniugi e la stabilità del vincolo. L'attuale corpus normativo sulla famiglia si è andato creando sul presupposto e sulla garanzia di certezza e di stabilità del rapporto che comporta, e soprattutto per la serietà dell'impegno reciproco che gli sposi assumono dinanzi alla legge e all'intera comunità, come tale non revocabile unilateralmente.

Trattare l'istituto della famiglia alla stessa stregua di una realtà in evoluzione come quella delle coppie di conviventi, senza peraltro distinguere tra coppie di sesso diverso e quelle dello stesso sesso, significa applicare l'analogia a realtà profondamente diverse.

ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE: PERCHÉ È SBAGLIATO NEL METODO E NEL CONTENUTO

Se da una parte l'obiettivo, che il Sindacato delle Famiglie condivide, è quello di tutelare situazioni di fatto tra conviventi che si sono create nel tempo, dall'altra detta aspirazione non legittima l'attuale Legislatore a stravolgere il sistema normativo e giuridico, che riconosce a due coniugi che hanno contratto vincolo matrimoniale determinati diritti e doveri.

Quello che invece purtroppo emerge dal disegno di legge in dibattito, è che l'obiettivo sia non tanto tutelare posizioni giuridiche che necessitano di una regolamentazione, quanto piuttosto creare un nuovo istituto, quello della convivenza, da affiancare al matrimonio, del tutto simile a quest'ultimo, ma con meno vincoli e meno doveri.

Già dalle prime proposte si capisce che l'obiettivo è quello di applicare per analogia le disposizioni che il codice prevede per l'istituto del matrimonio anche alla convivenza (che istituto non è): l'art. 3 del DDL propone di modificare l'art. 143-*bis* cod. civ., al fine di consentire che la coppia di conviventi possa adottare un cognome comune: sintomatico è l'uso delle parole: "le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della FAMIGLIA".

Allo stesso modo viene fatto un rinvio generico alla legge sull'affidamento dei minori ad una famiglia (L. 4 maggio 1983, n. 184), applicando un istituto, quello dell'affido familiare, anche a persone conviventi dello stesso sesso, in aperto contrasto con le attuali disposizioni normative in materia.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 3 del medesimo DDL presenta profili ancora più impattanti sul sistema giuridico. Si propone:

- (i) di equiparare persone dello stesso sesso a familiari del convivente (comma 2) e
- (ii) che tutti i testi normativi che disciplinano disposizioni sui coniugi si riferiscano senza alcuna distinzione anche alle persone conviventi (quindi anche a quelle dello stesso sesso), con tutto ciò che ne può conseguire.

L'art. 4 del DDL impatta pesantemente sul diritto successorio: concordiamo con quanto espresso dal Forum delle Associazioni Familiari circa i dubbi sulla legittimità di una previsione simile. Anche in questo caso ci troviamo di fronte all'uso di un istituto, quello della successione, che è stato previsto dal Legislatore al fine di garantire la continuità patrimoniale e tutelare i figli, premiando la stabilità e la rilevanza pubblica che i legami familiari assicurano. Proporre di trasmutare in blocco la disciplina della successione del diritto di famiglia a chi ha scelto un vincolo di mera convivenza, significa stravolgere la *ratio* dell'istituto della successione. Piuttosto, se il fine è garantire che il convivente abbia a godere di quanto in vita ha condiviso con il proprio compagno, è più idoneo allo scopo stabilire forme contrattuali in grado di soddisfare detta aspettativa.

Da ultimo, siamo contrari all'estensione del diritto alla pensione di reversibilità: non è un diritto individuale, ma proprio della famiglia. Non si può stravolgere la *ratio* dell'istituto, che è quella di tutelare una progettualità comune e non precaria propria solo del matrimonio.

IL TENTATIVO DI FORNIRE UN CONTRIBUTO ORIGINALE A QUESTI TEMI

Vorremmo chiarire un punto che vale la pena sottolineare. Non abbiamo schemi precostituiti, o posizioni arroccate e discriminatorie da difendere. Preferiamo tutelare le persone piuttosto che le idee.

Allo stesso tempo, vogliamo salvaguardare la possibilità di vivere un'esperienza, quella della famiglia, che ha dato prova di essere luogo di edificazione umana della persona, e che non deve essere sminuita da tentativi errati di equiparazione. Se sposarsi o non sposarsi comporta gli stessi

diritti, è ovvio che sarà incoraggiata una scelta di minor responsabilità e di minor tutela dei soggetti più deboli.

Per questo motivo, piuttosto che ingenerare confusione, creando nuovi istituti sul modello familiare, riteniamo più opportuno lavorare sui diritti individuali tra persone: detti diritti, senza interferire con il corpo normativo dedicato alla famiglia, possono garantire adeguata protezione con accordi privati, anche di natura patrimoniale (ad esempio, si potrebbero trovare altre forme di garanzia per la successione ereditaria al fine di tutelare il partner di una coppia di fatto). Su questo terreno siamo disponibili a collaborare fattivamente per colmare eventuali lacune legislative, anche tramite la creazione di nuovi strumenti idonei allo scopo.

Ci auguriamo che il Governo in carica sia garante di un reale dibattito tra le forze politiche e le differenti sensibilità presenti, evitando di stravolgere le norme ordinarie e costituzionali che regolano un istituto, quello della famiglia, alla base del nostro benessere economico, sociale e culturale.

Certi diritti - Associazione Radicale

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Considerazioni generali.

Il testo unificato, presentato presso la Seconda Commissione Permanente del Senato è valido e può rappresentare un buon inizio di discussione. L'idea di base che lo anima, secondo cui le unioni tra persone dello stesso sesso devono determinare effetti del tutto identici rispetto a quelli del matrimonio costituisce un condivisibile punto di partenza. Tuttavia, le diversità relative al nome dell'istituto, alle formalità di celebrazione e al divieto di adozioni sono assolutamente non condivisibili, in quanto perpetuano preconcetti discriminatori che bisognerebbe spazzare via e non rinnovare. Facendo un parallelismo, iperbolico, ma calzante, con la vicenda storica degli afroamericani, il nuovo testo, se approvato in questa forma, farebbe passare l'Italia da un regime schiavista a uno segregazionista dove ad essere riservati ad alcuni cittadini non sono più le scuole e i posti sull'autobus, ma gli istituti giuridici e il discrimine non sarebbe più il colore della pelle, ma l'orientamento sessuale dei cittadini. Certo passare da una condizione di totale esclusione a una di «segregazionismo giuridico» è un passo avanti, ma una riforma liberale che riconosca pienamente il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è tutt'altra cosa. Questo testo andrebbe a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un'esplicita discriminazione basata sull'orientamento sessuale, unico esempio ad eccezione della norma contenuta nella legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) per la quale la fecondazione assistita è preclusa alle coppie omosessuali, oltre ai single e alle donne in età non più fertile.

Attualmente, accanto alle spinte portate dai movimenti LGBTI per consentire l'accesso di tutti e tutte al matrimonio civile, senza discriminazioni, ve ne sono altre, riferibili ad aree culturali, sia LGBTI che eterosessuali, che vorrebbero modificare il matrimonio tradizionale, rendendolo più aperto ad uno spirito contrattuale, e quindi convenzionale, e meno inderogabile nei suoi contenuti. Ad esse si riferisce la seconda parte del testo unificato, la quale, tuttavia, presta il fianco a critiche di maggiore spessore: il riferimento al regime convenzionale potrebbe essere più chiaro. Ove venisse fatta questa scelta, i binari entro cui esplicitare l'autonomia negoziale delle parti dovrebbero essere meno rigidi, per non ricadere negli stessi limiti che l'istituto tradizionale del matrimonio determina. La normativa dovrebbe prevedere anche la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno e l'acquisto della cittadinanza per il convivente non italiano. Anche i conviventi dovrebbero avere pieno accesso alle adozioni nazionali e internazionali, nonché alla stepchild adoption e alle rivisitate norme sulla procreazione assistita. Le «convivenze di fatto», come vengono impropriamente

chiamate, si dovrebbero celebrare nel medesimo modo e determinare gli stessi effetti del matrimonio. Esse dovrebbero, in pratica, essere matrimoni, ma con una serie di differenze che recepiscono le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicazione dell'autonomia privata. Ad esse non si dovrebbe applicare l'anacronistica normativa relativa alla promessa di matrimonio, né alcuni divieti matrimoniali, le norme sul lutto vedovile, le disposizioni, di derivazione canonica, sull'errore sulle qualità della persona e la lettura, al momento della celebrazione, di articoli del codice. Non si dovrebbero applicare altresì i divieti di apporre condizioni (articolo 108 del codice civile) e di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160 dello stesso codice). Caratteristica delle «convivenze di fatto» dovrebbe proprio essere quella di poter, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I conviventi di fatto sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile e possono escludere l'obbligo di coabitazione. Le «convivenze di fatto» dovrebbero prevedere altre facoltà e possibilità non previste per il matrimonio, che le parti dovrebbero poter, prima di unirsi, scegliere insieme. Esse dovrebbero essere «un vestito confezionato su misura», che le coppie scelgono liberamente per sé, unico e diverso da tutti gli altri, pur disegnato nell'alveo di un modello generale, con i conseguenti limiti.

Complessivamente il testo non rappresenta una sintesi auspicabile tra parificazione nell'accesso al matrimonio civile e accoglimento di maggiore elasticità nell'istituzionalizzazione del rapporto di coppia. Esso, infatti, non costruisce il prototipo alternativo al matrimonio, di cui vi sarebbe bisogno, e sostanzialmente rinuncia a fare del matrimonio tra persone dello stesso sesso un'occasione per ripensare nel complesso il modello matrimoniale o di unione di coppia e formazione di una famiglia.

Osservazioni specifici al testo.

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Ci si chiede perché le unioni civili debbano essere così “deboli”, nella parte relativa alle pubblicazioni, al luogo ed alle formalità di celebrazione. Perché non deve esservi, anche per esse, visibilità e possibilità per i terzi di far valere preventivamente le cause di nullità, che pure sono previste dagli articoli successivi? La mancanza di queste disposizioni contrasta con l'applicazione pedissequa di altri aspetti della normativa matrimoniale. Si vuole forse che unioni di tal tipo siano celebrate di nascosto o in sordina, per non “determinare pubblico scandalo”?!

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- (Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

La possibilità di scegliere il cognome della famiglia non esiste attualmente. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione sarebbe bene evitare l'obbligo, per ciascun coniuge, di aggiungere al proprio il cognome dell'altro. Ciò, come ha ben spiegato Bruno de Filippis, realizzerebbe la parità fra i coniugi, ma non risponde ad alcuna reale esigenza della società attuale e, appesantirebbe le pratiche di divorzio con inutili cambi di documenti e adempimenti amministrativi.

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

È l'articolo chiave del Titolo 1 che estende alle Unioni Civili tutte le disposizioni previste dal matrimonio (la pensione di reversibilità, l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione...). È inclusa anche la possibilità dell'adozione dei figli nati da un matrimonio precedente o al di fuori dello stesso (articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184), mentre è esplicitata l'esclusione dell'adozione di terzi (articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Se l'unione può determinare il procedimento di separazione previsto per il matrimonio, ivi compreso l'addebito, (appunto la norma prevista nel comma 2, art. 6), gli obblighi matrimoniali devono essere ugualmente determinati.

È poi contraddittoria la disposizione che rende applicabile la normativa separativa alle unioni e, al tempo stesso, prevede, senza disciplinarlo adeguatamente, il recesso unilaterale.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso

sesto.

La definizione «convivenze di fatto» sminuisce la dignità e la rilevanza giuridica di queste unioni che dovrebbero essere chiamate piuttosto «unioni libere». Esse, in effetti, sono « di fatto » solo perché il diritto non le disciplina, violando il suo compito.

È del tutto inappropriato prevedere la necessità di una convivenza stabile di 3 o anche un solo anno (in presenza di figli comuni) prima di far entrare in vigore le norme sulle convivenze. I diritti non sono un concorso a premi, non sono la ricompensa di una vita di rettitudine, non sono il bottino che conquista dopo anni di convivenza, di monogamia e di vita morigerata.

Il senso di una disciplina separata delle convivenze è quella di recepire le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicazione dell'autonomia privata. I conviventi dovrebbero poter stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile ed escludere l'obbligo di coabitazione.

Le convivenze di fatto si dovrebbero celebrare nel medesimo modo del matrimonio.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Risulta problematico definire il diritto all'abitazione in base al numero degli anni di convivenza piuttosto che alle condizioni economiche, all'età, ai bisogni dei figli o dell'altro convivente. Sarebbe meglio prevedere gli stessi effetti derivanti dalla contrazione di matrimonio civile pur lasciando la materia disponibile anche alla contrattazione tra i coniugi che dovrebbero essere liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

La legge attuale prevede dall'inizio della convivenza (e non dopo 3 anni) che il compagno possa subentrare nel contratto. Il valore della norma qui in esame riguarda l'estensione del diritto al convivente dello stesso sesso che la dizione "more uxorio" (Corte Costituzionale sentenza 404 del 1988 e Corte di Cassazione sentenza 7214 del 21 marzo 2013) lasciava nell'ambiguità, ma peggiora la situazione del convivente di sesso diverso che deve attendere 3 anni per vedersi riconosciuto il diritto al subentro nel contratto di locazione.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Ritornano gli anni di convivenza come riferimento legislativo. Nelle coppie matrimoniali, l'assegnazione dell'assegno di mantenimento viene definita in base alle condizioni del coniuge meno abbiente, deve considerare la differenza di possibilità economiche nella condizione del coniuge e del coniuge separato, le condizioni economiche di entrambi e non vi è alcun limite di

tempo per la sua corresponsione se non il mutare delle condizioni che lo hanno determinato. Sarebbe meglio prevedere gli stessi effetti derivanti dalla contrazione di matrimonio civile pur lasciando la materia disponibile anche alla contrattazione tra i coniugi che dovrebbero essere liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio.

Art. 14.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

La necessità di stipulare il Contratto di convivenza rappresenta un inutile appesantimento di natura burocratica e appare economicamente vessatoria per i costi eccessivi che comporta. I liberi conviventi devono poter stipulare i contratti di convivenza anche contestualmente alla stipula della convenzione di convivenza, con dichiarazione congiunta resa al momento della celebrazione. Solo in caso di stipula successiva alla convenzione si dovrà ricorrere al notaio, nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile.

4. Le parti possono stabilire nel contratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità

5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

Nel punto 4) viene fissato un limite problematico non considerato per altri eredi.

Oltre ai, o al posto dei, punti previsti nella norma in esame, si ritiene che i conviventi debbano poter escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e coabitazione previsti dall'articolo 143, nonché escludere l'applicazione delle disposizioni successorie di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585 e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, di cui agli articoli 536, 542 e 544. Essi devono poter prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio, nonché indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune. Occorre prevedere anche una norma per la quale i contratti di convivenza siano nulli e tali possano essere dichiarati, in tutto o in parte, ove non rispettino il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 43.

Mancanza particolarmente grave è l'assenza degli Accordi in previsione del divorzio. I conviventi devono poter stipulare accordi in previsione di un futuro divorzio, regolando gli aspetti patrimoniali di esso. L'esistenza di un accordo preclude, al giudice del divorzio, la possibilità di disciplinare i

punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Infine, i conviventi devono poter, in qualsiasi momento con dichiarazione congiunta resa nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile, modificare consensualmente i contratti di convivenza.

Art. 15.

(Cause impeditive)

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Non si dovrebbero applicare i divieti di apporre condizioni (articolo 108 del codice civile) né di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160 dello stesso codice). Caratteristica delle «convivenze di fatto» dovrebbe proprio essere quella di poter, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I conviventi di fatto sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile e possono escludere l'obbligo di coabitazione.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Assistenza penitenziaria: la legislazione carceraria per quanto riguarda i colloqui in carcere, equipara già i familiari e i conviventi, nulla precisando in ordine al genere e quindi non ponendo discriminazioni tra convivenze etero e omosessuali (art.14 quater e 18 dell'Ordinamento penitenziario). È analoga la disciplina dei "permessi" (all'art. 30 del medesimo Ordinamento).

Sottopongo alla vostra attenzione alcune considerazioni che pongo come *risposte* a taluni *frequenti interrogativi in tema di “matrimonio” omosessuale, adozione e famiglia, con particolare riferimento agli obblighi che discenderebbero per il nostro legislatore da fonti normative sovranazionali e internazionali.*

○○○○○

- 1. Esiste un obbligo, per il nostro ordinamento, scaturente da fonti sovranazionali, di introdurre il “matrimonio” omosessuale? Esiste, cioè, nel diritto vivente, alla luce della cornice normativa europea, un “diritto al matrimonio” in capo alle persone dello stesso sesso?**

Si tratta di domande che di recente si è posta la **Corte di Cassazione**, nella sentenza della prima sezione civile, **nr. 2400 del 30 ottobre 2014** (depositata il 9 febbraio 2015). I giudici di legittimità si sono chiesti se il *paradigma eterosessuale* del matrimonio, quale fondamento della famiglia, si sia sgretolato per effetto dell'appartenenza dell'Italia “*ad un sistema multilivello di tutela dei diritti*”, fatto cioè di convenzioni (in particolare, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza) e pronunzie di corti sovranazionali (qual è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed internazionali (qual è la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo).

La questione può così riassumersi: se il matrimonio è “*gender neutral*” e rientra tra i diritti fondamentali di ciascuno, a prescindere dall'orientamento sessuale, non vi è ragione di riservarne l'accesso alle persone eterosessuali; né vi è motivo, conseguentemente, di riservare l'adozione alle persone eterosessuali coniugate.

La risposta della Cassazione è chiara: non vi è, nel diritto vivente, anche in una prospettiva “*convenzionalmente*” orientata (ovvero, centrata sulla CEDU) un diritto al matrimonio; non può parlarsi, cioè, di un diritto fondamentale a sposarsi.

Riprendendo le argomentazioni già svolte dalla Corte Costituzionale, i giudici di legittimità chiariscono per quale motivo *il matrimonio non è per tutti*.

“*La sentenza n. 138 del 2010 (della Corte Costituzionale) ha affermato che l'art. 12 CEDU e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lasciano al legislatore nazionale di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni, tra persone dello stesso sesso. Tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli stati, dovendosi escludere, per questa specifica tipologia di unioni l'imposizione di un modello normativo unico da trarre dal paradigma matrimoniale*”.

(...) *Deve, pertanto, escludersi, secondo la sentenza n. 138 del 2010, che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza, i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex artt. 2 e 3 Cost.*

Per formazione sociale secondo la Corte “deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti

della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.”

Il diritto fondamentale, pertanto, consiste “*nel vivere liberamente una condizione di coppia*”; tale diritto ottiene riconoscimento mediante la tutela dei diritti e dei doveri connessi a tale condizione di coppia, ricondotta dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione all'art. 2 della Costituzione –che contempla le formazioni sociali *volontarie*- e non all'art. 29, riservata alla famiglia come società *naturale* fondata sul matrimonio.

Si tratta di intervenire “*a tutela di specifiche situazioni, come è avvenuto per le convivenze more uxorio*” (così, ancora, la Cassazione nella sentenza sopra evocata), sul piano, cioè, dei diritti e dei doveri dei conviventi.

Non vi è, dunque, disparità di trattamento, dal momento che a situazioni diverse corrisponde un trattamento normativo diverso.

“*Deve, pertanto, escludersi –conclude la Corte di Cassazione-, che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza, i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex art. 2 e 3 Cost.*”.

Pienamente coerente con le conclusioni della Corte di Cassazione è l'approdo cui è pervenuta la **Corte Europea per i Diritti dell'Uomo**.

In particolare, nella più recente **sentenza del 16 luglio 2014, *Hamalainen v/s Finlandia***, i giudici di Strasburgo hanno chiarito come non esista alcun diritto fondamentale al matrimonio e, pertanto, nessun obbligo per gli Stati di ammettere le persone dello stesso sesso al matrimonio.

“[...]

71. *The Court reiterates its case-law according to which Article 8 of the Convention cannot be interpreted as imposing an obligation on Contracting States to grant same-sex couples access to marriage (see Schalk and Kopf v. Austria, no. 30141/04, § 101, ECHR 2010). [...]*

74. *Thus, it cannot be said that there exists any European consensus on allowing same-sex marriages. Nor is there any consensus in those States which do not allow same-sex marriages as to how to deal with gender recognition in the case of a pre-existing marriage. [...]*

75. *In the absence of a European consensus and taking into account that the case at stake undoubtedly raises sensitive moral or ethical issues, the Court considers that the margin of appreciation to be afforded to the respondent State must still be a wide one.*

[...]

96. *The Court reiterates that Article 12 of the Convention is a lex specialis for the right to marry. It secures the fundamental right of a man and woman to marry and to found a family. Article 12 expressly provides for regulation of marriage by national law. It enshrines the traditional concept of marriage as being between a man and a woman (see Rees v. the United Kingdom, cited above, § 49). While it is true that some Contracting States have extended marriage to same-sex partners, Article 12 cannot be construed as imposing an obligation on the Contracting States to grant access to marriage to same-sex couples (see Schalk and Kopf v. Austria, cited above, § 63).”.*

La cornice individuata dalla Corte di Strasburgo per le convivenze, anche delle persone stesso sesso, è quella dell'art. 8 della Convenzione, che contempla il diritto alla vita privata, che è nozione diversa e molto più ampia di quella di famiglia, di cui all'art. 12 della Convenzione (*mutatis mutandis*, ripetendo lo schema proposto dalla nostra Carta Costituzionale, con l'art. 29 e l'art. 2).

La “*nozione di ‘vita privata’* –avverte la Corte- *è un concetto elastico che comprende il diritto di autodeterminarsi ed elementi come i nomi, l'identità sessuale, l'orientamento*

sessuale e la vita sessuale, nonché il diritto al rispetto della decisione sia di avere che di non avere un figlio” (sentenza S.H. e altri v. Austria, 1.4.2010).

La diversità di cornice comporta una diversità di forme di tutela.

Ed infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, così commenta la giurisprudenza della CEDU: “*Nell’art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio per tali unioni*”.

Questa è, peraltro, la direttrice che segue anche la **Corte di Giustizia dell’Unione Europea**.

Intervenendo sulle questioni concernenti il riconoscimento dell’assegno di famiglia (**cause riunite C-122/99P e C-125/99/P, Svezia vs Consiglio**) e la pensione di reversibilità al convivente superstite (**causa C-267/06, Tadao Maruko vs Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen**), i giudici comunitari hanno ribadito che il termine “matrimonio” designa un’unione fra due persone di sesso diverso non assimilabile ad altre forme di unioni e che eventuali disparità di trattamento vanno affrontate e risolte sul piano dei diritti individuali.

Non esiste nel diritto vivente (anche nel sistema “multilivello” dei diritti), un diritto fondamentale al matrimonio, riconoscibile a prescindere dall’orientamento sessuale; né sussiste disparità di trattamento nel tutelare in modo diverso il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso rispetto alle convivenze aperte anche alle persone dello stesso sesso.

Non sussiste, pertanto, alcun obbligo per il nostro ordinamento di introdurre il “matrimonio” omosessuale.

○○○○○

2. Esiste, nel diritto vivente, anche alla luce della normativa europea, un “diritto” all’adozione, riconoscibile a prescindere dalla sussistenza del rapporto di coniugio, cioè del vincolo matrimoniale, fra gli adottanti?

La risposta, ancora una volta, non può che essere negativa.

Nella stessa **ordinanza** con cui il **Tribunale di Bologna**, il **10 novembre 2014**, ha sollevato la questione di costituzionalità degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983 (recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), viene, significativamente, chiarito che il rapporto di coniugio ai fini dell’adozione va considerato tra i “*principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori*”, e viene, inoltre, precisato che tale assunto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.3572 del 2011, e ciò proprio a conferma del *diritto vivente* al riguardo.

Il *miglior interesse del minore* viene individuato, nel diritto vivente, nel fatto che gli adottanti sono persone di sesso diverso legate da vincolo matrimoniale.

Non ogni *habitat* viene considerato indifferente per l’interesse del minore, non ritenendosi equivalenti al modello familiare fondato sul matrimonio (rispetto al quale viene modellato l’istituto dell’adozione), rapporti di convivenza di persone di sesso diverso o dello stesso sesso.

Anche lo stesso riconoscimento giuridico delle relazioni omogenitoriali *già* esistenti e stabili sul piano fattuale (in materia di adozione non legittimante ex art. 44 comma 1 lett. d della legge 184/1983), si muovono nella prospettiva *eccezionale* di intervenire a fronte di situazioni specifiche e per tutelare il minore e non i desideri degli adulti. E ciò senza mettere in discussione la regola, rappresentata dalla sussistenza, quale

presupposto dell'accesso all'adozione, del rapporto di coniugio fra persone di sesso diverso.

Tali assunti vengono supportati anche dalla giurisprudenza della **Corte di Strasburgo**. Sia nella sentenza **Wagner v/s Lussemburgo del 28.9.2007** che nella decisione resa nel caso **X and others v/s Austria del 19.2.2013**, i giudici di Strasburgo si sono mossi nella prospettiva di considerare il *best interest of the child* come valorizzazione del rapporto affettivo e familiare (tra il minore ed il genitore adottivo, considerato come persona singola) già esistente di fatto e di diritto (pur se riconosciuto in altro ordinamento); senza che ciò potesse interpretarsi come obbligo, per i legislatori nazionali, di introdurre un diritto all'adozione aperto a tutti, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo matrimoniale tra persone di sesso diverso. E senza che ciò possa considerarsi discriminatorio, tranne che nell'ipotesi in cui lo stesso legislatore nazionale abbia inteso aprire anche ai conviventi eterosessuali non sposati l'adozione, giacché in tal caso non vi sarebbe ragione per escludere i conviventi omosessuali. Nella sentenza *X and others v/s Austria*, vengono chiariti i punti salienti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

“[...]

105. Il primo quesito che si pone alla Corte è se la situazione dei ricorrenti – (...), che formano una coppia omosessuale, e il figlio di quest'ultima – fosse paragonabile a quella di una coppia eterosessuale sposata nella quale uno dei partner desiderasse adottare il figlio dell'altro.

106. La Corte ha recentemente risposto negativamente a tale quesito nella causa Gas et Dubois, per motivi che ritiene utile richiamare e riaffermare. Conviene anzitutto tenere presente che l'articolo 12 della Convenzione non impone agli Stati contraenti l'obbligo di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali (Schalk e Kopf, sopra citata, §§ 54-64), che il diritto al matrimonio omosessuale non può essere dedotto nemmeno dall'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (ibidem, § 101) e che gli Stati, quando decidono di offrire alle coppie omosessuali un'altra modalità di riconoscimento giuridico, godono di un certo margine di apprezzamento per decidere sulla natura esatta dello status conferito (ibidem, § 108). Peraltro, la Corte ha dichiarato più volte che il matrimonio conferisce uno status particolare a coloro che vi si impegnano, che l'esercizio del diritto di contrarre matrimonio è tutelato dall'articolo 12 della Convenzione e che tale diritto comporta delle conseguenze a livello sociale, personale e giuridico (si vedano, tra altre, Gas e Dubois, sopra citata, § 68, e Burden, sopra citata, § 63).

[...]

110. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 nei confronti degli interessati se la loro situazione viene comparata a quella di una coppia sposata nella quale uno dei coniugi desidera adottare il figlio dell'altro.

[...]

Tanto premesso in via di principio, la Corte aggiunge pure che riservare l'adozione alla famiglia tradizionale costituisce scelta non discriminatoria e neppure censurabile, salvo a verificarne la coerenza con l'intero ordinamento interno e, quindi, la ragionevolezza.

“[...]138. La Corte riconosce che la tutela della famiglia nel senso tradizionale del termine costituisce in linea di principio un motivo importante e legittimo idoneo a giustificare una disparità di trattamento (Karner, sopra citata, § 40, e Kozak, sopra citata, § 98). [...]”

Tuttavia, la vicenda austriaca assume un rilievo significativo anche per il nostro ordinamento, nella misura in cui la Corte di Strasburgo ravvisa l'irragionevolezza dell'esclusione delle coppie omosessuali, nel momento in cui nel diritto austriaco

vengono introdotte le unioni civili registrate, equiparate al matrimonio tranne che per le adozioni.

“144. [...] *il diritto austriaco sembra mancare di coerenza. Esso autorizza l’adozione da parte di una sola persona, anche omosessuale. Se questa vive con un partner registrato, è necessario il consenso di quest’ultimo ai sensi del comma 2 dell’articolo 181 § 1 del codice civile, come modificato dalla legge sulle unioni registrate (paragrafo 40 supra). [...]*”.

Conclusivamente, la Corte ribadisce che:

“149. [...] *la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla questione generale dell’accesso degli omosessuali all’adozione coparentale, ma su quella di una disparità di trattamento asseritamente operata tra le coppie eterosessuali non sposate e le coppie omosessuali in questa materia (paragrafo 134 supra). In queste condizioni, solo i dieci Stati membri del Consiglio d’Europa che aprono l’adozione coparentale alle coppie non sposate possono servire da punto di confronto. Sei di questi trattano in questo ambito le coppie eterosessuali come le coppie omosessuali. Sono in quattro ad aver adottato la stessa posizione che ha adottato l’Austria (...). La Corte è del parere che un campione così ristretto non permette di trarre conclusioni su un eventuale consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa. [...]*”

Pertanto, deve concludersi che non è discriminatorio limitare l’accesso alle adozioni alle coppie eterosessuali unite col vincolo del matrimonio.

○○○○○

3. Esiste un riconoscimento maggioritario da parte degli ordinamenti nazionali europei in favore del “matrimonio” omosessuale e dell’accesso alle adozioni da parte di coppie omosessuali?

Non esiste; anzi, solo una minoranza, piuttosto esigua, riconosce il “matrimonio” omosessuale e l’accesso alle adozioni da parte delle coppie omosessuali.

Sul punto, la stessa **Corte di Strasburgo**, nella **sentenza X and Others v/s Austria**, è, come si è visto, chiara nell’escludere che si possa parlare di un consenso generalizzato fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, al riguardo precisando:

“[...]”

57. La maggioranza (ventiquattro) dei trentanove Stati membri del Consiglio d’Europa studiati riservano l’adozione coparentale alle coppie sposate. Dieci Stati membri - il Belgio, la Spagna, l’Islanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord), la Russia, la Slovenia e l’Ucraina - estendono l’adozione coparentale alle coppie non sposate, ma solo sei di loro non fanno distinzione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali a tale riguardo, gli altri quattro (il Portogallo, la Romania, la Russia e l’Ucraina) - come l’Austria - riservano questa forma di adozione alle coppie eterosessuali non sposate e la vietano alle coppie omosessuali non sposate. (...).

Non esiste un consenso maggioritario in favore del “matrimonio” omosessuale e dell’accesso alle adozioni di coppie omosessuali; né, pertanto, può invocarsi al riguardo il cosiddetto ordine pubblico internazionale.

○○○○○

4. L'introduzione delle unioni civili registrate o *civil partnership* negli ordinamenti degli altri paesi europei non ha prodotto altre conseguenze in tema di adozione, maternità surrogata e ricorso indiscriminato alla fecondazione artificiale?

L'esperienza degli altri paesi europei che hanno registrato l'introduzione delle *civil partnership* dimostra il contrario, evidenziando una sostanziale sovrapponibilità dei percorsi legislativi e l'indefettibilità di taluni passaggi successivi.

Si parte dal riconoscimento giuridico delle unioni di fatto fra persone dello stesso sesso e, quindi, abbastanza rapidamente all'attribuzione a tali unioni dello *status* proprio dell'istituto matrimoniale, per compiere infine gli ulteriori passi verso l'adozione, il ricorso indiscriminato alla fecondazione artificiale ed alla maternità surrogata. Il tutto molto spesso preceduto dalle necessarie modifiche dei programmi educativi delle scuole statali e non; cosa, quest'ultima, resa agevole dal fatto che, trattandosi di interventi che non richiedono veste legislativa, ben possono essere gestiti dall'esecutivo e dagli apparati burocratici ministeriali.

Ciò è quanto accaduto per i paesi del nord Europa (Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda), per la Spagna e la Gran Bretagna; ed è quanto sta accadendo in Francia.

Particolarmente emblematica, poi, è la vicenda austriaca, già sopra richiamata, in quanto può rappresentare quel che verosimilmente accadrà nel nostro ordinamento giuridico, ove venisse approvato un testo normativo del tipo di quello contenuto nel cd. d.d.l. Cirinnà.

Con l'introduzione delle unioni civili registrate, la Corte di Strasburgo, operando una valutazione non nominalistica ma sostanziale della disciplina introdotta, ha ritenuto che il legislatore, avendo posto sullo stesso piano matrimonio e *civil partnership*, fosse incorso nella violazione dell'art. 14 della CEDU, nel momento in cui precludeva – a quel punto solo per ragioni attinenti all'orientamento sessuale, avendo abolito ogni distinzione tra matrimonio e convivenze- ai componenti di una coppia omosessuale l'accesso ad istituti, quale l'adozione, pure riservabile in linea di principio ai soli coniugi uniti in matrimonio.

Questi sono i passaggi motivazionali della Corte di Strasburgo, nella sentenza X and Others sopra richiamata:

“[...]

34. *Entrata in vigore il 10 gennaio 2010, la legge sulle unioni registrate offre alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre un'unione registrata.*

35. *L'articolo 2 di questa legge recita: «Una unione registrata può essere contratta soltanto da due persone dello stesso sesso (partner registrati), che si impegnano in tal modo ad allacciare una relazione stabile che comporta diritti e obblighi reciproci.»*

36. *Le norme che disciplinano l'unione registrata, i suoi effetti e il suo scioglimento sono simili a quelle che disciplinano il matrimonio (per maggiori dettagli si veda Schalk e Kopf, sopra citata, §§ 16-23). Come per le coppie sposate, i partner registrati devono vivere come coniugi sotto tutti gli aspetti, condividere una casa comune e rispettarsi e assistersi reciprocamente (articolo 8 §§ 2 e 3). Essi hanno gli stessi obblighi di mantenimento che le persone sposate (articolo 12). La legge sulle unioni registrate apporta anche alla legislazione in vigore tutta una serie di modifiche destinate a conferire ai partner registrati lo stesso status dei coniugi in diverse altre branche del diritto quali il diritto delle successioni, il diritto del lavoro, il diritto sociale e della sicurezza sociale, il diritto fiscale, il diritto sulla protezione dei dati, sui servizi pubblici, le questioni in materia di passaporto e di dichiarazione di domicilio, nonché il diritto degli stranieri.*

37. Tuttavia esistono alcune differenze tra il matrimonio e l'unione registrata; la più importante attiene ai diritti genitoriali. Ad esempio, l'assistenza medica alla procreazione è aperta soltanto alle coppie eterosessuali, sposate o meno (articolo 2 § 1 della legge sulla procreazione artificiale - Fortpflanzungsmedizingesetz).

38. Inoltre, i partner registrati non sono autorizzati a chiedere un'adozione congiunta o un'adozione coparentale. [...]"

Per effetto della pronuncia della Corte di Strasburgo, il parlamento austriaco ha promulgato una legge che consentiva alle coppie omosessuali l'adozione del figlio biologico del partner. Successivamente, la Corte Costituzionale austriaca, ha rimosso l'ultimo ostacolo consentendo alle coppie omosessuali il pieno accesso alle adozioni.

E' facile prevedere che dal diritto all'adozione si passi al diritto alla genitorialità piena in capo alle coppie omosessuali e, quindi, all'accesso alla fecondazione artificiale ed alla maternità surrogata.

Introdurre le *civil partnership* significa porre le condizioni, neppure troppo remote, per il "matrimonio" omosessuale, per l'accesso alle adozioni in favore delle coppie omosessuali, per l'utilizzo della maternità surrogata ed il ricorso indiscriminato alla fecondazione artificiale.

Vi ringrazio per l'attenzione e Vi auguro buon lavoro

Domenico Airoma

Sono psicologo psicoterapeuta, lavoro come clinico e come ricercatore nell'ambito della promozione del benessere della persona a partire dall'identità sessuale e sessuata e coordino un gruppo di ricerca e di sviluppo sul tema. Attraverso contatti comuni l'associazione La Manif Pour Tous Italia mi ha chiesto di contribuire al dibattito sul disegno di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili. In tale veste, da psicologo e ricercatore interessato alla promozione del benessere della persona umana, specialmente quando si tratta di bambini, mi propongo di fornire delle considerazioni che ritengo utili.

Mi concentrerò su alcuni punti che ritengo particolarmente rilevanti per un professionista della salute mentale. Attraverso questo disegno di legge si predispongono iter amministrativi che possono legittimare giuridicamente forme di genitorialità non derivanti da legame biologico tra genitori e figli (diverse da quelle attualmente consentite dalla legge, che rispettano sempre la complementarità maschile-femminile), come ad esempio forme di genitorialità basate sul rapporto che si instaura di fatto tra un adulto e un figlio nato con lo sfruttamento all'estero della pratica della maternità surrogata, altrimenti detta, utero in affitto. In merito a questo, ad esempio, le ricerche hanno dimostrato che durante la gestazione "la maternità altera, letteralmente e spesso in modo irreversibile, la struttura e il funzionamento del cervello" (Brizendine, 2006). Tali modificazioni predisposte attraverso automatismi fisiologici preparano quella madre ad accogliere e a relazionarsi con quel figlio, e soprattutto viceversa: preparano quel figlio ad essere accolto e accudito da quella madre. Separare il figlio dalla madre immediatamente dopo il parto, come il protocollo della maternità surrogata prevede, lascia il processo incompiuto proprio nel punto in cui a livello psichico si sta formando una relazione profondissima, mediata da ormoni e processi di alterazione fisiologica. La maternità surrogata trancia questa relazione sul nascere lasciando che quel processo di modificazione neurofisiologica mirato all'accoglienza del suo bambino e al cementare la relazione con lui, resta per la madre tronco ed incompiuto.

Stando ai dati di ricerca più attuali ed autorevoli, già questa situazione di partenza può essere considerata un fattore di rischio per la salute psichica del minore dato l'inevitabile trauma subito a causa della separazione dalla madre immediatamente dopo il parto. Sono innumerevoli gli studi che attestano la forza del legame che si forma tra bambino e madre già nella gestazione. Uno fra tanti, lo studio del neuroscienziato Darren Logan (Logan 2012) che insieme ai colleghi ricercatori hanno dimostrato che nei mammiferi "l'allattamento è una risposta appresa, fondata sul riconoscimento di un mix di odori: il profumo unico della madre". La ricerca pubblicata su *Current Biology* mette in luce il grandissimo legame che si crea tra un bambino e la sua mamma, grazie solo all'olfatto. Il bambino appena nato riconosce immediatamente l'odore del liquido amniotico della sua mamma e per questo motivo continuerà ad utilizzare questo senso per i primissimi mesi di vita. L'olfatto è infatti il senso che aiuta il piccolo a riconoscere

la sua mamma e a individuarla rispetto agli altri. La separazione brusca, l'assenza costante di quel profumo di cui comunque si ha avuto esperienza, con altissime probabilità sarà per il minore un trauma che si scriverà nelle strutture sinaptiche e di mediazione chimica e che rappresenterà un fattore di rischio per la sua salute psicofisica. Fra tutte una, colei che lo ha portato in grembo, dentro al suo corpo, attraverso la familiarità della sua voce, del ritmo del suo cuore, del suo odore e profumo, lo consola e gli fornisce la cura e l'accudimento di cui ogni bambino ha diritto.

Ho voluto esporre questa considerazione sul legame innato e indispensabile tra neonato e sua madre perché sappiamo per esperienza che il riconoscimento di nuove forme di genitorialità non biologica è richiesto proprio in relazione allo sfruttamento di pratiche che necessariamente sradicano il bambino dal corpo della madre e dal legame con lei: pratiche attualmente illegali in Italia, che la novità legislativa rischia di accogliere ed incentivare con una sorta di "condono".

Per quanto riguarda in generale la questione se due persone dello stesso sesso possano compensare perfettamente i ruoli di due genitori di sesso diverso, nel rispetto del benessere psicologico e della compiuta maturazione psicosessuale del figlio, bisogna affermare con chiarezza che chiunque

sostenesse che l'indifferenza della complementarietà maschile e femminile sia comprovata e data per acquisita in modo condiviso, non rispecchierebbe autenticamente l'attuale stato del dibattito e della ricerca psicologica e sociale in corso. E vero piuttosto il contrario: che per ora non abbiamo certezze in tal senso. Le ricerche che attestano l'indifferenza tra il ruolo maschile e femminile, e quindi che non esistono differenze tra l'avere un padre e una madre e l'avere per genitori due uomini o due donne, sono ancora troppo poche per poter costituire un chiaro riferimento in materia. Contemporaneamente va sottolineato come esistano anche altri studi, sia in ambito nazionale che internazionale che affermano che avere a disposizione una figura maschile e femminile, una figura materna e paterna con cui confrontarsi siano condizioni che favoriscano lo sviluppo psicoaffettivo del bambino.

Da molte ricerche (Hong 1993; US Census Bureau 2002; Amato 1999) risulta la fondamentale importanza della figura paterna nello sviluppo dell'adolescente, evidenziando il fatto che più tempo trascorre con il padre e maggiore sarà l'autostima del ragazzo, e migliori saranno le sue abilità sociali (Betawi 2014). Uno studio che ha analizzato l'incidenza di comportamenti a rischio nei casi di bambini che durante la crescita abbiano subito l'assenza del padre riscontra un'aumentata probabilità di comportamenti devianti, portando gli Autori a concludere: "questi studi dovrebbero indurre i ricercatori a guardare più profondamente nel ruolo del padre durante le fasi critiche della crescita e suggeriscono che entrambi i genitori sono importanti nello sviluppo della salute mentale dei bambini". (Bambico 2013). Questo potrebbe avere anche un legame anche sulla capacità dei ragazzi di ottenere risultati scolastici soddisfacenti. Un studio canadese condotto da un economista che ha basato i suoi dati sul censimento statale del 2006 riporta come i bambini cresciuti da coppie di persone dello stesso sesso hanno avuto solo il 65% di probabilità di ottenere il diploma della scuola superiore rispetto ai bambini cresciuti in famiglie con due genitori di sesso complementare, ovviamente confrontati per reddito e istruzione dei genitori simile (Allen 2013).

Il sociologo Mark Regnerus dell'Università del Texas (Regnerus 2012), basandosi sul grande campione rappresentativo casuale a livello nazionale, ha pubblicato uno studio su Social Science Research con il quale, interrogando direttamente i "figli" (ormai cresciuti) di genitori omosessuali, ha dimostrato un significativo aumento di problematiche psico-fisiche rispetto ai figli di coppie eterosessuali. Lo studio ha ricevuto numerose critiche su alcuni quotidiani internazionali per cui è stato sottoposto ad una revisione anonima in peer-review che ne ha confermato la validità scientifica. La peer review è un metodo per comprovare il livello di attendibilità e scientificità di una ricerca attestato da revisori esterni e specialisti nel settore in seguito a controlli incrociati e senza conoscere l'autore. Dall'altra parte l'indagine ha trovato il sostegno di un gruppo di 18 scienziati e docenti universitari attraverso un comunicato pubblicato sul sito della Baylor University. Esiste infatti una forte corrente che sembra approcciarsi ai dati relativi alla questione sessuale non tanto con interesse conoscitivo e chiarificativo, ma ideologico e poco dubitativo. Sembra che alcuni si aspettino da certa parte della comunità scientifica una presa di posizione politica piuttosto che dettata dall'esperienza e dall'evidenza delle ricerche, atteggiamento che deontologicamente non si può adottare, soprattutto quando è in gioco il miglior benessere dei bambini.

Recentissima la pubblicazione (Sullins 2015) di uno studio di un importante ateneo americano che, dopo aver soddisfatto i criteri della peer-review, conferma con dati chiari e statisticamente significativi su un campione di 581 bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso che tale condizione è associata a problemi emotivi 1,8 — 2,1 volte maggiore rispetto a bambini cresciuti da coppie di sesso opposto.

Si è espressa chiaramente a riguardo anche la Società di Pediatria Preventiva e Sociale Italiana l'anno scorso, che con un articolo della sua rivista ufficiale ribadisce con nettezza l'importanza della complementarietà sessuale maschile e femminile della coppia genitoriale (Gandolfo 2014). Studi recenti attestano inequivocabilmente che la differenza maschile e femminile ha radici nella biologia umana e che tale differenza è innata. E come possiamo asserire questo ruolo della biologia nella differenza sessuale? si chiede Richard Lippa (Lippa 2005) fornendo 4 tipi di evidenze: l'età in cui sorgono tali differenze cioè durante la vita intrauterina, la consistenza delle differenze sessuali presenti nelle varie culture e nei diversi periodi storici, la consistenza delle differenze tra le diverse

specie e la relazione tra fattori fisiologici (ormoni, struttura del cervello) con comportamenti che mostrano le differenze anatomiche (aggressività, abilità visuospatiali, etc...). Tali differenze sessuali possono avere influenza nella relazione genitoriale e trovare nella complementarità del sessi un criterio di efficacia e funzionalità per dinamiche fondamentali nella crescita psicofisica del bambino come diversa declinazione dell'attaccamento nella funzione paterna e nella funzione materna, l'apprendimento per imitazione, buoni processi di identificazione e di differenziazione, trasmissione di modelli maschili e femminili e della relazioni di coppia.

Questi ed altri studi certificano che a livello internazionale, quanto meno, la questione è ancora largamente dibattuta e non si è giunti affatto ad una posizione chiara e condivisibile.

Ritengo dunque, data la situazione del dibattito scientifico presentata, che non si possa legiferare in materie che implicino il benessere di minori e non solo fintato che non ci sia una sufficiente letteratura scientifica in merito, validata e solida. Trattandosi del maggior bene psicofisico di un minore, dal punto di vista di un professionista della salute mentale e al netto delle grandi incertezze ancora in essere, risulta inopportuno favorire giuridicamente situazioni in cui al minore stesso è arbitrariamente sottratta la possibilità di crescere e svilupparsi se stesso in relazione alla compresenza di un padre e di una madre.

Dott. Marco Scicchitano

Psicologo Psicoterapeuta

Ricercatore Clinico presso ITCI Coordinatore Progetto Pioneer

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Brienzenline 1., Il cervello delle donne, Rizzoli, Milano 2009.

Brienzenline 1., Il cervello dei maschi, RCS Libri Rizzoli, Milano 2010.

Sullins DP (2015), Emotional Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition,

British Journal of Education, Society & Behavioral Science.

Logan OW, Brunet Li, Webb WR, Cuthorth T, Ngai i, Stowers 1 (2012), Learned recognition of maternal/ signature odors mediates the firstsuckling episode in mice" Current Biology, 22 (21): 1998-2007.

Gandolfo F P, Tantaro M, (2014), Minori affidati a coppie omosessuali, il punto della ricerca, Pediatria

Preventiva e Sociale, IX, 4, pg 36-40.

US Census Bureau (2002), Children's Living Arrangements and Characteristics, pp 20-547, Table C8.

Hong GS, Shelly L, (1993), Do Working Mothers Have Healthy Children?, Journal of Family and Economic Issues 14, pp 163-186.

Amato PR, Rivera F (1999), Paternal Involvement and Children's Behavior Problems, Journal of Marriage and the Family, 61, pp 375-384.

Bambico, F. R., Lacoste, B., Hattan, P. R., & Gobbi, G. (2013). Father Absence in the Monogamous California Mouse Impairs Social Behavior and Modifies Dopamine and Glutamate Synapses in the Medial Prefrontal Cortex. *Cerebra/ Cortex*, bht310.

Allen, D. W. (2013). High school graduation rates among children of same-sex households. *Review of Economics of the Household*, 11(4), 635-658.

Allen, D. W., Pakaluk, C., & Price, J. (2013). Nontraditional families and childhood progress through school: A comment on Rosenfeld. *Demography*, 50(3), 955-961.

Betawi, I. A., Abdel labbar, S. K., AL Jabery, M. A., Zaza, H. I., & Al-Shboul, M. (2014). Father involvement with three-to-four-year olds at home: giving fathers a chance. *Early Childhood Development and Care*, 1-12.

Regnerus, M. (2012). How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. *Social Science Research*, 41(4), 752-770.

Lippa R (2005), Gender, Nature e Nurture, New York, Phisyology Press.

Marks, L. (2012). Same-sex parenting and children's outcomes: A closer examination of the American Psychological Association's brief on lesbian and gay parenting. *Social Science Research*, 41(4), 735-751.

Rhoads S (2004). E., *Uguali mai*, Lindau, Torino.

Sax L. (2005), *Why Gender Matters*, Three Rivers Press, New York. Sax L. (2007), *Boys Adrift*. Basic Books, New York.

Sax 1 (2010), *Gfirls on the edge*, Basic Books, Philadelphia.

Moige - Movimento italiano genitori

Il disegno di legge in questione affronta due distinti temi entrambi molto delicati per la vita delle persone e della nostra società. Il dibattito in proposito è noto a tutti e molteplici sono le soluzioni proposte come dimostrano i molti disegni di legge in discussione al Senato dai quali è scaturito lo schema di testo unificato in commento. E ciò senza considerare i tentativi di riforma della materia esperiti nelle precedenti legislature.

L'ordinamento giuridico nella sua più alta espressione, cioè la Carta Costituzionale, riconosce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio (art. 29). Con il negozio giuridico del matrimonio sorgono precisi diritti e doveri in capo ai coniugi costituendo una pluralità di posizioni giuridiche attive e passive rilevanti per l'ordinamento.

Proprio per la serietà delle conseguenze che il matrimonio produce non solo nella sfera dei due soggetti coinvolti, ma di tutta la società nella quale la vita matrimoniale si esplicherà, l'ordinamento richiede determinati requisiti di forma come la presenza di un pubblico ufficiale e di testimoni, nonché la pronuncia di formule rituali ben precise.

Tali requisiti hanno lo scopo principale di assicurare il libero convincimento degli sposi e l'inesistenza di situazioni che potrebbero essere d'ostacolo alla serietà del vincolo scaturente dal negozio.

A tale rapporto, come noto, dal 1975 si può porre termine con la procedura di divorzio che, specularmente al negozio del matrimonio, prescrive determinati requisiti formali come la presenza del giudice anche a tutela della parte più debole della coppia. Accanto alle coppie coniugate nel corso degli anni è cresciuto in modo esponenziale il numero delle coppie conviventi more-uxorio, ovvero di coppie che spontaneamente e liberamente decidono di vivere come se fossero marito e moglie, senza però contrarre alcun vincolo formale.

Attualmente esiste quindi la possibilità per un coppia di scegliere liberamente tra un rapporto stabile ma non per questo eterno, ed un rapporto assolutamente privo di formalità nel suo inizio come nella sua cessazione, capace di essere interrotto in qualsiasi momento da uno qualunque dei conviventi, senza l'intervento di terzi o meglio senza che l'ordinamento giuridico statale possa intervenire (fermo restando l'intervento dell'Autorità giudiziale in presenza di figli minori).

Il disegno di legge che si commenta intende scardinare completamente l'attuale situazione ordinamentale introducendo, da un lato, le unioni civili e, dall'altro, la disciplina della convivenza.

L'unione civile, come prevista nella proposta, è un istituto riservato alle coppie dello stesso sesso alle quali vengono estesi tutti i diritti delle coppie coniugate ad eccezione di quelli in materia di adozione. Non si nasconde il sospetto che tale esclusione abbia la sola funzione di superare le resistenze etiche ed ideologiche di una larga parte del Paese, in vista di un successivo completamento del percorso programmatico comprendente le future adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. Tale intento, in realtà, sembra trapelare dallo stesso testo in commento dove

altrimenti non si spiegherebbe perché, pur essendo escluse le adozioni, all'art. 1, comma 4, sia previsto l'obbligo di indicare nelle attestazioni delle unioni civili gli "eventuali figli minori dell'unione tra persone dello stesso sesso" oltre che ai figli di ciascuna delle parti dell'unione civile. A prescindere da quella che sembra una mancanza di onestà intellettuale, ciò che lascia più sconcertati della proposta in esame è la disparità che viene introdotta tra le coppie coniugate e le coppie civilmente unite. Infatti se le seconde sono parificate alle prime per quanto riguarda i diritti, la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda i doveri. In particolare si richiama l'attenzione sull'art. 4, comma 1, ove si dice che "le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale". I termini utilizzati richiamano "l'assistenza morale e materiale" prevista dall'art. 143 c.c. disciplinante i "diritti e doveri reciproci del coniugi". Accostando i due testi, però, non può passare inosservato che tra i doveri dei mariti e delle mogli vi sono anche quello della fedeltà e quello di contribuire ai bisogni del nucleo ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Poiché tali omissioni per le unioni civili non possono essere spiegate con il rinvio contenuto all'art. 3, comma 3, proprio in conseguenza dell'espressa menzione dell'aiuto morale e materiale di cui all'articolo successivo, ci si chiede se la mancata previsione non sia invece un indicatore di individualismo che si vuole preservare nelle unioni civili, a dispetto della totale dedizione al coniuge che deriva dal matrimonio.

Ma non è tutto. Se l'obiettivo del disegno di legge è parificare le unioni di persone dello stesso sesso al matrimoni, ci si chiede perché lo scioglimento delle prime, attraverso il solo procedimento di separazione, sia molto più rapido dello scioglimento dei secondi, che dopo la separazione deve necessariamente affrontare anche la fase del divorzio.

Dall'impianto normativo proposto si deduce che gli stessi autori ritengono l'unione civile un rapporto più tenue, meno vincolante e meno gravoso di quello nascente dal matrimonio. Ciononostante i civilmente uniti avranno, in virtù di tale disegno di legge, gli stessi diritti delle coppie coniugate. Ed allora tanto vale consentire le unioni civili anche tra persone di sesso diverso, in modo che pure questi ultimi possano optare per una disciplina del rapporto "affettivo" con tanti diritti, pochi doveri ed accentuata precarietà di relazione, lasciando che il matrimonio diventi istituto esclusivo del diritto canonico.

Per concludere sul punto appare opportuno ricordare che il diritto di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione non impone di riconoscere a tutti gli stessi diritti, ma di disciplinare in modo egualitario situazioni simili. Riconoscere quindi alle unioni civili gli stessi diritti, ma non gli stessi doveri sostanziali e procedurali delle coppie coniugate comporterebbe una evidente violazione della principio costituzionale ora citato.

L'altro istituto che il disegno di legge in commento intende disciplinare è quello della convivenza. I rapporti more-uxorio, sebbene non abbiano attualmente una disciplina organica, sono da tempo all'attenzione delle Istituzioni del Paese. Infatti, data la loro indubbia rilevanza sociale, sia la giurisprudenza che il legislatore hanno inteso estendere alle coppie conviventi, in precisi ambiti, garanzie e prerogative tipiche delle coppie coniugate. Attualmente, infatti, non si può certo dire che le coppie more-uxorio non abbiano protezione giuridica. A titolo di esempio si pensi:

- a) alla possibilità del convivente di succedere nel contratto di locazione intestato all'altro convivente;
- b) alla possibilità del convivente di opporsi alla donazione degli organi degli altri conviventi;
- c) alla possibilità che il giudice possa rimettere al convivente la decisione in merito ai trattamenti sanitari urgenti;
- d) al riconoscimento del lavoro svolto dal convivente all'interno dell'impresa familiare;
- e) al riconoscimento del risarcimento del danno al convivente in caso di morte dell'altro convivente.

Dire quindi che la convivenza more-uxorio, nell'attuale quadro giuridico, lasci i soggetti coinvolti privi di tutela non corrisponde al vero. Tale tutela è in continua espansione grazie all'interpretazione giurisprudenziale e ad interventi settoriali e specifici del legislatore.

Ciononostante il testo di cui si discute intende disciplinare organicamente la materia prevedendo diritti ed obblighi reciproci.

In tal modo, però, lo Stato decide di intromettersi in un rapporto tra soggetti che scientemente e consapevolmente hanno voluto regolare i loro rapporti in modo autonomo, rifiutando la disciplina dettata dall'ordinamento per le relazioni affettive sia con l'istituto del matrimonio che con l'istituto delle unioni civili proposto con il medesimo disegno di legge. In altre parole in uno Stato liberista e libertario, che da decenni predica la privatizzazione e la riduzione dell'ingerenza della Pubblica Autorità, la regolamentazione dei rapporti more-uxorio sembra andare esattamente nella direzione opposta, cioè in una direzione liberticida.

Infine un'ultima riflessione. Con il pretesto di tutelare le coppie di persone dello stesso sesso, stiamo assistendo ad un attacco diretto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, definita dall'art. 29 della Costituzione come "società naturale". In proposito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ci ricorda che "con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, si vuole sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere". Non è questa la sede per ripercorrere l'origine storica della famiglia. Interessa invece sottolineare che l'istituto in questione caratterizza, senza ombra di dubbio, l'intera cultura occidentale di cui ha costituito per millenni un principio irrinunciabile ed un cardine di stabilità sociale affondando le sue radici nel diritto naturale e ben prima del cristianesimo.

Poiché nulla è immutabile, l'attuale società può anche decidere oggi di rinunciare alla famiglia, ma dovrà trovare in sua vece un valore di pari lignaggio e dignità, nonché un nuovo punto di riferimento per la comunità se non vuole che alla stabilità sociale segua un caos relazionale.

Se queste riflessioni sembrano eccessivamente allarmistiche, allora si legga il disegno di legge n. 909, connesso a quello oggi in discussione, con il quale si vorrebbero istituire le unioni di mutuo aiuto, nuove formazioni sociali costituite da due o persone che ricordano le Falangi ed i Falansteri di Charles Fourier, con la differenza però che mentre quest'ultima era considerata una utopia, la prima è una proposta di legge a tutti gli effetti.

Associazione Genitori Scuole Cattoliche - AGeSC

L'AGeSC ringrazia il Presidente e tutta la Commissione per aver permesso alle formazioni della società civile, e alle associazioni familiari come la nostra, in particolare, di esprimere il proprio punto di vista sul disegno di legge in discussione.

1) Innanzitutto esprimiamo la convinzione che la famiglia, in quanto nucleo fondante della società e soggetto principale e insostituibile nell'educazione delle nuove generazioni, è un indispensabile fattore di coesione sociale che non può essere accostata giuridicamente ad altre formazioni sociali. Ed è proprio la Costituzione che 'riconosce' - in quanto preesistente allo Stato - la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio (art 29), cui si attribuiscono diritti e doveri rilevanti nell'ambito del diritto pubblico a testimoniare la sua centralità nella società e l'interesse dello Stato

alla sua promozione e sviluppo (artt. 30 e 31 Cost.). Analogamente, il Codice Civile presuppone la diversità di sesso per poter contrarre matrimonio.

Infatti la Corte Costituzionale ha recentemente escluso la possibilità di assimilare l'unione tra persone dello stesso sesso alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e ha parimenti escluso l'applicazione della disciplina giuridica della famiglia alle coppie di fatto o unioni civili.

2) Proprio per questa sua centralità per il bene comune del Paese, la famiglia necessita di quelle politiche familiari relative al fisco, all'istruzione, all'assistenza, alla casa e al lavoro (PREVISTE DALLA Carta Costituzionale) che invece in Italia mancano da sempre. La politica deve rendersi conto che solo promuovendo la famiglia si può evitare il declino del Paese, la cui prima causa sta proprio nel drammatico crollo della natalità che sempre più nega un futuro all'Italia. E la famiglia che va promossa non è qualsiasi tipo di unione tra persone, bensì quella definita dalla Costituzione, altrimenti le politiche familiari risulteranno inefficaci.

3) Per le unioni di fatto siamo pertanto favorevoli all'esplicito riconoscimento di diritti quali l'assistenza sanitaria o penitenziaria, il diritto ad abitare nella casa comune in caso di decesso di una delle parti dell'unione, il diritto alla prosecuzione del contratto di locazione.

La regolamentazione di alcune prerogative ad oggi riservate ai coniugi necessiterà invece di un esame approfondito per evitare di introdurre una disciplina analoga per le famiglie e per le unioni di fatto, come indicato dalla Corte costituzionale. Facciamo riferimento al 'diritto al mantenimento' in caso di scioglimento dell'unione o alle successioni: i diritti dell'ex coniuge e della parte dell'unione poi sciolta e, ancor più, i diritti dei figli avuti da più relazioni succedutesi nel tempo vanno dettagliatamente composti in modo da ridurre al minimo le potenziali controversie.

Siamo invece contrari all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di coppie dello stesso sesso — in cui comunque una persona viene "usata" per generare per conto di altri —, come già stabilito dalla legislazione vigente, o all'adozione.

Siamo pure contrari all'estensione del diritto alla pensione di reversibilità che è connessa alla stabilità e progettualità di vita comune della famiglia fondata sul matrimonio.

4) Riguardo alla proposta di testo base della relatrice sen. Cirinnà esprimiamo un giudizio negativo, in quanto presenta profili di illegittimità costituzionale perché introduce le unioni tra persone dello stesso sesso equiparando queste relazioni alla famiglia fondata sul matrimonio.

Il testo inoltre introduce forme di matrimonio molto soft e cangianti, giustificando nell'ordinamento matrimoni variamente graduati. Dubbia legittimità presenta anche possibile scioglimento dell'unione per atto unilaterale privato: un atto 'pubblico' può essere annullato solo con l'intervento di un pubblico ufficiale, adeguata istruttoria e contraddittorio tra le parti. Come genitori siamo molto preoccupati dell'impatto diseducativo di tali norme, che sviliscono l'importanza dell'impegno a costruire una famiglia stabile e diffondono una cultura della precarietà.

Il testo è poi gravemente lacunoso sotto il profilo della tutela delle parti deboli, siano esse i conviventi o i figli.

5) Per tutto questo, si richiede la predisposizione di un nuovo testo per il prosieguo del dibattito parlamentare. Infatti, nonostante i citati rilievi sia di ordine costituzionale sia di merito, la nostra Associazione sottolinea che i diritti soggettivi di ciascun individuo, indipendentemente dal proprio status familiare, devono avere un pacifico riconoscimento.

Diversa e però la disciplina di alcuni diritti peculiari della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna che non possono essere estesi alle convivenze. Ben venga dunque una puntuale regolamentazione dei diritti individuali delle persone che vivono nelle unioni di fatto, purché siano tenuti presenti e rispettati alcuni presupposti fondamentali: effettiva distinzione e diversità di disciplina tra famiglia fondata sul matrimonio e unioni di fatto; esclusione dell'estensione di alcuni diritti tipici dell'istituto familiare alle unioni di fatto; piena tutela delle parti deboli.

Roma, 19 febbraio 2015

AGeSC

Segreteria Nazionale
Via Aurelia, 796

Tel. 06 83085331
Fax 06 83085333

Comitato "Di mamma ce n'è una sola"

Buon giorno Presidente e voi tutti qui presenti.

Il comitato "Di mamma ce n'è una sola - contro l'utero in affitto" nasce con l'intento di svolgere un'opera di sensibilizzazione per contrastare tale fenomeno, per mettere a conoscenza l'opinione pubblica della posta in gioco, e avviare tutte le opportune iniziative culturali e politiche per contrastare qualsiasi tentativo di legalizzare anche in Italia questa pratica. Il mercato dell'utero in affitto è in drammatica espansione; attualmente in Italia la maternità "conto terzi" costituisce una pratica illegale, ma per i cittadini italiani è comunque possibile ricondurre in Italia i figli e le figlie avuti attraverso questa pratica all'estero. Sempre più spesso la disperazione legata al bisogno di soldi porta le donne a trasformarsi in 'contenitori' a pagamento, donne oggetto. Esistono dei principi condivisi, per cui non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche eticamente accettabile, perché ogni bambino ha diritto ad una famiglia e non viceversa.

Oggi ci troviamo qui per discutere del disegno di legge che sdogana le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.

Inizierei l'esame da alcuni dati statistici, risultato di una approfondita ricerca svolta sul mondo gay e lesbico italiano, tratti da Omosessuali moderni. Gay e lesbiche italiani di Marzio Barbagli e Asher Colombo, edizioni il Mulino, i quali, dimostrano che il rapporto omosessuale femminile stabile dura in media 4,9 anni, mentre quello maschile 6,9 anni: nel complesso i due terzi dei rapporti omosessuali stabili non arrivi ai cinque anni di durata. Esistono dunque le condizioni per tutelare questo tipo di rapporti piuttosto precari e instabili?

Inoltre, sempre parlando di numeri, sia nella liberale Olanda, sia in Francia, da quando esiste la legislazione che estende l'istituto del matrimonio anche alle persone dello stesso sesso, si è passati rapidamente, nel caso specifico dell'Olanda da 2500 matrimoni gay celebrati nel 2001 ai 1100 del 2005. In tutta la Francia, nel primo trimestre di applicazione del "mariage pour tous" Si sono registrate appena 596 unioni civili tra persone dello stesso sesso. Per non parlare dei registri comunali delle coppie di fatto istituiti in Italia che sono ancora sostanzialmente vuoti.

La famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna può basarsi, nonostante la cosiddetta "crisi" degli ultimi anni, su ben altri numeri e per questo è una formazione sociale meritevole di tutela che possiede una "superiore dignità in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio"(Corte Cost. 1989/310).

Nelle unioni civili non sono presenti i vincoli tipici che derivano dal matrimonio, ma possono ravvisarsi quelli derivanti dal dettato costituzionale dell'art.2, ovvero quei doveri di assistenza reciproca, che i membri della coppia di fatto si prestano. Tali doveri trovano la loro fonte non in un vero e proprio obbligo giuridico, come nel matrimonio, ma in quella particolare obbligazione disciplinata dall'art.2034 del cod. civ.(obbligazione naturale).

Riteniamo che il riconoscimento di tali unioni sia del tutto inutile poiché anche secondo quanto recentemente affermato da Bruno Ferraro, Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, non si riesce "ad intravedere lacune suscettibili di essere colmate con norme di nuova emanazione".

Non esiste alcun problema in relazione alla natura patologica del rapporto come nei casi di crisi, separazione o morte di uno dei due componenti, poiché i conviventi possono validamente e efficacemente far fronte a tali situazioni con strumenti tradizionali già esistenti, come il testamento e il contratto. Con il primo strumento riescono a tutelare e provvedere economicamente al compagno anche dopo la morte; col secondo si impegnano reciprocamente e unilateralmente a mantenere l'ex compagno nella misura convenuta, o a fornirgli l'alloggio (subentro nel contratto di locazione), per il tempo successivo alla rottura della relazione.

Peraltra qualora si considerasse il matrimonio solo come una sorta di "timbro pubblico" apposto sul proprio legame affettivo, ipotizzando che lo Stato sia solo una sorta di soggetto passivo di fronte ad ogni tipo di relazione e che non debba sostanzialmente vietare nulla,

ma consentire tutto, viene da domandarci perché rendere legale solamente l'unione tra due donne o due uomini e non accettare ad esempio i "poliamori"? Intendiamo quelle unioni tra tre, quattro o otto persone che nascono oltre il vincolo di coppia. In Italia, non a caso, stata avanzata una proposta di legge di questo tipo da parte di un parlamentare del Movimento Cinque Stelle al fine proprio di legalizzare anche la possibilità di riconoscere unioni civili non solo tra persone dello stesso sesso, ma anche tra più persone senza vincolo di numero e di sesso e con la possibilità addirittura di sposarsi con specie diverse come i cani.

Tornando all'argomento in esame, vale la pena sottolineare che l'apertura a questo tipo di unioni potrebbe rappresentare un vero e proprio cavallo di Troia per l'inserimento delle "stepchild adoption", ovvero l'adozione per le coppie omosessuali nei casi in cui ci sia un genitore biologico nella coppia. Si tratta evidentemente dell'unico metodo con il quale una coppia gay può "generare" un figlio. Le unioni civili con stepchild adoption, avrebbero quindi tra le possibili conseguenze anche quella di legalizzare la pratica del cosiddetto "utero in affitto", da qui l'interesse della nostra Associazione per la proposta di legge in esame.

In Italia la pratica della "stepchild adoption" è per certi aspetti già in uso. Ricordiamo il caso della Corte d'Appello di Torino, che ha accolto la richiesta di due mamme di trascrivere l'atto di nascita del figlio nato in Spagna, sebbene questo certificato non avrebbe potuto essere riconosciuto in Italia perché contrario all'ordine pubblico e in particolare al divieto di maternità surrogata sancito dalla Legge 40/2004. Venendo dunque a mancare lo status di figlio legittimo del minore si doveva accertare lo stato di abbandono e procedere con la dichiarazione di adottabilità.

L'adozione di questo disegno di legge sulle unioni civili non solo è del tutto inutile e non urgente ma è anche parzialmente discriminatorio nei confronti delle coppie sposate. La nostra società, in base a quanto sancito dalla nostra Carta Costituzionale, non può non riconoscere che la famiglia è la cellula fondante della società umana e perciò meritevole di protezione di rango superiore rispetto ad altre unioni affettive. E ciò non ha niente a che vedere con la propria professione di fede; tale visione, cioè, non è appannaggio dei cattolici. Anche persone provenienti dal mondo laico, come la femminista Emma Fattorini, lo hanno riconosciuto. Lei stessa, in una intervista sull'Unità, ha affermato che le libere convivenze non vanno equiparate al matrimonio che implica un investimento oggettivo e soggettivo che va riconosciuto, in nome di quella stessa idea di responsabilità che invociamo per chiedere maggiori diritti. Inoltre il vicepresidente dell'Unione Giuristi cattolici Italiani ha ricordato che la sottrazione di risorse alle famiglie fondate sul matrimonio a vantaggio di queste unioni che non intendono assumersi alcuno obbligo nei confronti dello Stato e della società, e che come detto in precedenza, sono caratterizzate dalla precarietà dei rapporti potrebbe comportare la creazione di "unioni di comodo", nate solo per i vantaggi economici a queste riservate senza l'assunzione di alcun dovere.

In conclusione vorrei soffermarmi sulle parole di Papa Francesco proprio nella definizione della famiglia. La famiglia, per il Papa, è un fatto antropologico, e conseguentemente un fatto sociale, di cultura. La famiglia è famiglia e non è negoziabile. Tale riconoscimento costituzionalmente garantito dall'art.29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Dunque è del tutto contrario alla Costituzione equiparare alla famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna altre forme di convivenza. Approvare il matrimonio

omosessuale comporterebbe un massiccio intervento di modifica del Codice civile e sarebbe incompatibile con la nostra attuale Costituzione, che mette in risalto l'Istituto del matrimonio fondato sulla distinzione dei sessi.